SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2512

ANNESSO
ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (4000)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 5

ALLEGATO N. 1 – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C) (articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni) . . . . . » 55

ALLEGATO N. 2 – Variazioni da apportare al bilancio triennale 2004-2006 a legislazione vigente a seguito della determinazione degli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C) (articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni) . . . . . » 71

ALLEGATO N. 3 – Variazioni da apportare per l'anno 2004 per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificate tra le spese in conto capitale (tabella D) (articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni) . . . . . » 87

ALLEGATO N. 4 – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte (tabella E) (articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni) . . . . . » 93

ALLEGATO N. 5 – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (cronologico) (tabella F) . . . . . » 97

ALLEGATO N. 6 – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali (tabella F), con l'indicazione dei residui di stanziamento, delle giacenze di tesoreria e degli impegni (articolo 11, comma 3, lettera *c)*, e articolo 11-*quater*, comma 4, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni) . . . . . » 117

ALLEGATO N. 7 – Effetti finanziari, sul bilancio dello Stato, dell'articolato del disegno di legge finanziaria 2004 . . . . » 145

ALLEGATO N. 8 – Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2004 a raffronto con quelle assestate 2003 . . . . . » 151

Relazione tecnica . . . . . *Pag.* 155

Disegno di legge . . . . . » 217

TABELLA 1 . . . . . » 283

ALLEGATO 1 . . . . . » 285

ALLEGATO 2 . . . . . » 288

PROSPETTO DI COPERTURA . . . . . » 292

TABELLA A – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente . . . . . » 299

TABELLA B – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale . . . . . » 303

TABELLA C – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria . . . . . » 307

TABELLA D – Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale . . . . . » 331

TABELLA E – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte . . . . . » 339

TABELLA F – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali . . . . . » 343

Onorevoli Senatori,

Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre - è stato affermato - nulla sarebbe stato più come prima. Gli effetti sull'economia mondiale e gli ovvii riflessi su quella europea e su quella italiana avrebbero assunto caratteristiche di imprevedibilità e di strutturalità sempre più evidenti. In tale situazione, le stime quantitative formulate dai Governi erano considerate come obiettivi da raggiungere, più che previsioni di tendenza. A distanza di due anni, possiamo sicuramente constatare che tali valutazioni corrispondono alla realtà attuale. Le previsioni macroeconomiche sull'evoluzione dell'economia mondiale sono state via via ridimensionate; l'attesa reazione è stata rinviata nel tempo; il ciclo economico è stato rivisto al ribasso in maniera costante; l'incertezza permane sostanzialmente invariata come caratteristica fondamentale che incide sulle aspettative degli operatori e delle famiglie.

Ciò è avvenuto nonostante le iniziative di sostegno all'economia assunte dai vari Governi, in primo luogo dal nostro.

In tale contesto, sicuramente singolare, il Governo vi presenta una legge finanziaria rigorosa, ispirata da un lato a criteri intesi ad assicurare stabilità, crescita ed equità nell'azione amministrativa; dall'altro il perseguimento dei *targets* concordati con l'Unione Europea, tenuto conto del peggioramento del ciclo rispetto alle attese e dell'evoluzione intervenuta nella interpretazione applicativa del Patto di stabilità e crescita.

La contestuale presentazione della nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria dà conto, in maniera puntuale, delle variazioni intervenute nel quadro macroeconomico di riferimento e nel conseguente nuovo quadro tendenziale. Ne discende l'esigenza di una complessiva manovra correttiva quantificabile in circa 16 miliardi di euro.

La nota di aggiornamento del DPEF, presentata contestualmente alla presente legge finanziaria aggiorna le previsioni di crescita economica per l'anno in corso e per l'anno 2004, in relazione ai più recenti andamenti della economia mondiale italiana.

La relazione alla leggera revisione al ribasso delle previsioni di crescita per l'anno 2003 (dello 0,8 per cento allo 0,5 per cento) e per l'anno 2004 (dal 2 per cento all'1,9 per cento) vengono rivisti naturalmente al rialzo, i livelli dell'indebitamente netto delle Pubbliche Amministrazioni dal 2,3 al 2,5 per cento per l'anno 2003 e dall'1,8 al 2,2 per cento per l'anno 2004, lasciando immutata l'entità della manovra correttiva per l'anno 2004.

All'interno delle compatibilità macroeconomiche, particolare attenzione è stata riservata alla qualità dei provvedimenti.

Ciò può essere compreso selezionando e raggruppando le diverse misure in quattro aree:

a) una prima area contiene misure formulate nella logica della *buona amministrazione*.

   Rientrano in questa area azioni di contenimento della spesa delle amministrazioni; il patto di stabilità interno per il sistema degli enti pubblici; le misure per il personale;

   Particolare rilevanza assume in proposito la prima attuazione dell'articolo 11 ter, comma 3, lettera i) quater, della legge n. 468/78, come modificato dalla legge 246 del 2002, riguardante la copertura finanziaria delle eccedenze di spesa verificatesi nel corso dell'attuazione dei provvedimenti legislativi.

b) una seconda area contiene riforme mirate a *sbloccare il sistema economico ed a dare efficienza alla pubblica amministrazione*.

   Rientrano in questa area la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare, i cui effetti reali e finanziari non costituiscono

solo una base del bilancio pubblico dei prossimi anni, ma riportano ad efficienza un patrimonio di dimensioni eccezionali. Rientrano altresì le misure per il condono edilizio e la proroga di quello fiscale, nonché l'area di trasformazione e razionalizzazione di strutture pubbliche quali la Cassa Depositi e Prestiti e la SACE. Gran parte di esse sono inserite nel decreto legge contestualmente approvato;

c) nella terza area si concentrano le misure di equità. Pur nelle citate incertezze dello scenario economico e finanziario globale, i risparmi di spesa pubblica primaria dovuti alla buona gestione consentono l'avvio immediato di due interventi, che qualificano questa legge finanziaria:
   - nel settore degli *interventi per la famiglia* è previsto un primo intervento di adeguamento degli strumenti;
   - sul fronte degli *sgravi fiscali,* è previsto la prima attuazione della nuova imposta sulle imprese, con la riduzione delle aliquote.

   Le predette misure, aumentando il reddito disponibile ed i consumi dei cittadini contribuiscono al sostegno dell'attività economica ed in particolare favoriscono i cittadini al di sopra della soglia di povertà; pongono al centro dell'attenzione la famiglia, istituzione su cui si fonda la nostra società;
d) nella quarta area si concentrano infine le riforme strutturali.

LE COMPONENTI DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Conclusioni

L'insieme di misure proposte integra un quadro organico, che si sviluppa su più orizzonti temporali.

Come si è notato in premessa, natura ed intensità dell'insieme dei provvedimenti sono notevoli, in un anno che si annuncia complesso sul piano politico e finanziario internazionale.

Il Governo ritiene che la combinazione di azioni per la stabilità, la crescita, l'equità, con attenzione ai saldi macroeconomici ed alla qualità degli interventi, sia insieme possibile e necessaria.

La manovra di finanza pubblica per l'anno 2004 è strutturata affiancando all'ordinario strumento della legge finanziaria - ricondotto a una più stretta osservanza del suo contenuto tipico previsto dalla legge n. 468 del 1978 - un provvedimento di urgenza in materia di sviluppo dell'economia e correzione dei conti pubblici, nonché la programmazione di misure di adeguamento della normativa prevista nella legge delega in materia previdenziale (AS 2058 – concernente "Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria).

Il ricorso all'adozione di un provvedimento di urgenza nasce dall'esigenza, oltre che di prorogare alcuni termini di scadenza, dalla necessità di offrire una quadro di certezze riguardo alcuni interventi programmati e di avviare con immediatezza misure per stimolare l'economia con particolare riguardo ai settori in grado di incidere più significativamente sullo sviluppo e la competitività del sistema Italia. Si tratta, infatti, di garantire la piena esplicazione degli effetti attesi fin dall'inizio dell'anno 2004.

E' di tutta evidenza, pertanto, la stretta correlazione tra il predetto provvedimento di urgenza e le misure aggiuntive in materia previdenziale con il disegno di legge finanziaria, la cui compatibilità finanziaria è in larga misura legata alle misure contemplate nel citato provvedimento.

1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA

Le modifiche apportate alla struttura della legge finanziaria vanno considerate unitamente alla diversa scansione temporale del processo di bilancio prevista dalla legge di riforma, alla quale appaiono strettamente correlate.

La data di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), già stabilita per il 15 maggio, è stata infatti posticipata al 30 giugno; a sua volta, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è stata spostata al 30 settembre, mentre quella di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre.

Accanto a tale nuova cadenza temporale nella presentazione dei principali documenti di finanza pubblica, la legge di riforma prevede l'utilizzo di una base omogenea per la definizione degli andamenti tendenziali nelle varie fasi del processo di bilancio, sostituendo il criterio delle "politiche invariate" (che viene conservato solo per la parte discrezionale della spesa) con quello della "legislazione vigente"; tale innovazione si riflette, ovviamente, sui criteri di determinazione delle nuove o maggiori spese da inserire nella legge finanziaria.

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa,

restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti "di natura corrente e in conto capitale". Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno all'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l'applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell'economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell'ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad

incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i "nuovi" stanziamenti.

La Tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche l'operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d'anno l'integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2004.

Nella Tabella C erano già state inserite, come è noto, le leggi di spesa per il funzionamento di:

- Organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR);

- Autorità di settore (Autorità per l'informatica nella P.A., Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Garante della concorrenza e del mercato);

- Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente Nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale, Agenzie fiscali);

- Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del lavoro, SVIMEZ);

- Fondo per il finanziamento ordinario delle Università;

- Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori;

- Fondo sanitario di parte corrente limitatamente alla quota di compensazione IRAP costituente regolazione contabile;

- il fondo per le politiche sociali;

- l'Agenzia industrie difesa;

- la Croce Rossa Italiana;

- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Tra le voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C vi sono:

- il contributo all'ENEA, compreso quello per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

- la parte di conto capitale del Fondo unico per lo spettacolo;

- il contributo al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (legge n. 407/1974);

- gli interventi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

- indennizzi incentivi, ecc. a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni in territori già soggetti a sovranità italiana e all'estero;

- le provvidenze per l'editoria:

- interventi vari della Protezione Civile;

- le sovvenzioni per lo sviluppo del Mezzogiorno;

- la parte di conto capitale relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali;

- il contributo alla Regione Friuli in relazione alla minoranza slovena;

- l'iniziativa per la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

In applicazione dell'articolo 11 ter, comma 3, lettera i) quater della legge contabile, come modificata dalla legge n. 246/2002, si è già fatto cenno alla copertura delle eccedenze di spesa verificatesi in sede di applicazione delle leggi. A tal fine, è stato integrato il presente disegno

di legge con apposito allegato che individua le autorizzazioni legislative dimostratesi eccedentarie, provvedendo al riferimento della relativa copertura finanziaria nell'ambito della complessiva manovra correttiva.

2. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate; quelli della Tabella B riguardano gli analoghi interventi di conto capitale.

Nella tabella C, è stato dato corso alla prospettiva di conferire una maggiore elasticità al bilancio, sia attraverso la creazione di un fondo da ripartite nel corso della gestione con provvedimento del Ministro, sia mediante la possibilità di operare variazione compensative nell'ambito dei consumi intermedi del Ministero, con parallela norma inserita nella legge di bilancio.

Come si è accennato, il fondo di riserva relativo alla tabella medesima, è definito per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2004. La legislazione vigente è stata aggiornata per talune dotazioni variate nel corso della gestione, quali le Agenzie fiscali, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Taluni interventi richiedono alcune precisazioni:

- gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge n. 7 del 1981 e 49 del 1987, risultano incrementati per effetto delle recenti decisioni assunte in sede politica. Tuttavia all'importo risultante in tabella dovrebbero aggiungersi quelli della stessa natura effettuati con meccanismi diversi, quali quelli demandati allo Stato mediante l'utilizzo della quota dell'8 per mille IRPEF. Solo in tal modo si avrebbe contezza del complessivo intervento statale a favore dei Paesi meno fortunati del globo;
- il fondo per il finanziamento ordinario delle Università sconta un sensibile incremento, pur tenendo conto degli effetti del non più procrastinabile miglioramento gestionale delle Università, nell'ambito della rispettiva autonomia, con riferimento soprattutto al processo di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP;
- il fondo per la ricerca scientifica e tecnologica viene collocato sul livello consolidato di 1.639 milioni di euro annui;
- la gestione della protezione civile e degli interventi per l'editoria, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considera le presumibili esigenze di tali comparti.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni. Le risorse

accantonate nella tabella B sulla base di questi criteri ammontano complessivamente a 4.792 milioni di euro nel triennio, di cui 263 milioni di euro connessi allo sviluppo dei limiti di impegno.

La Tabella D evidenzia, anche dal punto di vista dell'incremento quantitativo, il diverso ruolo che alla tabella stessa è attribuito dalla legge di riforma. Vengono allocate in Tabella D risorse per circa 1.281 milioni di euro per il 2004. Inoltre, la tab. D espone, in accantonamenti distinti, la quota di rifinanziamento del Fondo per le politiche comunitarie destinata all'adeguamento interno degli atti normativi e la quota del Fondo stesso destinata al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla UE.

3. EDILIZIA SANITARIA

Nella Tabella D è previsto il finanziamento di 1.840 milioni di euro dall'anno 2006 per la prosecuzione del programma di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

Tale finanziamento consente alle Regioni di stipulare Accordi di programma, a completamento degli interventi programmati dalla delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52, che non era stato possibile stipulare negli anni precedenti per mancanza delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio dello Stato.

Le Regioni potranno in tal modo completare i programmi di costruzione e di ammodernamento degli ospedali e delle residenze sanitarie compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza, in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente normativa.

4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

Le risorse destinate alle aree depresse assommano ad oltre 22.844 milioni di euro nel triennio 2004 - 2006, così come viene analiticamente indicato nell'allegata tabella F non senza tener conto che per l'anno 2007 e successivi risultano già previste risorse per ulteriori 2.700 milioni di euro. Tali risorse comprendono il significativo incremento avvenuto con un finanziamento aggiuntivo per 8 miliardi di euro.

Di particolare rilievo risulta la prosecuzione degli interventi da attuarsi attraverso un maggior impulso della ricerca applicata nei settori produttivi, nonché dalle imprese, mediante incentivi, la stipula di accordi e intese istituzionali su programmi di sviluppo.

Significativa infine è la previsione di nuovi e più efficaci provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

5. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Gli interventi nei comparti delle infrastrutture risultano numerosi e concernono, tra gli altri: il finanziamento delle grandi opere, con cospicui limite di impegno; le calamità naturali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate da eventi alluvionali e sismici; le aree depresse, per il risanamento delle zone terremotate; la salvaguardia di Venezia; l'edilizia agevolata e convenzionata, con interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza, nonché interventi diretti ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

Nel settore dei trasporti sono previsti, tra l'altro, interventi per: lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione dei sistemi per il trasporto rapido di massa, l'acquisto di autobus e di altri mezzi di persone, il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, le opere infrastrutturali relative ai porti, nonché l'apporto al capitale sociale delle F.S..

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo **1** del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2004 – 2006.

Con il comma 4 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2004 – 2006 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Gli articoli **2** e **3** prevedono la proroga di molteplici agevolazioni in materia fiscale concernenti il settore agricolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'articolo **4**, comma 1, conferma il coinvolgimento delle Università e dei principali Enti pubblici di ricerca al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 – 2006, già previsto dalle disposizioni vigenti per il triennio 2001 – 2003 introdotte dall'articolo 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le nuove disposizioni si pongono l'obiettivo di mantenere in vita l'attuale sistema che contempera le esigenze finanziarie degli Enti con quelle connesse ad un normale deflusso di liquidità dalla tesoreria statale ; a tale proposito è confermato un limite di crescita annuale del fabbisogno nella misura del 4 % per le Università e del 5% per i principali Enti di ricerca.

Vengono esclusi dal calcolo del fabbisogno annuale dell'Agenzia spaziale italiana i pagamenti relativi alla contribuzione annua dovuta all'Agenzia spaziale europea - in quanto spesa di natura obbligatoria correlata ad accordo internazionale - nonché i pagamenti individuati dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Per il Consiglio nazionale delle ricerche è previsto che in sede di determinazione del fabbisogno finanziario 2004 si debba tenere conto degli Istituti confluiti e di quelli defluiti dal succitato Ente ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Eventuali pagamenti di oneri per rinnovi contrattuali relativi a competenze arretrate vengono riconosciuti ad incremento del fabbisogno annuo.

L'articolo **5** prevede l'istituzione di un apposito Fondo di riserva con una dotazione di 1.200 milioni di euro per consentire la prosecuzione di missioni internazionali di pace in scadenza.

L'articolo **6** prevede l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalla Amministrazione dell'Interno ed autorizza la spesa di 823 milioni di euro per estinguere le anticipazioni di giustizia effettuate fino al 31 dicembre 2002 da Poste Italiane S.p.A.

L'articolo 7 ridetermina, in via transitoria per il solo triennio 2001-2003, il criterio di calcolo per la restituzione dell'IVA pagata dagli enti territoriali per l'esternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale (Legge n.472/1999, art.9, comma 9; decreto interministeriale 22 dicembre 2000 pubblicato in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001) nonché per i servizi non commerciali (Legge 488/1999, articolo 6, comma 3; D.P.R. 8.1.2001, n.33) .

Viene riconosciuta, infatti, quale base di calcolo per il rimborso, l'IVA pagata dai predetti enti al lordo delle quote provvisorie di compartecipazione riconosciute alle Regioni a statuto ordinario in sostituzione dei trasferimenti soppressi (D.leg.vo n.56/2000).

E' infatti da evidenziare che la compartecipazione, fino a quando resta determinata in misura provvisoria, non prefigura una vera e propria fiscalità regionale (quale è quella attribuita alle regioni a statuto speciale), ma costituisce una mera sostituzione di trasferimenti statali.

L'articolo **8** prevede nel bilancio del Ministero degli affari esteri, l'istituzione di un fondo da ripartire, che, in analogia a quello introdotto dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è destinato a provvedere, nel corso della gestione ad eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi degli uffici all'estero.

Il successivo comma 3, dell'articolo 8 elimina la limitazione temporale, riferita all'anno 2003, per la determinazione dell'incremento della tariffa dei diritti consolari. Il comma 4, infine, estende temporalmente la destinazione del 10 % delle maggiori entrate all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in ragione del maggior impegno derivante dal semestre di presidenza italiana.

L'applicazione della norma non comporta oneri in quanto la dotazione del fondo viene alimentata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa per consumi intermedi della medesima unità previsionale di base nella quale viene allocato lo stesso fondo.

L'articolo **9** ridetermina in 3,5 milioni di euro e pone a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, riguardanti, rispettivamente, la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e le prestazioni di laboratorio per il controllo sanitario sull'attività sportiva.

CAPO II
ONERI DI PERSONALE

L'articolo **10,** al comma 1, determina le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato comprensive di quelle destinate alla contrattazione integrativa pari allo 0,2% in ragione d'anno.

Il comma 2 determina per il personale statale in regime di diritto pubblico le risorse per la corresponsione dei miglioramenti economici con la specifica indicazione di quelle destinate alle Forze armate e ai Corpi di polizia di cui al d.lgs.n. 195/95.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura dei rinnovi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono indicati al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP e costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h) della legge n. 468/78.

Il comma 4 conferma che gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico non statale sono posti a carico dei bilanci dei singoli enti. Alla relativa quantificazione provvedono i comitati di settore sulla base dei criteri previsti

per il personale delle amministrazioni dello Stato, indicato al comma 1, che costituiscono tetto massimo di crescita delle retribuzioni.

I commi 5 e 6 recano una particolare disciplina degli oneri contrattuali del biennio 2002-2003 e sono conseguenti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2003 con la quale è stato chiarito che l'incremento retributivo dello 0,99%, previsto dagli accordi del febbraio 2002 per il biennio 2002-2003, va riconosciuto anche al personale dei comparti delle regioni ed autonomie locali e della sanità. A tal fine, il predetto comma 5, prevede per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che i conseguenti maggiori oneri non sono ricompresi, a decorrere dal 2003, nel disavanzo finanziario previsto dal patto di stabilità interno ed infine, il comma 6 predispone, in deroga a quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, le risorse aggiuntive occorrenti per il riconoscimento del predetto beneficio al personale del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo **11** richiama il completamento del processo di riforma della Pubblica Amministrazione previsto dalla legge n.137/2002 e la conseguente razionalizzazione della struttura dei ruoli organici delle singole amministrazioni, avviata con l'art. 34 della legge n. 289/2002.

In particolare, i primi 3 commi, confermano anche per l'anno 2004 il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato seppure con l'introduzione di talune deroghe motivate da particolari esigenze di funzionalità dei servizi per le quali viene costituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Nell'ambito delle deroghe da autorizzare, previo esperimento delle procedure di mobilità, saranno prioritariamente valutate le esigenze relative alla sicurezza, alla difesa nazionale, al rispetto degli impegni internazionali, al settore della giustizia, al soccorso tecnico urgente ed alla protezione civile ed ai vincitori di concorsi già espletati.

Viene considerata prioritaria anche la posizione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno per consentire l'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi del personale dei ruoli della polizia di Stato.

Con il comma 4 , oltre ad individuare le categorie escluse dall'applicazione del divieto di assunzione, si precisa che, in attesa dei regolamenti attuativi della legge 21 dicembre 1999, n.508 , al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica si applica la disciplina autorizzatoria per le assunzioni nel comparto scuola.

In base al comma 5, per assicurare la concreta attuazione del D.L. 10 settembre 2003, n.253, l'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene aumentato di n. 50 unità da destinare al Dipartimento della protezione civile ponendo la relativa spesa a carico del fondo di cui al comma 2.

La disposizione del comma 6, nel confermare sostanzialmente quanto previsto dalla legge finanziaria 2003, individua la specifica disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel settore delle regioni e delle autonomie locali che abbiano rispettato il patto di stabilità e del comparto sanità. In particolare, sono consentite assunzioni, con alcune limitazioni, nella misura del 50% delle cessazioni verificatesi l'anno precedente, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa tra Governo, regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza Unificata.

La norma è volta a coinvolgere il sistema delle autonomie regionali e locali nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel quadro del patto di stabilità interno, senza essere lesiva degli spazi di autonomia costituzionalmente garantiti.

Analogamente per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono confermate le misure limitative per il contenimento della spesa sanitaria previste nella legge finanziaria 2003. Tali enti potranno assumere personale infermieristico e quello appartenente al ruolo sanitario entro il 50% delle cessazioni.

Il comma 7, in relazione alle limitazioni delle assunzioni previste per l'anno 2004, proroga di un anno i termini di validità delle graduatorie al fine di non vanificare le procedure concorsuali già svolte. Si è inoltre contemplata la possibilità di effettuare assunzioni, ferme restando le limitazioni e le procedure sin qui previste, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni.

Il comma 8 riguarda la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi fino al 31.12.2004 di particolari categorie di personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato o con altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile.

Il comma 9 è inteso a consentire alle amministrazioni, nei limiti e con le procedure fissati in via generale per le assunzioni, di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, con la conseguente immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo. Per i soggetti che non saranno assunti viene comunque assicurata la proroga dei rapporti in essere al 31 dicembre 2004.

Il comma 10 proroga, fino alla stessa data, le posizioni di comando del personale delle Poste Italiane S.p.A. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La norma del comma 11 è diretta a ribadire, per l'anno 2004, nel quadro generale delle azioni per il contenimento degli oneri di personale, i limiti di spesa, già previsti per l'anno 2003 (90% della media annua sostenuta nel triennio 1999-2001), per l'utilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con altre forme di flessibilità, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso comma. Viene altresì limitata la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello stato a quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003.

Il comma 12, richiamando i contenuti del decreto legge 9 maggio 2003, n.105, convertito con modifiche in legge 11 luglio 2003, n.170, è inteso ad attribuire, per l'anno 2004, alle Amministrazioni ivi individuate la facoltà di utilizzare le forme esterne di finanziamento (fondi derivanti da contratti con le Istituzioni comunitarie e internazionali, da contratti con le imprese nonché da Istituzioni nazionali) per porre in

essere rapporti di lavoro nelle forme ivi indicate (assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro a progetto).

Il comma 13 prevede per gli anni 2005-2006, la riduzione programmata del personale in servizio da realizzare per ciascuno dei predetti anni, in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2004, nonché la disciplina dei piani di cui all'art.19, comma 4, della legge n.448/2001 per le forze armate, i corpi di polizia ed i vigili del fuoco.

Il comma 14 dell'articolo 11 autorizza, per l'arma dei carabinieri, la spesa di 80 milioni di euro per il 2004, 190 milioni di euro per il 2005 e 300 milioni a decorrere dal 2006 a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari.

Il successivo comma 15 prevede che il Consiglio di Stato, i Tar, la Corte dei Conti nonché l'Avvocatura di stato possono utilizzare personale, in base volontaria, dipendente del Coni, alla fine di fare fronte a particolari esigenze di carattere amministrativo.

I primi tre commi dell'articolo **12** sono intesi a precisare la portata applicativa di taluni istituti di carattere economico (indennità di impiego operativo, assegno di confine, indennità di missione) in presenza di particolari fattispecie, allo scopo di evitare che a seguito del possibile consolidamento di recenti indirizzi giurisprudenziali si determinino maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 4 si riconosce al personale delle pubbliche amministrazioni, esclusi i dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparate, per i viaggi di missione o di servizio all'estero compiuti in aereo per conto e nell'interesse dell'Unione Europea il rimborso della spesa prevista per la classe economica. Si tratta quindi di una misura di razionalizzazione della spesa in quanto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, si renderà possibile una partecipazione più assidua presso gli Organismi comunitari.

I commi 1 e 2 dell' articolo **13** prevedono l'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga al quale vengono trasferite risorse finanziarie e umane già assegnate al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Vengono inoltre indicate le competenze del Dipartimento anche in linea con gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Con i successivi commi 3, 4 e 5 vengono, tra l' altro, individuate le risorse finanziarie e umane necessarie allo scopo.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo **14** prevedono misure di consolidamento del processo di razionalizzazione del personale docente avviato in applicazione dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante le seguenti disposizioni:

- comma 1: modifica dei parametri previsti dall'art. 459 del D.Lgs. n. 297/1994, in materia di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, finalizzata alla riduzione dei predetti istituti;
- comma 2: rafforzamento delle norme in materia di riconversione del personale soprannumerario previste dall'art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, nel senso di prevedere, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, anche corsi di specializzazione, oltre che abilitanti, per convertire docenti in esubero in docenti di sostegno;
- comma 3: trasferimento, anche d'ufficio, su posti di sostegno, dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili.

Il comma 4 individua la quota minima (10 per cento) delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 da destinare al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dall'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Il comma 5 stabilisce l'importo, pari a 90 milioni di euro, da destinare, a decorrere dall'anno 2004, all'avvio della riforma dei cicli scolastici prevista dalla legge n. 53/2003, individuandone gli specifici interventi.

Il comma 6 consente alle scuole la prosecuzione, per l'anno 2004, dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi (già svolti da lavoratori socialmente utili) esternalizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 78, comma 31, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Le due norme previste al comma 7 hanno lo scopo, rispettivamente, di integrare la normativa vigente in materia di contributi alle famiglie che scelgano di avvalersi dell'offerta educativa delle scuole paritarie e di armonizzare le disposizioni vigenti in materia di tasse scolastiche per gli alunni frequentanti la prima classe delle scuole secondarie superiori.

CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni recate dall'articolo **15** definiscono per l'anno 2004 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la complessiva somma di 694,66 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 557,01 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; per 137,65 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

L'articolo **16**, comma 1, stabilisce che, nei limiti delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza. Tale

istituto è concepito, come uno strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale ed è destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

Il comma 2 prevede che al finanziamento del reddito di ultima istanza, per il triennio 2004-2006, concorra il gettito (al netto della componente fiscale) di un contributo di solidarietà del 3 % sulle pensioni di importo superiore a30 volte l'importo previsto dall'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (516,46 euro nel 2002, rivalutato annualmente secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo 38). L'importo che si applica sulla somma dei trattamenti pensionistici obbligatori ed integrativi (limitatamente ai fondi integrativi a prestazione definita) percepiti dal pensionato, è pari per il 2003 a 205,097 euro annui.

Il comma 3 stabilisce che le modalità attuative dell'articolo in esame siano stabilite con decreto interministeriale.

L'articolo **17** prevede per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria.

L'articolo **18** è diretto ad elevare a euro 500 mensili l'importo dell'assegno vitalizio, attualmente pari a euro 288,17, previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei soggetti già beneficiari dell'assegno, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, vittime del dovere e loro superstiti.

CAPO IV
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

SEZIONE I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE COMUNICAZIONI

L'articolo **19** dispone, al comma 1, la concessione, già prevista per il 2003 dal comma 1, dell'art 89 della legge n. 289/2002, di un contributo per il 2004 pari a 150 euro in favore di ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB).

Al comma 2, analogamente a quanto già disposto dall'art. 22 della legge n. 57/2001 è previsto un contributo pari a 75 euro in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.

Con i commi 3 e 4 sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 2.

Il comma 5 dell'articolo in questione dispone un incremento del finanziamento di cui all'art. 52, comma 18, della legge n. 448/2001, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 al fine di sostenere l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale.

Al comma 6 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni ed il Centro di produzione S.p.A. allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

La disposizione di cui al comma 7 è volta espressamente a consentire all' Amministrazione finanziaria la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati dei

cittadini possessori anche potenziali di apparecchi radiotelevisivi per l'effettuazione delle attività in materia di riscossione del canone di abbonamento.

Tale norma, in coerenza con l'orientamento espresso dall'Autorità Garante, consente il trattamento dei dati personali anche senza il consenso degli interessati che, nell'ottica di un bilanciamento degli interessi, non può ritenersi prevalente sul trattamento dei dati finalizzati alla riscossione di un tributo quale è il canone di abbonamento.

Conseguentemente, viene abrogato l'istituto del cd. suggellamento dell'apparecchio ricevente – non presente nella legislazione europea - e le relative modalità operative per l'effettuazione dell'operazione.

L'articolo **20**, comma 1, autorizza la spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per finanziare il Fondo per i progetti strategici nel settore informatico, diffondere e sviluppare la società dell'informazione nel Paese.

Il comma 2 rinnova la disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale, istituito dall'articolo 27 della 289/2002 denominato "PC ai giovani" e destinato alla copertura delle spese di progetto inerenti l'incentivazione, l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitale, estendendo l'incentivo anche ai giovani che compiono sedici anni nel corso del 2004.

Nell'ambito della strategia di sviluppo della società dell'informazione, il comma 3 concede, ai docenti di ogni ordine e grado delle scuole pubbliche, anche non di ruolo nonché al personale docente presso le università statali, benefici in termini di costo e rateizzazione per l'acquisto di computer portatili, previa indagine di mercato finalizzata alla individuazione della migliore offerta.

Il comma 4 autorizza la spesa di due milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2004-2006, per il proseguimento degli studi ed il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale sull'applicazione del voto elettronico in sede di consultazioni elettorali.

La modifica di cui al comma 5 consente il trasferimento all'ASI delle risorse assegnate all'ENAV dalla legge 29 gennaio 2001, n.10, per il programma "Sistema Satellitare di navigazione globale GNSS 2 – Galileo".

L'articolo **21** prevede l'istituzione del Collegio, d'Italia, fondazione, con lo scopo di promuovere l'arte e la cultura.

SEZIONE II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL MADE IN ITALY

L'articolo **22,** comma 1, destina una quota pari al 30% delle disponibilità recate dall'articolo 4 della legge n.499/1999, al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali aventi natura corrente.

Il comma 2 estende il novero delle attività antincendi boschivi previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.68, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 2002, n.118.

I commi 3 e 4 trasferiscono al bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali le risorse derivanti da finanziamenti revocati dal CIPE ed accertate al 31 dicembre di ogni anno per essere assegnate al finanziamento di nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca nonché di sostegno della filiera agroalimentare.

Il comma 5 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la sospensione per non più di dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole in presenza di situazioni eccezionali, calamità naturali ed emergenze di carattere sanitario.

I commi 6 e 7 estendono l'applicazione dei commi 15 e 17, dell'articolo 116 della legge n.388/2000, concernenti, rispettivamente, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali maggiorati di 2,5 punti, e la rateizzazione fino

a trentasei mesi alle imprese agricole che versino nelle situazioni eccezionali di cui al comma 5.

L'articolo **23**, commi 1 e 2 stabilisce che nell'attesa dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n.131 e 7 marzo 2003, n..38, gli interventi per il settore ittico sono posti in essere dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome nei limiti delle rispettive competenze alla luce della recente normativa. Entro il 28 febbraio 2004 viene approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo **24**, al fine di proseguire gli interventi di recupero delle risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale, autorizza limiti d'impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dall'anno 2006. E' istituito il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico che comprende una serie di azioni tra le quali quelle previste nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque. Agli interventi previsti nel predetto Programma, è data massima priorità in relazione all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

L'articolo **25**, prevede la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali di acquistare dall'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – le partecipazione da questo possedute nella società per azioni "BUONITALIA" esercitando nel contempo i diritti dell'azionista.

L'articolo **26** prevede il trasferimento delle risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alle delibere CIPE n.90/2000 e n. 62/2002 all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

L'articolo **27** assoggetta a tutela penale l'importazione e la commercializzazione di prodotti in violazione della denominazione d'origine.

L'articolo **28** prevede l' istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane, di una centrale operativa ed un banca dati per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalita' antifrode.

I commi 1 e 2 dell' articolo **29** stabiliscono la possibilità di sottoscrivere convenzioni per la raccolta di una banca dati multimediale di quelli che possono essere gli elementi caratteristici idonei ad identificare i prodotti da tutelare

I commi 1 e 2 dell'articolo **30** prevedono l'istituzione dello sportello unico doganale per semplificare operazioni di importazione ed esportazione concentrando tutte le istanze inviate anche in via telematica ed inoltrandole alle amministrazioni interessate. Con i successivi commi 3 e 4, oltre a precisare che dall'iniziativa non derivano oneri aggiuntivi per lo stato, si stabilisce che con DPCM vengono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per l'assolvimento delle operazioni doganali.

L'articolo **31** stabilisce, al fine di contenere la spesa pubblica, la possibilità di concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero per ospitare rappresentanze diplomatiche.

L'articolo **32** , comma 1, reca l'istituzione presso il Ministero delle attività produttive di un Fondo, con una dotazione complessiva nel triennio 2004-2006 pari a 125 milioni di euro, destinato a finanziare campagne di promozione straordinaria del made in Italy anche attraverso la creazione di un apposito marchio.

I commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, le modalità di istituzione ed uso del marchio nonchè la tutela penale in caso di uso illecito dello stesso.

L'articolo **33**, comma 1, autorizza, nel triennio 2004-2006, la spesa di 20 milioni di euro per finanziare l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy da istituirsi in collaborazione tra il ministero delle attività produttive e la società E.U.R. S.p.A.

L'articolo **34** istituisce il Comitato nazionale anti-contraffazione presso il Ministero delle attività produttive per il monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

L'articolo **35** istituisce presso l'ICE o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, appositi uffici con compiti di consulenza e monitoraggio in materia di tutela del marchio made in Italy, di assistenza legale alle imprese nella registrazione, nella lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale dei marchi, allo scopo autorizzando la spesa complessiva per ciascun anno del triennio 2004-2006 di euro 5 milioni.

L'articolo **36** definisce le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale specificandone le caratteristiche ed introduce il nuovo elemento, non codificato nella legislazione nazionale, di di concetto di "merce contraffatta". E sostanzialmente la trasposizione in norma italiana del combinato disposto delle norme comunitarie in materia di contraffazione.

L'articolo **37** reca modifiche alla normativa vigente in materia di proprietà industriale, al fine al fine di includervi anche la tutela del design italiano.

L'articolo **38**, commi 1 e 2, stabilisce che il Ministero delle attività produttive dispone, con l'assenso dell'autorità giudiziaria, il sequestro e talvolta la distruzione, di merci il cui uso violi un diritto di proprietà intellettuale.

L'articolo **39** , comma 1, prevede l'incremento del Fondo previsto dalla legge n.949/1952 per consentire l'attivazione dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n.57 e permettere, attraverso il procedimento previsto da tale ultima normativa, un adeguato sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane e dei consorzi export ad esse collegati, favorendone i programmi di penetrazione commerciale.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate modalità, condizioni e forme tecniche dei processi e delle attività anzidette.

SEZIONE III
ALTRI INTERVENTI

L'articolo **40** intende sostituire gradualmente l'intervento dello Stato finalizzato a supportare le popolazioni colpite da calamità naturali con contributi per il ripristino degli edifici privati danneggiati mediante l'obbligo di estensione delle nuove polizze assicurative antincendio al rischio per calamità naturali.

Vengono esclusi da tale obbligo alcuni casi limite quali i percettori di redditi inferiori ad un tetto da stabilirsi in via regolamentare che comunque verranno ristorati - a carico dello Stato – nei danni subiti pur senza aver contratto la predetta polizza assicurativa.

Pertanto la disposizione è volta nel tempo a diminuire la pressione sul bilancio dello,stato, dovuta a contributi erogati ai privati a seguito degli eventi calamitosi.

E' in ogni caso previsto che il ristoro dei danni per i casi di eccezione alla regola assicurativa potrà avvenire per mezzo dei consorzi assicurativi nell'ambito delle risorse che saranno finalizzate allo scopo con appositi provvedimenti.

Tale disciplina verrà in via regolamentare gradualmente applicata alle vecchie polizze antincendio dei fabbricati.

L'articolo **41** prevede l'istituzione di un fondo per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi da aziende ed istituti di credito a favore di studenti capaci e meritevoli per il finanziamento degli studi.

Il Fondo, la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, viene gestito dalla società Sviluppo Italia.

L'articolo **42** disciplina i tempi e le modalità di pagamento, a carico di Sviluppo Italia SpA nella misura del 50%, di crediti in sofferenza o in contenzioso che si intenderà estinto per cessazione della materia da contendere a pagamento avvenuto.

L'articolo **43** istituisce un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, per sostenere programmi di attuazione di accordi sindacali o statuti societari. Nei successivi commi 2, 3 e 4 viene indicato che alla gestione del predetto Fondo provvede un Comitato paritetico composto da 10 esperti. Viene prevista inoltre la stesura di un relazione annuale con esiti del monitoraggio sull'utilizzo del predetto Fondo.

L'articolo **44** introduce una deroga, rispetto alla normativa vigente, regolamentata dall'articolo 24 dalla legge finanziaria per l'anno 2003 per l'acquisto di beni e servizi da parte della Consip SpA, a favore delle infrastrutture cui fa riferimento la legge 443/2001, concernente "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

L'articolo **45** proroga di un anno la durata della fase di transizione entro la quale gli enti locali debbono definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, al fine di raggiungere la piena copertura dei costi.

L'articolo **46** proroga al 30 ottobre 2005 il termine indicato dall'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo n.372/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" per l'espletamento delle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

SEZIONE IV
AREE SOTTOUTILIZZATE

L'articolo **47** prevede il rifinanziamento per l'anno 2007, pari a 2.200 milioni di euro del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo **48** detta disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche stabilendo che per le infrastrutture che presentino un potenziale ritorno economico, le richieste di assegnazione di risorse al CIPE debbano essere contestualmente accompagnate da una relazione che illustri l'analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario che evidenzi le risorse utilizzabili ed i proventi ricavabili.

Vengono individuati nella Infrastrutture S.p.A., nella Cassa Depositi e Prestiti e nella BEI i soggetti autorizzati al finanziamento delle opere finalizzandone prioritariamente i proventi al rimborso dei predetti finanziamenti, viene sancita la non esperibilità di azioni creditizie da parte di soggetti diversi dal finanziatore i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalle opere in argomento.

Anche l'articolo **49** nel dettare disposizioni in materia di infrastrutture impone all'esecutore dei lavori la costituzione di apposita garanzia fidejussoria nella misura pari al 10 % dell'importo dei lavori stessi, e definisce le modalità con cui il Registro italiano dighe approva i progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione comprese le condotte forzate.

SEZIONE V

INVESTIMENTI VARI

L'articolo **50**, comma 1, autorizza i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, per il rifinanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Il comma 2 stabilisce che limiti di impegno a carico delle Amministrazioni pubbliche costituiscono concorso al sostenimento degli oneri finanziari per interventi da realizzare.

Il comma 3 estende, ai mutui ed alle operazioni finanziarie stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge, quanto stabilito dal precedente comma 2.

L'articolo **51** disciplina ai commi 1 e 2 il riconoscimento di un credito d'imposta, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione, pari al 10 % della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata nell'anno 2004.

Con i successivi commi vengono specificati i criteri per inclusione o l'esclusione di alcune tipologie di spesa al fine della concessione del credito d'imposta nonché la relativa disciplina fiscale.

L'articolo **52** prevede l'istituzione di un fondo speciale presso l'Istituto per il credito sportivo con una dotazione pari al tre per cento lordo degli incassi dei concorsi pronostici da parte del CONI, per la concessione di contributi sugli interessi dovuti per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali o con altre aziende di credito.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

L'articolo **53** proposto è volto, nel suo insieme, a razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'iter operativo di realizzazione delle operazioni di dismissione di titoli azionari detenuti dallo Stato, garantendo - nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione - maggiore flessibilità nella definizione delle relative modalità di cessione, avuta presente la continua evoluzione delle tecniche normalmente in uso nei mercati finanziari più avanzati.

La norma proposta, inoltre, consente di assicurare alle operazioni di vendita realizzate dallo Stato la necessaria rapidità di esecuzione che il mercato finanziario oggi impone, in particolare per quanto attiene ai titoli già quotati nei mercati regolamentati nonché di favorire la selezione delle migliori professionalità esistenti a supporto delle diverse operazioni (anche per quanto attiene agli atti propedeutici alla vendita).

In particolare, si conferma la responsabilità nell'individuazione delle procedure di dismissione in capo al Governo, ma si consente di individuare la modalità di cessione più appropriata nell'ambito delle opzioni attualmente in essere nel mercato finanziario (non limitando la scelta unicamente tra l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta), fermo restando che la procedura individuata sia tale da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel rispetto di questi principi la norma si propone, poi, di assicurare massima flessibilità operativa e contenimento dei costi, [in particolare] per la dismissione di partecipazioni minori, ossia non di controllo e di valore contenuto;

Inoltre si prevede un iter semplificato nella procedura di scelta delle modalità di vendita di titoli azionari di public utilities già quotate in mercati regolamentati

nazionali o comunitari, qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali, ossia qualora il metodo di alienazioni assicuri, di per sE'[e], l'auspicata ulteriore diffusione dell'azionariato.

Il testo, poi, rende maggiormente chiare e snelle le procedure di affidamento di incarichi nell'ambito di processi volti alla dismissione delle partecipazioni. In particolare si conferma il divieto di affidare ai soggetti incaricati della valutazione, la guida dei consorzi di collocamento e si prevede la possibilità – e non l'obbligo come in precedenza indicato - che tali soggetti partecipino agli stessi consorzi.

Il testo, inoltre, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n.409, [si] prevede che i titoli ivi citati possano essere anche rimborsati in cassa (c.d. titoli "soft mandatory"), ampliando in questo modo, in coerenza con quanto si va affermando sui mercati finanziari, gli strumenti di privatizzazione disponibili.

Da ultimo, il testo chiarisce i criteri di scelta del valutatore in offerte secondarie di titoli già quotati in mercati regolamentati (ossia dove il mercato già esprima un prezzo), (qualora il prezzo di collocamento risulti inferiore a quello dell'offerta iniziale).

TITOLO IV
NORME FINALI

Con l'articolo **54** vengono quantificate al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennale 2004-2006 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di

impostazione di tale tabella, negli allegati n.1 e 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2003.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2004-2006 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F, che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte.

Nell'allegato n.5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanta riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi si spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella

Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

Il comma 7 prevede l'indicazione nell'allegato 1 alla presente legge, delle misure correttive degli effetti finanzia di di leggi di spesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i -quater della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 8 prevede nell'allegato 2 l'indicazione analitica delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti confluiti nel fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge n.448/2001.

L'articolo **55** detta disposizioni in materia di copertura finanziaria.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per le misure di sostegno ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per le modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, per norme in materia di conflitto di interessi, per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al traffico aereo, per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto, per l'istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma, per la sistemazione di regolazioni debitorie del Policlinico Umberto I, per norme in materia di procreazione assistita, per disposizioni in materia di cambiali finanziarie, per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, per interventi a sostegno dell'Auditorium di Roma e per norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, per le acque reflue (Santa Sede), per interventi vari per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i debiti al 31-12-2000 ex Ministero delle Finanze, per le politiche comunitarie e per le pensioni FF.SS.

MINISTERO DELL 'ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dal piano informazione per il contenimento energetico , per le armi chimiche ed altri interventi .

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è finalizzato all'aumento della indennita' di disoccupazione e per l'assegno per il secondo figlio e successivi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la ratifica della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione Europea, la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12/1941 e disposizioni per la Corte di Cassazione, la nomina dei componenti supplenti del tribunale superiore delle acque pubbliche, l'Eurojust, la delega al governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria e per interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, per l'Agenzia Mondiale Antidoping , per la delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali e misure di sostegno dell'occupazione , per l'internazionalizzazione delle imprese , per disposizioni in materia di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per altri interventi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per le disposizioni in materia di societa' e associazioni sportive dilettantistiche, per interventi a sostegno dell'Auditorium di Roma nonche' per l'attuazione

delle disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e la costituzione della societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.P.A.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per le modifiche alla legge n. 752/1985 in materia di coltivazione e commercio dei tartufi, per disposizioni in materia di personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per interventi vari.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, per la ratifica della convenzione UNEP, per il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, per interventi per i parchi, nonche' per ratifiche ed interventi vari.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento si rende necessario per gli oneri derivanti dalle proroghe fiscali, per la sostituzione del personale delle Capitanerie di porto e per interventi vari.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L' accantonamento si rende necessario per dare attuazione alla normativa concernente le televisioni private.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è preordinato per il servizio obbligatorio di leva , per la computabilita' dell'indennita' di posizione ai fini della buonuscita della dirigenza militari, ed altri interventi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento si rende necessario, per il corpo forestale dello Stato, per la legge sulla montagna e isole minori ed altri interventi.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

L' accantonamento è preordinato per gli interventi a sostegno della fondazione del Teatro dell' Opera di Roma.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per la procreazione assistita, per la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati , per borse di studio per i medici

specializzandi, per la prevenzione dei tumori, per il centro emergenze salute pubblica e relativo personale, per progetti di ricerca Italia- USA, per incentivi per la ricerca farmaceutica, per l' Istituto nazionale di genetica molecolare, per il centro nazionale trasfusione sangue, per il centro regionale sangue, per il centro nazionale trapianti, per il centro di riferimento interregionale trapianti, per il progetto I.P.O.C.M. e per la campagna vaccinazione contro bluetongue.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è rivolto a consentire l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi , per i lavori della Metropolitana di Roma, per contributi straordinari alla Regione Lombardia ed alle province interessate al sistema pedemontano, per interventi nelle città metropolitane e d'arte, per l'Ospedale del futuro, per la definizione di rapporti finanziari con la regione Sicilia , per interventi vari in materia di beni e attività culturali, per lo sport, l' università la ricerca, lo sviluppo dell'arte, dello spettacolo – ARCUS Spa, per un contributo straordinario all'unione italiana ciechi, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e a favore del Coni servizi Spa.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento si rende necessario per il riordino e la riforma del settore energetico , per l'internazionalizzazione delle imprese , per la cooperazione internazionale progetti di ricerca, per i contenimenti dei consumi energetici P.A., per i centri di sviluppo dell'imprenditorialità e per lo sviluppo della tutela ambientale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi a favore dell' Universita' di Messina, di Cassino e dell' Università Pontina nonche' per l'attuazione di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport , l' universita' e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo –Arcus- S.p.a.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento e' preordinato a realizzare interventi per i beni e le attività culturali, lo sport , l' universita' e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte,della cultura e dello spettacolo – Arcus- S.p.a.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato all'attuazione della delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione in materia ambientale nonche' al finanziamento di opere pubbliche per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e per le ratifiche ed interventi vari.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione del collegamento tra i porti di Termini-Imerese e di Palermo, per le opere edilizie dell' università di Urbino, per l'attuazione delle disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo –Arcus S.p.a, nonche' per finanziamenti di opere pubbliche e per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi urgenti alla tutela e alla salvaguardia dell'architettura rurale.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare la realizzazione di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo –Arcus S.p.a , per la tutela e la salvaguardia dell'architettura rurale , per la biblioteca digitale italiana, per il programma Universiadi di Torino 2004-2007, per il piano pluriennale dell'archeologia, per il completamento della sede del Centro Documentazione e valorizzazione arti contemporane e per la ristrutturazione e/o acquisto beni immobili di interesse storico artistico, destinati a sedi museali, archivi di stato, biblioteche e teatri..

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per interventi a favore del Policlinico Umberto I di Roma nonché per interventi per i beni e le attività culturali, lo sport , l' universita' e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo – Arcus – S.p.a, per l'istituto mediterraneo di ematologia, per l'istituto nazionale di genetica molecolare. e per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2004-2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3. – VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2004 PER IL RIFINANZIAMETO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA d, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL1988)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(art. 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

Allegato 1

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - CAP.2195)	27.358	-	27.358	27.358	27.358
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CAP.2192)	14.742	-	14.742	14.742	14.742
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	22.768	-	22.768	22.768	22.768
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	11.026	-	11.026	11.026	11.026
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	50.000	-	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO					
- ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	383.315	116.685	500.000	-	-
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	25.823	-	25.823	25.823	25.823
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	149.235	-	149.235	149.235	149.235
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	480.119	-	480.119	480.119	480.119
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	-	286	286	286

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.					
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	154.937	-	154.937	154.937	154.937
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	92.962	10.332	103.294	103.294	103.294
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.					
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	46.198	-	46.198	46.198	46.198
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	472.733	83.151	555.884	555.884	555.884
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707)	11.820	-	11.820	11.820	11.820
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.					
- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	221.633	2.000	223.633	223.633	223.633
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.					
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	18.710	-	18.710	18.710	18.710
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613	2.214	-	2.214	2.214	2.214
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	10.018	-	10.018	10.018	10.018

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:					
- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	10.173	-	10.173	10.173	10.173
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMINICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	22.768	-	22.768	22.768	22.768
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .					
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	-	902.500	902.500	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.					
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.554	-	4.554	4.554	4.554
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA					
- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	119.239	-	119.239	119.239	119.239
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.					
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)	1.753	-	1.753	1.753	1.753
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)	125.425	125.000	250.425	250.425	250.425
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)	13.706	-	13.706	13.706	13.706

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"					
(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	4.650	-	4.650	4.650	4.650
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)					
(6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAPP.3901 ,3902 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - CAP.7777;)	211.970	-	211.970	211.970	211.970
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO)					
(6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779;)	428.014	-	428.014	428.014	428.014
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE)					
(6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781;)	528.820	-	528.820	528.820	528.820
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE)					
(6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775;)	2.316.310	-	2.316.310	2.316.310	2.316.310
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997					
(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)	317.828	-	317.828	317.828	313.246
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.					
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALIAMMINISTRATIVI REGIONALI.					
(3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170)	156.738	-	156.738	156.738	156.738
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI					
(4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	10.329	-	10.329	10.329	10.329
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).					
- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE					
(3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)	154.937	-	154.937	154.937	154.937
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA					
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.					
(4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)	5.000	-	5.000	5.000	5.000

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.098	-	4.098	4.098	4.098
	6.632.209	1.239.668	7.871.877	6.469.377	6.464.795
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	22.768	-	22.768	22.768	22.768
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	25.171	-	25.171	24.171	24.171
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)	201.419	-	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280	28.968	6.000	34.968	34.968	34.968
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO					
- ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)	106.784	5.000	111.784	111.784	111.784
- ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)	61.534	11.500	73.034	73.034	73.034
	446.644	22.500	469.144	468.144	468.144
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.					
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)	2.277	-	2.277	2.277	2.277

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.					
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)	2.277	-	2.277	2.277	2.277
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.					
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)	1.215.333	-	1.215.333	1.215.333	1.215.333
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)					
- ART. 70 COMMA 8: FONDO ASILI NIDO (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - CAP.1771)	-	-	-	-	-
	1.219.887	-	1.219.887	1.219.887	1.219.887
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:					
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768)	5.678	-	5.678	5.678	5.678
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160	137	-	137	137	137
	5.815	-	5.815	5.815	5.815
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE					
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.732	400	3.132	3.132	3.132
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	2.559	-	2.559	2.559	2.559

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	944	-	944	944	944
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	273	-	273	273	273
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2163 ,2164 ,2165 ,2166 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	546.516	70.000	616.516	616.516	616.516
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTELA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.733	-	2.733	2.733	2.733
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163	9.960	-	9.960	9.960	9.960
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.968	-	4.968	4.968	4.968
LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2210)	-	2.582	2.582	2.582	2.582
	570.685	72.982	643.667	643.667	643.667
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA					
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.8973)	4.648	-	4.648	4.648	4.648
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (25.1.2.9 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.5547)	7.830	-	7.830	7.830	7.830

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.					
(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	-	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990					
(25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.5496)	121.724	-	121.724	121.724	121.724
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.					
(25.1.2.4 - Universita' ed istituti non statali - CAP.5502)	104.149	10.000	114.149	114.149	114.149
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI					
(25.1.2.7 - Diritto allo studio - CAP.5517)	124.208	20.000	144.208	144.208	144.208
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.					
- ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.					
(25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.5507)	6.235.000	160.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
-25.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP.5483	18.500	-	18.500	18.500	18.500
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.					
(4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1722)	198.732	-	198.732	198.723	198.723
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA					
(25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP.8922)	1.638.705	-	1.638.705	1.638.705	1.638.705
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.					
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI					
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8967)	30.987	-	30.987	30.987	30.987
	8.484.856	190.000	8.674.856	8.674.847	8.674.847
MINISTERO DELL'INTERNO					
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO					
(5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)	24.842	-	24.842	24.842	24.842

02/10/2003 14:15

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)	19.873	-	19.873	19.873	19.873
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815;)	3.378	-	3.378	3.378	3.378
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286	122	-	122	122	122
	48.215	-	48.215	48.215	48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO					
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (5.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP.2754 ,2756)	47.696	-	47.696	47.696	47.696
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (4.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2068 ,2069)	248	-	248	248	248
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2251	53.672	5.000	58.672	58.672	58.672
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.1550 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.7240;)	83.216	10.000	93.216	93.216	93.216
	184.832	15.000	199.832	199.832	199.832

02/10/2003 14:15

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	4.968	-	4.968	4.968	4.968
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA -6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719	1.495	-	1.495	1.495	1.495
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2032	409	-	409	409	409
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)	727	-	727	727	727
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	48.441	15.000	63.441	63.441	63.441
LEGGE N.431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	246.010	-	246.010	246.010	246.010
	302.050	15.000	317.050	317.050	317.050
MINISTERO DELLA DIFESA					
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: - ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1253)	45.460	-	45.460	45.460	45.460
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.4840)	16.147	-	16.147	16.147	16.147
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352	-	910	910	910	910

02/10/2003 14:15

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAPP.1360 ,1367 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;)	1.822	12.978	14.800	14.800	14.800
LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)					
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354)	4.394	-	4.394	4.394	4.394
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345)	68	-	68	68	68
	67.891	13.888	81.779	81.779	81.779
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:					
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA -2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413/P ,1414 ,1415 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.1467; 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482	22.358	8.000	30.358	30.358	30.358
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200	5.641	-	5.641	5.641	5.641
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - CAP.2083)	19.377	-	19.377	19.377	19.377
	47.376	8.000	55.376	55.376	55.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)	2.732	-	2.732	2.732	2.732

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1942 ,1943)	4.556	1.500	6.056	6.056	6.056
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.1381 ,1382 ; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.3191 ,3192 ,3193 ,3194 ,3195 ; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8501 ,8502 ; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP.3460 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8641 ,8642 ,8643 ,8645)	500.000	-	500.000	500.000	500.000
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)	967	-	967	967	967
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)	3.188	-	3.188	3.188	3.188
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100	35.626	-	35.626	33.248	33.248
	547.069	1.500	548.569	546.191	546.191
MINISTERO DELLA SALUTE					
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320)	18.631	1.000	19.631	19.631	19.631
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP.3453)	34.408	59	34.467	34.467	34.467
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392)	186.809	20.000	206.809	206.809	206.809
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443/P)	91.070	-	91.070	91.070	91.070
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.3447)	68.302	-	68.302	68.302	68.302

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2004			2005	2006
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412	6.400	-	6.400	6.400	6.400
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)	2.335	800	3.135	3.135	3.135
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)	5.829	-	5.829	5.829	5.829
	413.784	21.859	435.643	435.643	435.643
TOTALE GENERALE	18.971.313	1.600.397	20.571.710	19.165.823	19.161.241

02/10/2003 14:16

ALLEGATO N. 2

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2004-2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA				
(3.1.5.19 Consiglio superiore della magistratura CAP.2195)	-	-	-	-
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO				
(3.1.5.18 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro CAP.2192)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(3.1.2.11 Consob CAP.1560)	-	-	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"				
(12.1.2.15 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione CAP.5217)	-	-	-	-
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale CAP.3026)	-	-	-	-
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO				
- ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE				
(4.1.5.2 Altri fondi di riserva CAP.3003)	116.685	116.685	-494.895	-494.895
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
(3.2.3.29 Accordi ed organismi internazionali CAP.7256)	-	-	-	-
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,				
(3.1.2.27 Istituto Nazionale di Statistica CAP.1680)	-	-	-	-
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				
- 3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria CAP.2183	-	-	-	-
- 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria CAP.7442	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988				
(3.1.2.8 Ferrovie dello Stato CAP.1539)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7446/P	-	-	-	-
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC.				
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7446/P	10.332	10.332	10.332	10.332
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.				
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
(3.1.5.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.2184)	-	-	-	-
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE				
(3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7447)	83.151	83.151	83.151	83.151
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.				
- ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A..				
(3.1.2.33 Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione CAP.1707)	-	-	-	-
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.				
- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI				
(3.1.5.10 Corte dei Conti CAP.2160)	2.000	2.000	2.000	2.000
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.				
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.				
(3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici CAP.1702)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1613)	-	-	-	-
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI				
(3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy CAP.1733)	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:				
- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE)				
(2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali CAP.1321)	-	-	-	-
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMINICAZIONI E RADIOTELEVISIVO.				
(3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni CAP.1575)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .				
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA)				
(4.1.2.1 Fondo Sanitario Nazionale CAP.2701)	902.500	902.500	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.				
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.				
(3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo CAP.1723)	-	-	-	-
LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA				
- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.				
(3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale CAP.2185)	-	-	-	-
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.				
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(3.2.3.38 SVIMEZ CAP.7330)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura CAP.1525)	125.000	125.000	125.000	125.000
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(12.1.2.12 FORMEZ CAP.5200)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"				
(6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanze CAP.3935)	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO A: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)					
- 6.1.2.9 Agenzia del Demanio	CAP.3901	-	-	-	-
	CAP.3902	-	-	-	-
- 6.2.3.5 Agenzia del Demanio	CAP.7777	-	-	-	-
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO B: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO)					
- 6.1.2.10 Agenzia del Territorio	CAP.3911	-	-	-	-
	CAP.3912	-	-	-	-
- 6.2.3.6 Agenzia del Territorio	CAP.7779	-	-	-	-
- ART. 70 COMMA 2 PUNTO C: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE)					
- 6.1.2.11 Agenzia delle Dogane	CAP.3920	-	-	-	-
	CAP.3921	-	-	-	-
- 6.2.3.7 Agenzia delle Dogane	CAP.7781	-	-	-	-
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE)					
- 6.1.2.8 Agenzia delle Entrate	CAP.3890	-	-	-	-
	CAP.3891	-	-	-	-
- 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate	CAP.7775	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997					
(3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri	CAP.2115)	-	-	-	-
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.					
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALIAMMINISTRATIVI REGIONALI.					
(3.1.5.11 Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali	CAP.2170)	-	-	-	-
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI					
(4.1.2.14 Interventi diversi	CAP.2820)	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).					
- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE					
(3.1.5.9 Previdenza complementare	CAP.2156)	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA					
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.					
(4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome	CAP.7513/P	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.					
(12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CAP.5223)	-	-	-	-
		1.239.668	1.239.668	-274.412	-274.412
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					
(3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercato	CAP.2275)	-	-	-	-
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO					
(3.1.2.2 Ente Nazionale Italiano per il Turismo	CAP.2270)	-	-	-	-
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .					
(4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente	CAP.7630)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2280)	6.000	6.000	6.000	6.000
LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO					
- ART. 8: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE					
(5.1.2.2 Istituto Commercio Estero	CAP.5101)	5.000	5.000	5.000	5.000
- ART. 8 COMMA 1: CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE.					
(5.1.2.2 Istituto Commercio Estero	CAP.5102)	11.500	11.500	11.500	11.500
		22.500	22.500	22.500	22.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.					
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.					
(3.1.2.19 Vigilanza sui fondi pensione	CAP.1990)	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.				
(2.1.2.5 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1395)	-	-	-	-
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI				
(3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali CAP.1711)	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 70 COMMA 8: FONDO ASILI NIDO				
(3.1.2.2 Protezione e assistenza sociale CAP.1771)	-	-	-	-
	-	-	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
(4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti CAP.1768)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1160)	-	-	-	-
	-	-	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE				
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO				
(9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP.2201)	400	400	400	400
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966				
(16.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.4131)	-	-	-	-
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974				
(13.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP.3749)	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'					
(15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali	CAP.4052)	-	-	-	-
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.					
- 9.1.1.0 Funzionamento	CAP.2150	-	-	-	-
	CAP.2152	-	-	-	-
	CAP.2153	-	-	-	-
	CAP.2160	-	-	-	-
	CAP.2161	-	-	-	-
	CAP.2162	-	-	-	-
	CAP.2163	-	-	-	-
	CAP.2164	-	-	-	-
	CAP.2165	-	-	-	-
	CAP.2166	-	-	-	-
	CAP.2168	-	-	-	-
	CAP.2169	-	-	-	-
	CAP.2170	-	-	-	-
- 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo	CAP.2180	23.000	23.000	23.000	23.000
	CAP.2181	23.000	23.000	23.000	23.000
	CAP.2182	24.000	24.000	24.000	24.000
	CAP.2183	-	-	-	-
	CAP.2184	-	-	-	-
	CAP.2195	-	-	-	-
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTELA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA					
- 15.1.2.2 Collettivita' italiana all'estero	CAP.4061	-	-	-	-
	CAP.4063	-	-	-	-

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1163)	-	-	-	-
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.				
(20.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali CAP.4534)	-	-	-	-
LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO				
(9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP.2210)	2.582	2.582	2.582	2.582
	72.982	72.982	72.982	72.982
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO				
(25.2.3.4 Accordi internazionali per la ricerca scientifica CAP.8973)	-	-	-	-
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(25.1.2.9 Altri interventi per le Universita' statali CAP.5547)	-	-	-	-
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(7.1.2.3 Interventi diversi CAP.2193)	-	-	-	-
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990				
(25.1.2.3 Piani e programmi di sviluppo dell'universita' CAP.5496)	-	-	-	-
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.				
(25.1.2.4 Universita' ed istituti non statali CAP.5502)	10.000	10.000	10.000	10.000
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				
(25.1.2.7 Diritto allo studio CAP.5517)	20.000	20.000	20.000	20.000
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 5 COMMA 1: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.				
(25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle Universita' statali CAP.5507)	160.000	160.000	160.000	160.000

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(25.1.2.1 Ricerca scientifica CAP.5483)	-	-	-	-
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.				
(4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola CAP.1722)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA				
(25.2.3.1 Ricerca scientifica CAP.8922)	-	-	-	-
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica CAP.8967)	-	-	-	-
	190.000	190.000	190.000	190.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO				
(5.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.2674)	-	-	-	-
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO				
(3.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.1916)	-	-	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
- 5.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.2668	-	-	-	-
- 5.1.1.4 Potenziamento CAP.2815	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI				
(2.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1286)	-	-	-	-
	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE				
- 5.1.2.1 Difesa del mare CAP.2754	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
	CAP.2756	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.					
- 4.1.1.0 Funzionamento	CAP.2068	-	-	-	-
	CAP.2069	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(4.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2251)	5.000	5.000	5.000	5.000
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.					
- 2.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	CAP.1550	10.000	10.000	10.000	10.000
- 2.2.3.3 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	CAP.7240	-	-	-	-
		15.000	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO					
(6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.2661)	-	-	-	-
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:					
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA					
(6.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali	CAP.2719)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(4.1.2.18 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2032)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."					
(4.1.2.7 Centro internazionale radio medico	CAP.2098)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)					
(4.1.2.13 Ente Nazionale per l'Aviazione civile	CAP.2161)	15.000	15.000	15.000	15.000

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)					
(3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative	CAP.1690)	-	-	-	-
		15.000	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLA DIFESA					
REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:					
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA					
(3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.1253)	-	-	-	-
- ART. 17 COMMA 2: ARMA DEI CARABINIERI					
(7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	CAP.4840)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1352)	910	910	910	910
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.					
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.					
- 3.1.2.8 Agenzia Industrie Difesa	CAP.1360	7.978	7.978	7.978	7.978
	CAP.1367	-	-	-	-
- 3.2.3.6 Agenzia Industrie Difesa	CAP.7145	5.000	5.000	5.000	5.000
LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)					
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'INSEAN					
(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.1354)	-	-	4.394	4.394
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE IHO					
(3.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali	CAP.1345)	-	-	68	68
		13.888	13.888	18.350	18.350

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:					
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA					
- 2.1.1.0 Funzionamento	CAP.1173	-	-	-	-
	CAP.1413/P	-	-	-	-
	CAP.1414	-	-	-	-
	CAP.1415	-	-	-	-
- 2.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	CAP.1467	2.000	2.000	2.000	2.000
- 2.1.2.7 Pesca	CAP.1476	2.000	2.000	2.000	2.000
	CAP.1477	2.000	2.000	2.000	2.000
	CAP.1482	2.000	2.000	2.000	2.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2200)	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.					
(3.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	CAP.2083)	-	-	-	-
		8.000	8.000	8.000	8.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA					
(3.1.1.0 Funzionamento	CAP.1941)	-	-	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI					
- 2.1.1.0 Funzionamento	CAP.1261	375	375	375	375
	CAP.1262	375	375	375	375
- 3.1.1.0 Funzionamento	CAP.1942	375	375	375	375
	CAP.1943	375	375	375	375

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.					
- 2.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.1381	-	-	-	-
	CAP.1382	-	-	-	-
- 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.3191	-	-	-	-
	CAP.3192	-	-	-	-
	CAP.3193	-	-	-	-
	CAP.3194	-	-	-	-
	CAP.3195	-	-	-	-
- 7.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.8501	-	-	-	-
	CAP.8502	-	-	-	-
- 8.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.3460	-	-	-	-
- 8.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo	CAP.8641	-	-	-	-
	CAP.8642	-	-	-	-
	CAP.8643	-	-	-	-
	CAP.8645	-	-	-	-
LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	CAP.2363)	-	-	-	-
LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	CAP.2052)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.2100)	-	-	-	-
		1.500	1.500	1.500	1.500
MINISTERO DELLA SALUTE					
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita'	CAP.4320)	1.000	1.000	1.000	1.000

02/10/2003 14:16

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2004		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA					
(3.1.2.20 Croce Rossa Italiana	CAP.3453)	59	59	59	59
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA					
- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE					
(3.1.2.10 Ricerca scientifica	CAP.3392)	20.000	20.000	20.000	20.000
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.					
(3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	CAP.3443/P	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.					
(3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	CAP.3447)	-	-	-	-
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI					
(3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	CAP.3412)	-	-	-	-
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.					
(4.1.2.9 Prevenzione del randagismo	CAP.4340)	800	800	800	800
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4).					
(3.1.2.21 Agenzia per i servizi sanitari regionali	CAP.3457)	-	-	-	-
		21.859	21.859	21.859	21.859
TOTALE GENERALE		1.600.397	1.600.397	90.779	90.779

02/10/2003 14:16

ALLEGATO N. 3

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2004 PER IL RIFINANZAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(TABELLA D)

Allegato 3

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2003 (COMPETENZA)	2004 a L.V.		2004 VARIAZIONI		2005	2006
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	-	-	-	500.000	500.000	500.000	1.950.000
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	-	-	-	-	-	-	50.000
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.							
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	-	-	-	-	-	6.700.000
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	700.135	670.116	670.116	-	-	-	1.840.000

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2003 (COMPETENZA)	2004 a L.V. COMPETENZA	2004 a L.V. CASSA	2004 VARIAZIONI COMPETENZA	2004 VARIAZIONI CASSA	2005	2006
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a)							
(SETTORE N.4)							
(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)	-	-	-	100.000	100.000	1.611.000	6.350.000
- ART. 69 COMMA 9: INTERVENTI AUTORIZZATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO							
(SETTORE N.21)							
(3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.7375)	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
- ART. 74 COMMA 1: POTENZIAMENTO APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI							
(SETTORE N.27)							
(4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7559)	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	700.135	670.116	670.116	720.000	720.000	2.231.000	17.010.000
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGE N.752 DEL 1982 : NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA							
- ART. 9: PROGRAMMI DI RICERCA							
(SETTORE N.2)							
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
- ART. 17: RICERCA MINERARIA ALL'ESTERO							
(SETTORE N.2)							
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE.							
(SETTORE N.2)							
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2002 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002.

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2003 (COMPETENZA)	2004 a L.V. COMPETENZA	2004 a L.V. CASSA	2004 VARIAZIONI COMPETENZA	2004 VARIAZIONI CASSA	2005	2006
LEGGE N.273 DEL 2002 : MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA							
- ART. 18: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (SETTORE N.2) (3.2.3.12 - Proprieta' industriale - CAP.7475)	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	-	-	54.000	54.000	54.000	54.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI							
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	522.866	524.166	524.166	150.000	150.000	-	-
	522.866	524.166	524.166	150.000	150.000	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO							
LEGGE N.596 DEL 1994:PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994 (SETTORE N.27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232)	-	-	-	116.203	116.203	116.203	116.203
	-	-	-	116.203	116.203	116.203	116.203
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO							
LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	-	-	-	-	-	200.000	200.000
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE							
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-	-	-	18.807	18.807	18.807	18.807
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 145 COMMA 51: FINANZIAMENTO PARCHI NAZIONALI (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST.2003 (COMPETENZA)	2004 a L.V. COMPETENZA	2004 a L.V. CASSA	2004 VARIAZIONI COMPETENZA	2004 VARIAZIONI CASSA	2005	2006
	-	-	-	23.807	23.807	223.807	223.807
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
LEGGE N.979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE							
- ART. 4: COSTRUZIONE, ACQUISTO, NOLEGGIO DI UNITA' NAVALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI (SETTORE N.27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - CAPP.8344 ,8345)	-	-	-	5.000	5.000	-	-
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:							
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (SETTORE N.6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7191)	-	-	-	10.000	10.000	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP.7131)	-	-	-	10.000	10.000	-	-
	-	-	-	25.000	25.000	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003)	-	-	-	192.000	192.000	334.025	334.025
	-	-	-	192.000	192.000	334.025	334.025
MINISTERO DELLA SALUTE							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-	-	-	-	-	-	160.000
	-	-	-	-	-	-	160.000
TOTALE GENERALE	1.223.001	1.194.282	1.194.282	1.281.010	1.281.010	2.959.035	17.898.035

ALLEGATO N. 4

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE 468 DEL 1978 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

Allegato 4

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004		2005	2006
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	-	-	-5.314.000
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO				
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (SETTORE N.27) (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	-50.000	-50.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
LEGGE N.426 DEL 2001 : MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLO SPORT E IL DOPING.ISTITUZIONE DEL MUSEO DELLO SPORT ITALIANO				
- ART. 1 COMMA 1: FUNZIONAMENTO MUSEO DELLO SPORT ITALIANO (SETTORE N.) (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1509)	-258	-258	-258	-258
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 83 COMMA 1: MUTUI AGEVOLATI SOCIETA' SVILUPPO ITALIA SPA (SETTORE N.) (3.1.2.46 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP.1880)	-10.000	-10.000	-	-
TOTALE GENERALE	-60.258	-60.258	-258	-5.314.258

ALLEGATO N. 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

Allegato 5

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE*	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)	20.000	20.000	-	-		27
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE						
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	123.000	102.000	-	-		9
LEGGE N.54 DEL 1982 : DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE						
- ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.2 - Formazione professionale - CAPP.7111 ,7112)	12.746	12.746	-	-		27
LEGGE N.752 DEL 1982 : NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA						
- ART. 9: PROGRAMMI DI RICERCA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	1.000	1.000	1.000	-		2
- ART. 17: RICERCA MINERARIA ALL'ESTERO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	1.000	1.000	1.000	-		2
LEGGE N.979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE						
- ART. 4: COSTRUZIONE, ACQUISTO, NOLEGGIO DI UNITA' NAVALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - CAPP.8344 ,8345)	5.000	-	-	-		27
- ART. 7: DIFESA DEL MARE (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	10.500	10.500	-	-		19
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)						
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7298/P)	25.823	-	-	-		9
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7191)	10.000	-	-	-		6

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO)						
-ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - CAP.7270	9.007	9.007	9.007	-		6
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P	361	361	361	-		6
	9.368	9.368	9.368	-		
-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP.7186 ,7187 ,7188 ,7189 ,7193 ,7194 ,7195 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAPP.7846 ,7860;4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.7954	21.618	21.618	21.618	-		6
LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.						
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)	10.000	5.000	-	-		6
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.6 - Aree depresse - CAP.7380)	5.000	5.000	-	-		6
LEGGE N.64 DEL 1986:E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576 /P)	677.914	674.685	300.000	-	2006	4
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)	127.950	200.000	-	-		17
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P)	153.773	150.000	150.000	-		23
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.						
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	4.096.050	4.189.300	8.800.000	-		27

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):						
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	59.500	-	-	-		10
- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)	13.000	13.000	-	-		27
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	50.000	50.000	50.000	-		27
LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. -ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P	158.228	100.000	-	-		19
-AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P	200.000	200.000	200.000	-		19
	379.846	321.618	221.618	-		
LEGGE N.321 DEL 1990:AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	25.500	-	-	-		10
LEGGE N.396 DEL 1990:INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)	103.291	-	-	-		25
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.						
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	391.811	227.000	-	-		3

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	10.329	-	-	-		27
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA						
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7451)	168.558	100.000	-	-		3
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.						
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (a) -ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411	100.000	100.000	100.000	-		21
-POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439	100.000	100.000	-	-		21
	200.000	200.000	100.000	-		
LEGGE N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7520)	15.494	-	-	-		27
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	893.925	750.000	-	-		4

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:						
- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7236)	103.291	-	-	-		27
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	677.666	520.999	-	-		27
- ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	160.102	-	-	-		19
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)	61.481	20.000	-	-		19
LEGGE N.596 DEL 1994:PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994 (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232)	116.203	116.203	116.203	-		27
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.						
- ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	181.985	100.000	-	-		9
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:						
- ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	2.582	2.582	-	-		7
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.9005/P)	30.987	-	-	-		23

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	2.751.000	2.582.000	4.257.596	7.000.000	2007	11
- ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP.7437)	41.317	-	-	-		8
- ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP.7131)	10.000	-	-	-		25
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	10.329	10.329	10.329	103.292	2016	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)	10.329	10.329	10.329	103.292	2016	16
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)	98.127	-	-	-		27
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	38.734	38.734	38.734	490.636	2017	16
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.						
- ART. 4 COMMA 3: PROGRAMMI DEL SETTORE AERONAUTICO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	(b) 100.000	100.000	100.000	-	2018	2
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	28.405	28.405	-	-		13

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299/P)	38.734	38.734	38.734	38.734	2007	9
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	25.823	25.823	25.823	206.582	2006	9
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	1.808	1.808	1.808	3.616	2008	11
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI						
- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	92.962	92.962	92.962	754.029	2019	3
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	18.076	18.076	18.076	198.836	2017	3
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO						
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)	-	-	-	-		27
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA						
- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	106.583	100.000	-	-		3
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	2.066	2.066	2.066	2.066	2007	3

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	100.709	100.709	100.709	503.546	2011	11
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	516	516	516	3.096	2012	11
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	25.823	25.823	25.823	61.975	2009	11
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. -ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P	1.659.245	-	-	-		4
-ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P	1.032.914	2.375.702	-	-		4
	2.692.159	2.375.702	-	-		
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEE FEROVIARIE DELLE STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	56.810	56.810	56.810	56.810	2007	11
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	29.114	129.114	129.114	229.114	2007	11

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA						
- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO)	(a)					
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)	30.987	30.987	30.987	-		27
LEGGE N.366 DEL 1998:NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP.8188)	500	-	-	-		11
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)	15.494	15.494	15.494	185.924	2018	27
LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.						
- ART. 8: ADEGUAMENTO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA (LIMITE IMPEGNO)	(a)					
(ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.4 - Potenziamento - CAP.7848)	15.000	15.000	15.000	-		27
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	52.167	52.167	18.807	-		19
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	183.760	-	-	-		19
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243)	103.291	-	-	-		27
- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	106.583	100.000	-	-		19

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	670.116	761.119	3.340.000	-	2006	17
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	408.228	150.000	50.000	-		2
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-	100.000	160.000	-		25
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	10.071	-	-	-		17
LEGGE N.28 DEL 1999:DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7822)	(a) 18.000	18.000	18.000	-		12
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	24.273	24.273	24.273	315.556	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	1.549	1.549	1.549	20.659	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	17.043	17.043	17.043	221.560	2019	3

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	32.817	32.817	32.817	426.621	2019	2
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)	5.165	5.165	5.165	15.493	2009	27
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI.						
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP.8932/P 25.2.3.10 - Fondi rotativi - CAP.9015;)	246.583	40.000	-	-		4
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)						
- ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)	216.975	-	-	-		4
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.						
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	103.291	-	-	-		21
LEGGE N.285 DEL 2000:INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". (a) (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366 /P)	10.000	10.000	10.000	-		24

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).						
- ART. 104: RICERCA DI BASE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.9000/P)	100.000	100.000	-	-		13
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (DIFESA: 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP.7130 ,7132 ,7140)	103.291	103.291	103.291	103.291		27
- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7150)	51.646	-	-	-		4
- ART. 145 COMMA 51: FINANZIAMENTO PARCHI NAZIONALI (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	5.000	5.000	5.000	-		19
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE.						
- ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	-	-	-	-		21
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.						
- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - CAP.7359)	75.000	-	-	-		20
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8167)	5.000	5.000	5.000	-		11
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	192.000	334.025	334.025	-		27
- ART. 54: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ENTI LOCALI. (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - CAP.7719)	15.000	15.000	-	-		25
- ART. 55: FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE. (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.18 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7720)	50.000	50.000	-	-		27

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI						
- ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	25.823	-	-	-		21
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE						
- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)	1.028.688	562.360	500.000	-		16
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO)	(a)					
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060)	91.400	91.400	91.400	-		27
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)	(a)					
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	40.000	40.000	40.000	-		11
- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7508)	5.000	-	-	-		27
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP.7320)	30.000	-	-	-		11
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7493)	6.000	-	-	-		16

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 19 COMMA 3: CONSEVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7647)	1.500	-	-	-		25
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.49 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7367)	(a) 165	165	165	-		24
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366/P)	(a) 5.165	5.165	5.165	-		24
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	5.000	-	-	-		27
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - CAP.7354)	(a) 15.000	15.000	15.000	-		12
- ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP.7812)	300	-	-	-		13
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP.7849)	(a) 64.000	64.000	64.000	-		1
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - CAP.8179)	(a) 13.000	13.000	13.000	-		11

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP.8079)	(a) 18.228	18.228	18.228	-		27
- ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7417)	1.000	-	-	-		3
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	2.000	-	-	-		3
LEGGE N.273 DEL 2002 : MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA						
- ART. 8 COMMA 1: SVILUPPO ECONOMIA INFORMATICA PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	9.240	-	-	-		2
- ART. 12 COMMA 1: INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FONDERIE GHISA E ACCIAIO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	13.500	-	-	-		2
- ART. 13 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DELLE PRODUZIONI DI CERAMICHE ARTISTICHE E DI QUALITA'. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7425)	2.590	-	-	-		2
- ART. 18: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.12 - Proprieta' industriale - CAP.7475)	2.000	2.000	2.000	-		2
- ART. 27 COMMA 4: APPROVVIGIONAMENTO GAS NATURALE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	136.051	-	-	-		2

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE				(a)		
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)	730.000	5.640.896	7.550.000	2.700.000		4
- ART. 69 COMMA 9: INTERVENTI AUTORIZZATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.7375/P)	10.000	10.000	10.000	-		21
- ART. 74 COMMA 1: POTENZIAMENTO APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI						
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7559)	10.000	10.000	10.000	-		27
- ART. 80 COMMA 29 PUNTO 1: COMPLETAMENTO INTERVENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E RISARCIMENTO A PRIVATI IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEGLI ANNI, 1994, 2000 E 2002.						
(LIMITE IMPEGNO)	(b)					
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	10.000	10.000	10.000	-		3
- ART. 80 COMMA 29 PUNTO 2: ACCENZIONE MUTUI PER RICOSTRUZIONI, PER DANNI PROVOCATI DA FENOMENI ALLUVIONALI						
(LIMITE IMPEGNO)	(b)					
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	10.000	10.000	10.000	-		3
- ART. 94 COMMA 14: ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE						
(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)	2.000	2.000	-	-		4

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'AUTORIZZAZIONE È RIVENIENTE DA SPECIFICA DISPOSIZIONE DI CUI AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N.62 DEL 2003 : MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI E PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13,COMMA 1 DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002,N. 166.DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE						
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO B: PROVVIDENZE ECONOMICHE DI CARATTERE GENERALE PER LE IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	(a) 10.000	10.000	10.000	-		3
TOTALE GENERALE	20.380.579	22.030.085	27.194.027	13.744.728		

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

ALLEGATO N. 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

N. B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI, SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI SPESA

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (art. 11, comma3, lettera C), e art. 11-quater, comma 4 della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

(migliaia di euro)

Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
1.INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 36 COMMA 2 PUNTO B: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI (LIMITE IMPEGNO)							
4.2.3.3 CAP.7849	3.903 (121.231)	-	- (121.231)	-	- (121.231)	- (121.231)	-
	3.903 (121.231)	-	- (121.231)	-	- (121.231)	- (121.231)	-
2.INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.							
3.2.3.39 CAP.7335	- (32.817)	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGE N.752 DEL 1982 : NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA							
- ART. 9: PROGRAMMI DI RICERCA							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 17: RICERCA MINERARIA ALL'ESTERO							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 4 COMMA 3: PROGRAMMI DEL SETTORE AERONAUTICO							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	2.795.555	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE.							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.273 DEL 2002 : MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA							
- ART. 8 COMMA 1: SVILUPPO ECONOMIA INFORMATICA PICCOLE E MEDIE IMPRESE							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 12 COMMA 1: INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FONDERIE GHISA E ACCIAIO							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DELLE PRODUZIONI DI CERAMICHE ARTISTICHE E DI QUALITA'.							
3.2.3.8 CAP.7425	1.033	-	-	-	-	-	-
- ART. 18: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA							
3.2.3.12 CAP.7475	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 27 COMMA 4: APPROVVIGIONAMENTO GAS NATURALE							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
	1.033 (32.817)	2.795.555	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
3.INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.							
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE 3.2.10.3 CAP.7446/P	- (22.192)	1.836.146	-	-	-	-	-
LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI 4.2.3.1 CAP.7451	- (135.570)	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7443/P	- (248.309)	-	-	-	-	-	-
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA							
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.							
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 80 COMMA 29 PUNTO 1: COMPLETAMENTO INTERVENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E RISARCIMENTO A PRIVATI IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEGLI ANNI, 1994, 2000 E 2002. (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 80 COMMA 29 PUNTO 2: ACCENZIONE MUTUI PER RICOSTRUZIONI, PER DANNI PROVOCATI DA FENOMENI ALLUVIONALI (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.62 DEL 2003 : MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI E PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13,COMMA 1 DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002,N. 166.DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE							
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO B: PROVVIDENZE ECONOMICHE DI CARATTERE GENERALE PER LE IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ (LIMITE IMPEGNO)							
3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE E TERRITORIO							
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA							
- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.							
1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-100.000	-100.000	100.000	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 42 COMMA 4: EVENTI SISMICI 1980-1981, PROVINCIA DI FOGGIA							
3.2.3.4 CAP.7417	1.000	-	-	-	-	-	-
BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 42 COMMA 6: INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997							
2.2.10.3 CAP.7370/P	-	-	-	-	-	-	-
	1.000 (406.072)	1.836.146	-100.000	-100.000	100.000	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
4.INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.64 DEL 1986:E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.488 DEL 1999 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)							
- ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. 3.2.3.17 CAP.7150	164.371	344.442	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-1.200.000	1.200.000	-
- ART. 94 COMMA 14: ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE							
3.2.3.8 CAP.7420/P	347.934 (2.995.285)	-	- (4.614.314)	-	- (392.275)	- (286.626)	-
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.							
3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI.							
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA.							
25.2.3.2 CAP.8932/P	3.678	-	-	-	-	-	-
25.2.3.1 CAP.9015	-	-	-	-	-	-	-
	515.983 (2.995.285)	344.442	- (4.614.314)	-	-1.200.000 (392.275)	1.200.000 (286.626)	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
6.INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:							
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.30 CAP.7270	- (43.432)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.							
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. 4.2.3.7 CAP.7490	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGE N.26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.							
- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA 3.2.3.6 CAP.7380	- (10.165)	-	-	-	-	-	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:							
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO) 25.2.3.8 CAP.9005/P	-	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:							
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA 2.2.3.7 CAP.7191	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
- ART. 3 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITE IMPEGNO)							
2.2.3.7 CAP.7186	- (2.221)	-	- (2.221)	-	- (2.221)	- (2.221)	-
CAP.7187	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7188	- (8.631)	-	- (8.631)	-	- (8.631)	- (8.631)	-
CAP.7189	- (152.880)	-	- (152.880)	-	- (152.880)	- (152.880)	-
CAP.7193	- (1.033)	-	- (1.033)	-	- (1.033)	- (1.033)	-
CAP.7194	- (317)	-	- (317)	-	- (317)	- (317)	-
CAP.7195	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.3 CAP.7846	- (4.132)	-	- (4.132)	-	- (4.132)	- (4.132)	-
CAP.7860	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.12 CAP.7954	- (61.650)	9.314	- (5.575)	-	- (5.575)	- (5.575)	-
	- (284.461)	9.314	- (174.789)	-	- (174.789)	- (174.789)	-
7.PROVVIDENZE PER L'EDITORIA							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:							
- ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA							
2.2.10.3 CAP.7370/P	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
8.EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 63 PUNTO B: EDILIZIA ABITATIVA PER ESIGENZE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI							
3.2.3.5 CAP.7437	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
9.MEDIOCREDITO CENTRALE							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE							
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI.							
3.2.3.33 CAP.7301	- (46.000)	1.675.367	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)							
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO.							
3.2.3.33 CAP.7298/P	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.							
- ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI.							
1.2.3.4 CAP.7005/P	-	-	-100.000	-100.000	100.000	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. 3.2.3.33 CAP.7299/P	106.788 (38.734)	-	-	-	-	-	-
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. 1.2.3.4 CAP.7005/P	-	-	-	-	-	-	-
	106.788 (84.734)	1.675.367	-100.000	-100.000	100.000	-	-
10.ARTIGIANCASSA							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI 3.2.3.19 CAP.7165	- (15.000)	27.010	-	-	-	-	-
LEGGE N.321 DEL 1990:AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE 3.2.3.19 CAP.7165	-	-	-	-	-	-	-
	- (15.000)	27.010	-	-	-	-	-
11.INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. 3.2.3.15 CAP.7122	- (3.200.709)	1.370.819	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.500.000	7.000.000

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	151.677	-	-	-	-	-
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEE FEROVIARIE DELLE STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.							
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	-	-100.000	-100.000	-	-	100.000
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 17 COMMA 1: VEICOLI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE 3.2.3.35 CAP.7320	21.165	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE 5.2.3.8 CAP.8151/P	- (238.887)	-	- (238.887)	-	- (238.887)	- (238.887)	-
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. 5.2.3.8 CAP.8151/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. 5.2.3.9 CAP.8164	- (25.624)	-	- (25.624)	-	- (25.624)	- (25.624)	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.366 DEL 1998:NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA.							
5.2.3.11 CAP.8188	500 (16.010)	-	- (5.681)	-	- (5.681)	- (5.681)	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 45 COMMA 2: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' NUOVO POLO FIERISTICO DI MILANO (LIMITE IMPEGNO)							
5.2.3.9 CAP.8167	- (31.323)	-	- (5.500)	-	- (5.500)	- (5.500)	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 13 COMMA 2 PUNTO B: RIDUZIONI, EMISSIONI INQUINANTI TRASPORTI PUBBLICI (LIMITE IMPEGNO)							
5.2.3.8 CAP.8151/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 38 COMMA 6 PUNTO B: FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA (LIMITE IMPEGNO)							
5.2.3.10 CAP.8179	-	-	-	-	-	-	-
	21.665 (3.512.553)	1.522.496	-1.100.000 (275.692)	-1.100.000	-1.500.000 (275.692)	-4.500.000 (275.692)	7.100.000
12.COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.28 DEL 1999:DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO (LIMITE IMPEGNO)							
7.2.3.1 CAP.7822	28.560	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 30 COMMA 8 PUNTO C: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FORZE DELL'ORDINE (LIMITE IMPEGNO)							
3.2.3.1 CAP.7354	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
	28.560	-	-	-	-	-	-
13.INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE							
25.2.3.7 CAP.9000/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 104: RICERCA DI BASE							
25.2.3.7 CAP.9000/P	-	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 35 COMMA 3: RICERCA IN MATERIA DI CABOTAGGIO E NAVIGAZIONE A CORTO RAGGIO							
4.2.3.1 CAP.7812	- (17.289)	-	- (19.772)	-	- (17.289)	- (13.344)	-
	- (17.289)	-	- (19.772)	-	- (17.289)	- (13.344)	-
16.INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE							
- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.							
3.2.3.48 CAP.7372	30.336 (1.450.000)	287.023	-500.000	-500.000	-	500.000	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
3.2.3.8 CAP.7142	- (10.329)	-	- (10.329)	-	- (10.329)	- (10.329)	-
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
3.2.3.8 CAP.7143	- (10.329)	-	- (10.329)	-	- (10.329)	- (10.329)	-
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							
3.2.3.8 CAP.7144	- (38.734)	-	- (38.734)	-	- (38.734)	- (38.734)	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE - PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE							
3.2.3.8 CAP.7493	- (5.500)	-	- (6.000)	-	-	-	-
	30.336 (1.514.893)	287.023	-500.000 (65.393)	-500.000	- (59.393)	500.000 (59.393)	-
17.EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA							
4.2.3.3 CAP.7464	- (20.000)	-	-	-	-	-	-
AFFARI ESTERI							
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE.							
6.2.3.3 CAP.7245	302 (2.111)	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 3.2.3.7 CAP.7473	-	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-
	302 (22.111)	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-
19.DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. 1.2.3.6 CAP.7003/P	-	-	-100.000	-100.000	100.000	-	-
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: COMMA 9 E 8, COMMA 4-BIS: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE 4.2.3.10 CAP.7499	- (127.277)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE 1.2.3.6 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE E TERRITORIO							
LEGGE N.979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE							
- ART. 7: DIFESA DEL MARE 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE							
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-100.000	-100.000	100.000	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 145 COMMA 51: FINANZIAMENTO PARCHI NAZIONALI 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
	- (127.277)	-	-200.000	-200.000	200.000	-	-
20.REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE							
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGE N.135 DEL 2001 : RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.							
- ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. 3.2.3.5 CAP.7359	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
21.INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.							
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 3.2.4.3 CAP.7411	27.428 (14.010)	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 69 COMMA 9: INTERVENTI AUTORIZZATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO 3.2.3.46 CAP.7375/P	-	-	-	-	-	-	-
POLITICHE AGRICOLE							
LEGGE N.185 DEL 1992 : NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.							
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 3.2.3.3 CAP.7439	11.876	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.499 DEL 1999 : RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.							
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.122 DEL 2001 : DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE.							
- ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.68 DEL 2002 : CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2002, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI							
- ART. 2 COMMA 1: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
	39.304 (14.010)	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
23.UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA 25.2.3.8 CAP.9005/P	-	-	-	-	-150.000	150.000	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 1 COMMA 90: 91 E 92; LEGGE N. 331 DEL 1985, ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1996, ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (LIMITE IMPEGNO) 25.2.3.8 CAP.9005/P	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-150.000	150.000	-
24.IMPIANTISTICA SPORTIVA							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.285 DEL 2000:INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.44 CAP.7366/P	56.810 (20.278)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 20 COMMA 1 PUNTO C: VALTELLINA 2005 (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.49 CAP.7367	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 21 COMMA 3 PUNTO B: GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006 (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.44 CAP.7366/P	56.810 (20.278)	-	-	-	-	-	-
	113.621 (40.556)	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
25.SISTEMAZIONE AREE URBANE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 54: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ENTI LOCALI.							
5.2.3.17 CAP.7719	1.325	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.396 DEL 1990:INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA							
3.2.3.20 CAP.7657	192.174	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 63: PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA							
2.2.3.3 CAP.7131	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 19 COMMA 3: CONSEVAZIONE E RECUPERO DEI SASSI DI MATERA							
3.2.3.19 CAP.7647	1.000	-	-	-	-	-	-
SALUTE							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI							
2.2.3.3 CAP.7111	65.773	-	-	-	-	-	-
	260.272	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
27.INTERVENTI DIVERSI							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 3.2.4.4 CAP.7415	- (20.000)	1.941.347	-	-	-	-	-
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA 4.2.3.8 CAP.7493/P	25.180 (3.248.350)	8.940.645	-350.000	-350.000	-6.500.000	6.850.000	-
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 5.2.3.4 CAP.7646	- (12.802)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.86 DEL 1989:NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) 4.2.3.8 CAP.7493/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.212 DEL 1992:COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE 4.2.3.13 CAP.7520	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO							
- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. 3.2.4.1 CAP.7400	- (50.000)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA							
- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.9 CAP.7080	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.							
- ART. 8: ADEGUAMENTO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA (LIMITE IMPEGNO)							
7.2.3.4 CAP.7848	12.386 (11.365)	-	- (11.365)	-	- (11.365)	- (11.365)	-
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD.							
3.2.3.17 CAP.7151	- (634)	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 55: FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE.							
5.2.3.18 CAP.7720	4.050	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 74 COMMA 1: POTENZIAMENTO APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI							
4.2.3.21 CAP.7559	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E POLITICHE SOCIALI							
LEGGE N.54 DEL 1982 : DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE							
- ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE							
2.2.3.2 CAP.7111	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7112	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE 2.2.3.3 CAP.7141	25 (1.111.804)	-	-	-	-	-	-
INTERNO							
DECRETO LEGISLATIVO N.504 DEL 1992 : RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:							
- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI 2.2.3.5 CAP.7236	- (223.465)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.596 DEL 1994:PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994 2.2.3.5 CAP.7232	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. 2.2.3.6 CAP.7239	- (98.127)	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2.2.3.6 CAP.7243	-	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE							
- ART. 4: COSTRUZIONE, ACQUISTO, NOLEGGIO DI UNITA' NAVALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI 6.2.3.4 CAP.8344	-	-	-	-	-	-	-
CAP.8345	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE-EAAP (ART. 1).							
2.2.3.5 CAP.7156	- (15.494)	-	- (15.494)	-	- (15.494)	- (15.494)	-
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO)							
1.2.10.2 CAP.7060	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 9: STRUTTURE LOGISTICHE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FIRENZE							
3.2.3.9 CAP.7508	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 39 COMMA 2 PUNTO C: SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (LIMITE IMPEGNO)							
5.2.3.3 CAP.8079	- (9.164)	-	- (620)	-	- (361)	-	-
DIFESA							
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).							
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO							
3.2.3.4 CAP.7130	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7132	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7140	-	-	-	-	-	-	-

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/03	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/03	2004 COMPETENZA	2004 CASSA	2005	2006	2007 E SUCCESSIVI
POLITICHE AGRICOLE							
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:							
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
BENI E ATTIVITA'\CULTURALI							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 23 COMMA 1: GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2.2.10.3 CAP.7370/P	-	-	-	-	-	-	-
	41.641 (4.801.204)	10.881.992	-350.000 (27.478)	-350.000	-6.500.000 (27.220)	6.850.000 (26.859)	-
TOTALE GENERALE	1.164.407 (13.989.494)	19.379.346	-2.550.000 (5.298.669)	-2.550.000	-8.750.000 (1.067.889)	4.200.000 (957.933)	7.100.000

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2004

LEGGE FINANZIARIA 2004 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Em.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			S	C
				2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006		
		A) MINORI ENTRATE		-942,65	-246,80	-87,80	-942,65	-246,80	-87,80	-972,45	-246,80	-87,80		
		Sgravi fiscali		-935,5	-242,6	-84,9	-935,5	-242,6	-84,9	-965,3	-242,6	-84,9		
2	1	Aliquota IRAP settore agricolo		-346,0	65,0	43,0	-346,0	65,0	43,0	-346,0	65,0	43,0		
	2	Regime speciale IVA agricoltura		-242,0	0,0	0,0	-242,0	0,0	0,0	-242,0	0,0	0,0		
	3	Piccola proprietà contadina		-71,0	0,0	0,0	-71,0	0,0	0,0	-71,0	0,0	0,0		
	4	Esenzione accisa gasolio coltivazioni sotto serra		-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0		
	5	Credito imposta pesca costiera		-8,8	-17,7	6,9	-8,8	-17,7	6,9	-38,6	-17,7	6,9		
	6	Modifiche tuir agricoltura		0,0	-21,3	-12,2	0,0	-21,3	-12,2	0,0	-21,3	-12,2		
	7	Agevolazione IVA beni agricoli		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0		
	8	Agevolazione IVA imprese agricole		-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0		
3	1a	Ristrutturazioni edilizia 36%		-17,0	-180,7	-113,0	-17,0	-180,7	-113,0	-17,0	-180,7	-113,0		
	1b	36% boschi			-1,0	-0,6		-1,0	-0,6		-1,0	-0,6		
	1c	frontalieri		0,0	-47,0	20,0	0,0	-47,0	20,0	0,0	-47,0	20,0		
	1d	GPL gasolio zone montane		-51,3	0,0	0,0	-51,3	0,0	0,0	-51,3	0,0	0,0		
	1e	Esenzione accisa gasolio Trieste e Udine		13,6	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0		
	2	Ristrutturazioni imprese 36%		-1,9	-18,4	-13,0	-1,9	-18,4	-13,0	-1,9	-18,4	-13,0		
	3	Indetraibilità IVA autoveicoli		-161,0	9,5	15,0	-161,0	9,5	15,0	-161,0	9,5	15,0		
51	7	Credito imposta imprese editrici								0,0	-90,0	0,0		
		Altri interventi		-7,2	-4,2	-2,9	-7,2	-4,2	-2,9	-7,2	-4,2	-2,9		
17		Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare		-7,2	-4,2	-2,9	-7,2	-4,2	-2,9	-7,2	-4,2	-2,9		
		B) MAGGIORI ENTRATE		480,6	764,0	757,4	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0		
		Interventi		-0,7	-0,9	-0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0		
16	2	Contributo solidarietà		-0,7	-0,9	-0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0		
		Effetti indotti		481,3	764,9	758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		IRPEF - IRPEG												
10	6	Oneri contrattuali biennio 2002-2003 Sanità		104,13	52,06	52,06								
10	1-2	Rinnovi contrattuali		324,7	659,6	659,6								
11	1	Blocco assunzioni		62,22	71,31	64,37								
11	2	Fondo nuove assunzioni		-8,8	-35,3	-35,3								
11	8	Proroga contratti a termine e proroga comandi		29,0	0,0	0,0								
11	11	Economia personale a tempo determinato		-40,0	0,0	0,0								
11	13	Riduzione programmata personale		0,0	-6,7	-20,2								
11	14	Carabinieri e ausiliari		10,1	24,0	37,9								
		TOTALE ENTRATE		-462,0	517,2	669,6	-941,8	-245,8	-86,8	-971,6	-245,8	-86,8		

LEGGE FINANZIARIA 2004 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			S	C
			2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006		
		MINORI SPESE CORRENTI	**-1.407,3**	**-1.961,4**	**-1.989,6**	**-505,7**	**-381,3**	**-413,4**	**-505,7**	**-381,3**	**-413,4**		
		Pubblico Impiego	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-504,2**	**-381,3**	**-413,4**	**-504,2**	**-381,3**	**-413,4**		
11	1	Blocco assunzioni (effetto netto)	0,0	0,0	0,0	-304,2	-348,6	-314,7	-304,2	-348,6	-314,7		
11	11	Personale a tempo determinato	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0		
11	13	Riduzione programmata personale	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-98,7	0,0	-32,7	-98,7		
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
4		Università e enti di ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Sanità e Previdenza	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
		Effetti indotti	**-1.405,8**	**-1.961,4**	**-1.989,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
15	1	Adeguamento ISTAT pensioni - anticipazioni INPS	-695,0	-695,0	-695,0								
16	2	Contributo di solidarietà - anticipazioni INPS	-1,6	-1,9	-1,9								
10	1-2	Rinnovi contrattuali											
		Apporto Inpdap	-760,2	-1.541,8	-1.541,8								
		Contribuzione aggiuntiva	230,7	468,6	468,6								
10	6	Oneri contrattuali biennio 2002-2003 Sanità											
		Apporto Inpdap	-202,9	-101,5	-101,5								
		Contribuzione aggiuntiva	61,7	30,9	30,9								
11	2	Fondo nuove assunzioni											
		Apporto Inpdap	-25,8	-103,3	-103,3								
		Contribuzione aggiuntiva	7,9	31,4	31,4								
11	14	Carabinieri e ausiliari											
		Apporto Inpdap	-29,5	-70,1	-110,7								
		Contribuzione aggiuntiva	9,0	21,3	33,7								
		Altri interventi	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**		
11	8	Farmacovigilanza (L 449/97, art 34 c.16)	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0		
		MAGGIORI SPESE CORRENTI	**7.028,3**	**6.704,0**	**6.908,5**	**1.975,3**	**2.203,0**	**2.257,0**	**1.988,3**	**2.063,0**	**2.257,0**		
		Pubblico Impiego	**2.006,5**	**3.075,0**	**3.185,0**	**1.115,8**	**1.713,3**	**1.781,1**	**1.115,8**	**1.713,3**	**1.781,1**		
10	1-2	Rinnovi contrattuali	1.160,0	2.330,0	2.330,0	655,8	1.323,2	1.323,2	655,8	1.323,2	1.323,2		
10	6	Oneri contrattuali biennio 2002-2003 Sanità	550,0	275,0	275,0	250,0	100,0	100,0	250,0	100,0	100,0		
11	2	Fondo nuove assunzioni	70,0	280,0	280,0	43,2	172,8	172,8	43,2	172,8	172,8		
11	8-10	Proroga contratti a termine e proroga comandi	145,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0		

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			S	C
			2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006		
11	8	Contratti lavoro a progetto Ministero Salute	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		
11	14	Carabinieri e ausiliari	80,0	190,0	300,0	49,4	117,2	185,1	49,4	117,2	185,1		
		Disposizioni varie per enti decentrati	**154,0**	**154,0**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**		
7	1	IVA trasporti e servizi non commerciali	154,0	154,0	154,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0		
		Assistenza e Previdenza	**730,3**	**700,7**	**700,8**	**35,3**	**5,7**	**5,8**	**5,5**	**5,7**	**5,8**		
2	5	Sgravi contributivi imprese armatrici	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1	Adeguamento ISTAT pensioni	695,0	695,0	695,0								
16	1	Istituzione reddito ultima istanza	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0		
18		Pensioni familiari vittime terrorismo	4,6	4,7	4,8	4,6	4,7	4,8	4,6	4,7	4,8		
		Debiti pregressi (Regolazione debitoria)	**2.780,0**	**171,0**	**171,0**	**100,0**	**150,0**	**200,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**		
6	3	Spese di giustizia	823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	1	Accasermamento e fitto locali PS	171,0	171,0	171,0	100,0	150,0	200,0	170,0	170,0	170,0		
54	7	Eccedenze di spesa	1.786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Altri interventi	**4.011,0**	**2.615,7**	**2.696,7**	**824,2**	**484,0**	**320,0**	**867,0**	**344,0**	**320,0**		
2	5	Credito imposta imprese pesca costiera	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Fondo missioni internazionali	1.200,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0		
14	6	Proroga L.S.U. istituzioni scolastiche	375,0	0,0	0,0	350,0	25,0	0,0	350,0	25,0	0,0		
19	6	Convenzione comunicazioni-centro produzioni spa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
35		Uffici tutela marchio	5,0	5,0	5,0	2,0	4,0	5,0	2,0	4,0	5,0		
54	7	Eccedenze di spesa	2.418,8	2.515,7	2.686,7	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0		
51	7	Credito imposta imprese editrici	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Effetti indotti	**126,6**	**158,7**	**172,0**								
11	1	Blocco assunzioni											
		Apporto Inpdap	181,9	208,4	188,1								
		Contribuzione aggiuntiva	-55,3	-63,4	-57,2								
11	13	Riduzione programmata personale											
		Apporto Inpdap	0,0	19,6	59,0								
		Contribuzione aggiuntiva	0,0	-5,9	-18,0								
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	**983,0**	**1.009,0**	**1.339,0**	**146,5**	**502,0**	**1.137,0**	**146,5**	**502,0**	**1.137,0**		
		Disposizioni varie per enti decentrati	**128,0**	**128,0**	**128,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**		
7	1	IVA trasporti e servizi non coimmerciali	128,0	128,0	128,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0		
		Investimenti	**447,0**	**677,0**	**1.007,0**	**146,5**	**502,0**	**837,0**	**146,5**	**502,0**	**837,0**		
20	4	Voto elettronico	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0		
19	1	TV digitale terrestre	120,0	0,0	0,0	30,0	50,0	15,0	30,0	50,0	15,0		
19	2	Banda larga	30,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	20,0	0,0		

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			S	C
			2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006		
19	5	Emittenti locali	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
14	5	Piano straordinario programmatico riforma scuola	90,0	90,0	90,0	25,0	90,0	120,0	25,0	90,0	120,0		
20	1	Progetti settore informatico	79,5	80,0	80,0	20,0	50,0	80,0	20,0	50,0	80,0		
32		Fondo Made in Italy	35,0	55,0	35,0	10,0	40,0	50,0	10,0	40,0	50,0		
33		Esposizione made in Italy	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0		
39		Internazionalizzazione imprese	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0		
43		Partecipazione lavoratori nelle imprese	50,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	20,0	30,0	0,0		
28		COD	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0		
41		Prestito fiduciario studenti	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
24	1	Settore idrico (Li)	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0		
50		Limiti di impegno	0,0	385,0	685,0	0,0	200,0	500,0	0,0	200,0	500,0		
		Altro	408,0	204,0	204,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0		
54	7	Eccedenze di spesa	408,0	204,0	204,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0		
		MINORI SPESE CONTO CAPITALE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		TOTALE GENERALE	6.604,0	5.751,7	6.257,9	1.616,1	2.323,6	2.980,5	1.629,1	2.183,6	2.980,5		

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2004 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2003

ALLEGATO n. 8

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2004 - Competenza

(in milioni di euro)

	Ass. emendato 2003 (1)	DLB 2004	Decreto legge	Legge finanziaria							Bilancio integrato 2004
				Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F	Totale	
ENTRATE											
Tributarie	334.374	332.041	4.086	-462						-462	335.665
Extratributarie	22.302	21.029	3.165							0	24.194
Alien. e amm.to, ecc.	6.175	1.925	5.000							0	6.925
ENTRATE FINALI	362.851	354.995	12.251	-462						-462	366.784
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	290.475	296.109	97	5.621	596	599				6.817	303.023
Interessi	76.193	77.396	-2.500							0	74.896
Spese Conto Capitale	52.288	42.630	50	983	352	99	1.281	-60	-2.550	104	42.784
SPESE FINALI	418.956	416.135	-2.353	6.604	948	698	1.281	-60	-2.550	6.920	420.702
Rimborso prestiti	253.141	201.659								0	201.659
Risparmio pubblico	**-9.992**	**-20.435**	**9.654**	**-6.083**	**-596**	**-599**	**-1.281**	**60**	**0**	**-7.279**	**-18.060**
Saldo netto da finanziare	**-56.105**	**-61.140**	**14.604**	**-7.066**	**-948**	**-698**	**-1.281**	**60**	**2.550**	**-7.382**	**-53.918**
Ricorso al mercato	**332.727**	**267.009**	**-14.604**	**7.066**	**948**	**698**	**1.281**	**-60**	**-2.550**	**7.382**	**262.973**

(1) Il bilancio assestato tiene conto degli effetti recati da apposito emendamento al disegno di legge per un importo pari a 9.681 milioni di euro

RELAZIONE TECNICA

Titolo 2

Articolo 2

Disposizioni fiscali per il settore agricolo

Nel comma 1 viene spostato in avanti di un anno il progressivo allineamento dell'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, e pertanto l'aliquota IRAP è stabilita nella misura dell'1,9%, in luogo del 3,75% per il 2003. Nel 2004 l'aliquota è pari al 3,75% in luogo del 4,25%.

La modifica in esame produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa **187 milioni di euro** nel 2003 e pari a 51 milioni di Euro per il 2004..

L'andamento del gettito di cassa in milioni di euro, con un acconto complessivo dell'85%, sarà il seguente:

IRAP – CASSA	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Saldo IRAP 2003		- 187		
Acconto IRAP 2004		- 159	+159	
Saldo IRAP 2004			-51	
Acconto IRAP 2005			-43	+43
TOTALE	-	**- 346**	**+65**	**+43**

La disposizione al comma 2 propone la proroga del regime speciale IVA per i contribuenti con volume d'affari superiore ai 20.658,28 euro.

La perdita erariale è stata stimata nel seguente modo.

Dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (A.I. 2001) sono stati estrapolati i soggetti che compilano il prospetto relativo al regime speciale dell'Agricoltura (Quadro G sez. 5) e che hanno dichiarato un volume d'affari superiore ai 40 milioni di vecchie lire (20.658,28 €).

Per tali soggetti si è provveduta a calcolare la teorica imposta derivante dall'applicazione del regime normale.

Quindi si è calcolata la differenza della stessa rispetto all'ammontare incassato con l'applicazione del regime speciale, ottenendo un ammontare di circa **242 milioni di euro** che si stima essere la **perdita di gettito** sia di cassa che di competenza per l'anno 2004 dovuta alla proroga del regime speciale..

Al comma 3 la norma in oggetto proroga per l'anno 2004 le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina) – ultima proroga al 31.12.2003, prevista dall'articolo 52, comma 22, L 448/2001.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 22.782 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.076 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1% con un gettito di:

1.076 mln. x 70% x 11% = 83 milioni di €.

La proroga delle agevolazioni per il 2004 produce un gettito per:

22.782 x 70% x €. 258,22 + 1.076 mln x 70% x 1% = 12 milioni di €.

Quindi la perdita di gettito per l'anno 2004, di competenza e di cassa, è pari a:

83 milioni – 12 milioni = **71 milioni** di €.

Il comma 4 dispone l'esenzione da accise, per l'anno 2004, per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, così come varie norme in precedenza stabilivano di anno in anno l'azzeramento in oggetto, sotto forma di proroga.

In tal senso, anche la Finanziaria 2003 aveva prorogato appunto a tutto il 2003 tale agevolazione.

Si confermano, comunque, i dati evidenziati nella precedente Nota Illustrativa relativa all'argomento in esame, sia per ciò che concerne il consumo del gasolio agricolo per serre (281 milioni di litri per il florovivaismo e 93 milioni di litri per le altre serre – fonte Unione Petrolifera), sia riguardo il costo erariale dell'azzeramento dell'accisa, pari a circa **19 milioni di Euro.**

Il comma 5 proroga per l'anno 2004 le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che concedevano alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per gli anni fino al 2003 e nei limiti del 70%, un credito di imposta pari all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni del personale di bordo, l'esclusione dell'80% del reddito derivante dall'utilizzo delle navi ed un esonero dei versamenti contributivi a carico del datore di lavoro.

Effetti sul gettito

Seguendo lo schema già utilizzato in sede di Relazione Tecnica al provvedimento originario, disposto dalla Finanziaria 2001 (art. 11 Legge n. 388/2000), la stima di perdita di gettito di competenza attribuibile alla proroga è stata stimata nel modo seguente:

- In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2002, relative al periodi di imposta 2001, il reddito di impresa positivo dei contribuenti esercenti attività di pesca costiera o nelle acque interne e lagunari è pari a circa *49,3* milioni di Euro, di cui 1,3 milioni da parte di società di capitali ed enti commerciali. In base ai dati forniti dagli istituti previdenziali il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca è pari a circa *118,4* milioni di Euro.
- Assumendo una aliquota media netta IRPEF 2004 – in base ai dati del modello IRPEF - per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e una aliquota contributiva del *37,08%* per la pesca costiera (31,2% INPS e 5,88% IPSEMA) e del *21,06%* per le cooperative di piccola pesca (14,56% INPS e 6,5% INAIL) si avrà un ammontare di credito di imposta, tenuto conto del limite del 70%, pari a circa 118,4 X 12,5% X 70% = ***10,4*** milioni di euro ed un esonero contributivo pari a circa 110 X 37,08% X 70% + 8,4 X 21,06% X 70% = ***29,8*** milioni di euro. Per quanto concerne la perdita di gettito IRPEG/IRPEF conseguente alla esclusione del 80% del reddito derivante dalla utilizzazione delle navi la perdita di gettito di competenza 2004 IRPEG è pari a circa 1,3 X 80% X 33% = **0,34** milioni di Euro mentre la perdita di gettito di competenza 2004 IRPEF (calcolata alla aliquota marginale media del 23%) è pari a circa 48 X 80% X 23% = **8,83** milioni di Euro, per un totale di perdita di competenza pari a circa *9,2* milioni di Euro.

La perdita di gettito di cassa, con un ammontare di retribuzioni corrisposte nell'anno pari agli 11/13 del totale e con un acconto IRPEF/IRPEG del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	*2004*	*2005*	*2006*
Credito di imposta	- 8,8	- 1,6	
Esonero contributivo	-29,8		
Saldo IRPEF/IRPEG 2004		- 9,2	
Acconto IRPEG/IRPEG 2005		- 6,9	+ 6,9
TOTALE	-38,6	-17,7	+ 6,9

Il comma 6 prevede alcune modifiche al T.U.I.R.

Articolo 29 (Reddito agrario)

Viene sostituita la lettera c) del comma 2 dell'articolo 29 del TUIR per armonizzarla alla nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile (in seguito al dettato dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/01). Nella nuova formulazione dell'articolo 29 viene quindi sostituito il concetto di "esercizio normale nell'agricoltura" con quello della prevalenza.

Articolo 78 – bis (nuovo) (Altre attività agricole)

Comma 1: Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del TUIR, il reddito è determinato aumentando il reddito agrario relativo al terreno sul quale la produzione insiste, in misura proporzionale alla superficie eccedente tale limite.

Comma 2: Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%.

Comma 3: Per le attività dirette alla fornitura di beni e servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività,

Comma 4: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 78 bis del TUIR non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Comma 5: Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 78 bis del TUIR. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 442/97.

Articolo 85 (Altri redditi)

Aggiungendo il comma 3 all'articolo 85 del TUIR, viene stabilito che, in deroga alla disposizione del comma 2 dell'articolo 85 del TUIR, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 81, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29 del TUIR, eccedenti i limiti di cui alla lettera c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78 bis del TUIR.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima delle variazione di gettito delle proposte in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2002 delle società di capitali, delle società di persone, degli enti non commerciali e delle persone fisiche titolari di partita IVA, analizzando puntualmente i dati (estrapolati al 2003) del quadro IQ dell'IRAP e i quadri inerenti al reddito di impresa (quadri RF e RG).

Modifiche alla disciplina del T.U.I.R.: articolo 29 e 78-bis

Le disposizioni fiscali previste dal proposto articolo 78-bis, in base al comma 4 del medesimo articolo non si applicano alle società di capitali, agli enti commerciali, alle società ed enti non residenti e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Ai fini della stima sono state quindi elaborate le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società di persone (ad esclusione delle S.N.C. e delle S.A.S.), individuando, in base al quadro IQ dell'IRAP, i produttori agricoli e i contribuenti esercenti attività agricola.

Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 78-bis, nella determinazione del reddito, fanno riferimento a dei parametri (limite stabilito dall'articolo 29 comma 2 lettera b, per il primo comma) o delle attività specifiche (commi 2 e 3), che sono difficilmente individuabili con i dati delle dichiarazioni dei redditi a disposizione.

Considerando che con il regime opzionale previsto dal comma 5 dell'articolo 78-bis si dovrebbero avvalere della facoltà i contribuenti con reddito di impresa, si è prudenzialmente ipotizzato che le nuove disposizioni degli articoli 29 e 78-bis del TUIR possano abbattere del 50% il reddito di impresa.

Dai dati delle dichiarazioni Unico 2002, estrapolati al 2004, risulta un ammontare di reddito di impresa, attribuibile ai contribuenti potenzialmente interessati dalle disposizioni in esame, dell'ordine di 13 milioni di euro per le società di persone e 70 milioni di euro da parte delle persone fisiche, che complessivamente con una aliquota marginale del 27%, produrrà una perdita di gettito annua di competenza di circa **11,2 milioni di euro** (83 mln € X 50% X 27%).

Modifiche alla disciplina del T.U.I.R.: articolo 85 (altri redditi)

La modifica prevede che per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 81, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29 del TUIR, eccedenti i limiti di cui alla lettera c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78 bis del TUIR, in luogo della differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ai fini dell'individuazione dell'ammontare percepito e delle spese inerenti, sono stati elaborati i dati relativi al quadro RL (redditi diversi) dei contribuenti persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali individuati secondo i criteri e le esclusioni dell'articolo 78-bis.

La perdita di gettito annua di competenza per la modifica normativa in esame è pari a circa 1 **milione di euro.**

Complessivamente, le modifiche alla disciplina del T.U.I.R., produrranno una perdita di gettito annua di competenza dell'ordine di **12,2 milioni di euro** a partire dal 2004. L'andamento di cassa, invece, con un acconto del 75%, sarà il seguente (in milioni di euro):

Imposte dirette – CASSA	*2004*	*2005*	*2006 e segg.*
Saldo IIDD 2003		- 12,2	
Acconto IIDD 2004		- 9,1	+ 9,1
Saldo IIDD 2004			- 12,2
Acconto IIDD 2005			- 9,1
TOTALE	-	- 21,3	- 12,2

Il comma 7 introduce l'articolo 34-bis al D.P.R. 633/72 relativo alla forfetizzazione dell'IVA nell'ambito delle attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel settore agricolo di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civili.

Il decreto legislativo 228/2001 (legge di orientamento e di modernizzazione del settore agricolo) ha ridefinito la nozione di imprenditore agricolo.

Secondo la nuova normativa, rientrano tra le attività agricole anche quelle relative alla *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli*, a condizione che abbiano per oggetto beni ottenuti prevalentemente nell'azienda agricola.

Pertanto la norma è rivolta a quei soggetti che, pur rientrando nell'attività agricola, come indicato dal 3° comma dell'art 2135 del C.C., non possono applicare il regime speciale dell'agricoltura, in quanto non rispettano la condizione per cui la propria produzione "manipolata, conservata, trasformata, ecc." risulta essere preponderante rispetto a quella di terzi.

Per determinare gli effetti erariali prodotti dalla stessa, si è proceduto come segue.

Sono stati elaborati dagli ultimi archivi disponibili, tutti i soggetti che si identificano nel codice di attività '01. 41 . B ' – "*Trasformazione conservazione e raccolta, svolte per conto terzi*", nel quale si ritiene possano rientrare la quasi totalità dei contribuenti interessati dalla norma.

Successivamente è stata eseguita una elaborazione puntuale, in modo da individuare i soggetti che trarrebbero vantaggio nel passare al regime speciale.

In tal modo si è giunti a determinare che la **perdita erariale** su base annua imputabile all'introduzione della norma in parola è pari a circa 3 milioni di euro, approssimati a **4 milioni di euro**, in modo da tenere conto anche dei contribuenti che si sono classificati in codici attività diversi.

Il comma 8 nel modificare la tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, riduce l'aliquota IVA al 10% per ciò che riguarda la fornitura di energia elettrica e gas alle imprese agricole.

L'agevolazione, dal punto di vista pratico, riguarderà il solo regime speciale dell'agricoltura, in quanto per gli imprenditori in regime normale, trattandosi di un'operazione intermedia, la riduzione d'aliquota non apporterà specifici vantaggi.

Per i contribuenti in regime speciale, invece, in considerazione del fatto che gli stessi applicano le percentuali di compensazione (dell'imposta assolta a monte) per il calcolo dell'IVA dovuta soltanto sulle cessioni, l'abbassamento dell'aliquota determinerà un'agevolazione del 10% sugli acquisti effettuati, alla stregua dei consumatori finali.

Dagli ultimi dati disponibili rilevati dal volume di "Contabilità Nazionale – Quadro Centrale Agricoltura", è risultato un consumo complessivo di energia elettrica e gas per il settore agricolo pari a circa 785 milioni di euro.

Essendo l'incidenza degli acquisti effettuati dai contribuenti in regime speciale, sul totale del settore agricolo, pari al 34% (fonte: Statistiche IVA – Anagrafe tributaria), si avrà una perdita di gettito annua pari a:

(785 mln. x 34% x 10%) = 27 milioni di euro.

Articolo 3

Altre misure

Comma 1 lett. a) Detrazione 36% ristrutturazioni

Con la presente si indicano gli effetti sul gettito derivante dalla proroga dell'agevolazione IRPEF a tutto il 2004, già introdotta dall'art. 1, della L. n. 449/97 (Finanziaria 1998).

Nelle relazioni precedenti è stata indicata in **113 milioni di euro** la *perdita* di competenza annuale.

L'andamento di cassa, considerando un acconto pari al 75% ed una probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre 2004, stimabile in un 15% del credito maturato, è il seguente:

	2004	2005	2006
Acconto 2004	- 17	+ 17	
Saldo 2004		- 113	
Acconto 2005		- 84,7	+ 84,7
Saldo 2005			- 113
Acconto 2006			- 84,7
Totale	**- 17**	**- 180,7**	**- 113**

In milioni di euro

Comma 1 lett. b) Clausola di salvaguardia

La legislazione vigente prevede che i contribuenti possano applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le disposizioni del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in vigore al 31 dicembre 2002, se queste, ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta per il 2003, risultano più favorevoli di quelle previste dalla legislazione vigente ("clausola di salvaguardia").

La proposta normativa in esame dispone una proroga della "clausola di salvaguardia" per l'anno 2004.

In sede di stesura della relazione tecnica alla finanziaria del 2003 la perdita di gettito relativa all'applicazione della "clausola di salvaguardia" era stata estesa, in via prudenziale, anche all'anno successivo. Ne consegue che la proposta normativa in oggetto non comporta variazioni di gettito IRPEF.

Comma 1 lett. b) Frontalieri

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2003, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2004.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica della precedente proroga (per il solo anno 2003), tenuto conto che il reddito in oggetto rileva per il solo importo che supera gli 8.000 euro ai fini della determinazione della no tax area, della deduzione attribuita ai redditi di lavoro dipendente, della base imponibile delle addizionali all'IRPEF e delle nuove detrazioni dell'articolo 13 del TUIR, si stima una perdita di gettito pari a circa -27 milioni di euro su base annua 2004.

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2004	2005	2006
-	-47	+20

Comma 1 lett. c) Detrazione 36% boschivo

Si intende prorogare, a tutto il 2004, le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella R. T. per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2004	*2005*	*2006*
Saldo 2004	-	- 0,6	
Acconto 2005	-	- 0,4	+ 0,4
Saldo 2005			- 0,6
Acconto 2006			- 0,4
Saldo 2006			
Acconto 2007			
TOTALE	-	- 1	- 0,6

Importi in milioni di euro

Comma 1, lett. d) Agevolazione sul gasolio e sul G.P.L. impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2004 l'aumento della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2003.

Gasolio uso riscaldamento

Stima consumi zone montane per il 2004	1.584 mln litri
Riduzione prezzo (euro per litro)	0.025822 euro
Onere totale	40.902 mln euro
Minore accisa	32.721 mln euro
minore IVA	8.184 mln euro

GPL uso combustione

Stima consumi zone montane per il 2004	402.6 mln kg
Riduzione prezzo (euro per kg)	0.025822 euro
Onere totale	10.396 mln euro
Minore accisa	8.317 mln euro
minore IVA	2.079 mln euro

ONERE TOTALE 51.298 MLN EURO

Comma 1, lett. e) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle provincie di Trieste ed Udine

Si quantifica la proroga per l'anno 2004 del regime agevolativo in oggetto individuato da apposito d.min. che stabilisce un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine (già previsto per l'anno 2003 dall'art.21, c.6 della legge 289/2002). Il costo per l'erario è stimabile in circa 13,5 milioni di euro circa per l'intero 2004.

	Contingente (litri)	aliquota	minore accisa	minore iva	perdita di gettito
Trieste	23.000.000	403,21391	9.273.919,93	1.854.783,99	**11.128.703,92**
Udine	5.000.000	403,21391	2016.069,55	403.213,01	**2.419.283,46**
				Tot. Minore entrate	**13.547.987,38**

Comma 2 - Detrazione 36% ristrutturazione imprese

Legislazione vigente

L'articolo 9, comma 2, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), ha introdotto l'applicazione dei benefici di detrazione Irpef al 36% anche in favore dei soggetti che divengano proprietari entro il 30/6/2003, di un immobile ceduto da una impresa che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'intero fabbricato entro il 31/12/2002.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare di un anno la detrazione di cui sopra, agevolando quindi gli acquisti effettuati da privati entro il 30/6/2004 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2003.

Effetti di gettito

L'ammontare della detrazione sarà calcolata sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili all'unità abitativa acquistata dai privati.

Considerando i dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, selezionando le categorie di attività, componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, si trae un ammontare pari a circa *26.000 milioni di euro* di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Si evidenzia come tale ammontare non includa solamente gli interventi di restauro di cui alla lettera c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc.), per cui si ritiene di procedere ad una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro).

Per stimare l'effetto erariale della proposta in oggetto *si prende in considerazione l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare*, che si ritiene essere il 50%:

(6.000 milioni) x 50% = 3.000 milioni di euro.

Essendo il 92% delle unità immobiliari possedute da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l'ammontare ora ottenuto, per esprimere gli interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche, sarà pari a:

3.000 milioni x 8% = 240 milioni di euro.

Ai fini della stima per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 L. 449/97, si riduce tale importo a 180 milioni di euro (3/4).

Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2004), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare sopra citato (***180*** milioni di euro).

La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 36%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRPEF pari a circa 13 milioni di euro (180 milioni di euro X 36% / 5).

Ai fini della valutazione dell'effetto di cassa si assume che il 25% dei contribuenti fruirà della detrazione IRPEF tramite sostituto d'imposta (mod. 730) con un rimborso immediato e quindi senza effetto sull'acconto.

L'andamento in termini di cassa nel triennio 2004-2006, tenendo conto dell'effetto già atteso nel 2004, in virtù della probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre, stimabile in un 15% del credito maturato, sarà il seguente:

	2004	**2005**	**2006**
Saldo		- 11,1	- 5,7
Acconto	- 1,9	- 7,3	- 7,3
Totale	**- 1,9**	**- 18,4**	**- 13**

milioni di euro

Comma 3 –Detrazione Iva 10% autoveicoli e ciclomotori

L'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito derivanti dalla proroga, per il solo anno d'imposta 2004, di una detrazione IVA pari al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture.

I canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo, in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in ***autovetture*** per l'anno 2001, pari a 12,71 miliardi di Euro.

Da tale cifra occorre escludere gli acquisti relativi a quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione:

- Enti pubblici e privati. Da una precedente indagine statistica sugli atti del Pubblico Registro Automobilistico risulta una spesa per autovetture attribuibile a detti Enti pari a circa 180 milioni di Euro.
- Banche, assicurazioni, taxi, ospedali ed altri settori esenti con IVA non detraibile. La relativa spesa è stata valutata in 180 milioni di Euro sulla base dei dati delle dichiarazioni relativi agli acquisti indetraibili e supponendo che l'intero importo sia riferibile alle autovetture.

Sono ancora da sottrarre gli acquisti effettuati da agenti e rappresentanti di commercio che, invece, sono già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 19-bis1, comma1, lettera c).

Partendo dal numero complessivo dei soggetti in questione (circa 315.000), ipotizzando un costo medio per autovettura pari a €. 18.076 ed un rinnovo ogni 4 anni si ha:

315.000 x 18.076 x 25% = 1.423 mln di Euro.

Inoltre non devono essere considerati gli acquisti delle imprese di noleggio ed autoscuole per una spesa complessivamente stimata in 63 milioni di Euro, perché pienamente detraibili.

L'ultima esclusione riguarda gli autoveicoli di cui alla lettera d) della Tabella B allegata al DPR 633/72: questi, infatti, non rientrano nella tipologia di beni inclusi nella lettera c) dell'art. 19-bis1, ma sono invece menzionati nella lettera b) dello stesso articolo.

Trattasi di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 c.c. e quelle con motore diesel superiore a 2.500 c.c.

Sulla base dei dati statistici sulle immatricolazioni distinte per "segmento", è stato possibile stimare la quota di spesa relativa a questa tipologia di autovetture in un 15%.

In sintesi, l'ammontare della spesa per l'acquisto di autovetture indicate nell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c) è dato da:

• Spesa complessiva per investimenti in autovetture	12.710 mln.
• Spesa di Enti pubblici e privati	- 180 mln.
• Spesa di settori esenti con IVA non detraibile	- 180 mln.
• Spesa di agenti e rappresentanti di commercio	- 1.423 mln.
• Spesa di autoscuole	- 63 mln.
	10.864 mln.
• Spesa per autovetture di cilindrata mag. di 2.000 c.c. (10.864 x 15%)	- 1.630 mln.
• Autovetture di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. c)	9.234 mln. €

L'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è data da:

9.234 : 1,20 x 20% = 1.539 milioni.

Nell'ipotesi di una detrazione del 10%, l'IVA detraibile sarebbe pari a **154 milioni di Euro.**

Per ciò che riguarda i ***ciclomotori ed i motocicli***, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (4.5%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture si ottiene:

- Ciclomotori e motocicli 1.539 x 4,5% = 70 milioni

Che corrisponde, con un'IVA detraibile al 10%, a circa **7 milioni di Euro.**

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei ***canoni di locazione e leasing***, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta a **161 milioni di Euro.**

Occorre, tuttavia, valutare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle II.DD. della quota di imposta divenuta detraibile ai fini I.V.A.

Considerando un'aliquota media del 28%, la competenza annuale, tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture (12,5% per il primo anno e 25% negli anni successivi), è pari a:

	2004	2005	2006	2007
Acquisti autovetture (161 x 28% = 45 mln.)	5,5 (12,5%)	11 (25%)	11 (25%)	11 (25%)
Totale	**5,5**	**11**	**11**	**11**

Importi in milioni di Euro

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2004	2005	2006	2007
I.V.A.	- 161			
II.DD. saldo 2004		+ 5,5		
II.DD. acc. 2005		+ 4	- 4	
II.DD. saldo 2005			+ 11	
II.DD. acc. 2006			+ 8	- 8
II.DD. saldo 2006				+ 11
II.DD. acc. 2007				+ 8
TOTALE	- 161	+ 9,5	+ 15	+ 11

Importi in milioni di Euro

Comma 6 – Esenzione Irpef per i pensionati con redditi fino da 7500 a 7800 Euro

L'ipotesi in oggetto prevede la modifica del calcolo dell'IRPEF relativamente ai contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione con un importo compreso tra i 7.500 ed i 7.800 euro, redditi di terreni per un importo non

superire a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

La norma vigente prevede per i suddetti contribuenti che "non è dovuta la parte d' imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro" (TUIR art. 11, comma 1-bis, secondo periodo).

La modifica proposta inserisce dopo le parole:"reddito complessivo" le parole: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale".

Per valutare gli effetti sul gettito IRPEF derivanti dall'applicazione di tale modifica, sono state effettuate opportune elaborazioni con l'utilizzo del Modello previsionale IRPEF. Pertanto, nell'ipotesi che il provvedimento entri in vigore per l'anno di imposta 2004, la perdita di gettito di competenza , rispetto alla legislazione vigente, risulta pari a circa **-1 milione di euro**.

Causa le ritenute alla fonte, l'andamento sul gettito di cassa in milioni di euro sarà il seguente:

2004	2005	2006
-0,8	**-1**	**-1**

Articolo 4

(Università e grandi enti pubblici di ricerca)

Per il sistema universitario è prevista, per il triennio 2004-2006, la conferma della dinamica di espansione del fabbisogno finanziario riconosciuta per il triennio precedente e, ciò, al fine di rafforzare il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, la crescita del fabbisogno è stabilita applicando, al dato di fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, il tasso del 4 per cento.

Analogo meccanismo è previsto per i grandi enti pubblici di ricerca, per i quali la crescita del fabbisogno è confermata nella misura stabilita per il precedente triennio e, cioè, nel 5 per cento annuo ed è applicata ad una base che considera alcune esclusioni essenzialmente correlate ad accordi internazionali.

Articolo 5

(Fondo missioni internazionali)

Il fondo di cui all'articolo 5 viene istituito per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace nel presupposto che il nuovo sistema sostituisce quello precedente che prevede l'imputazione al fondo di riserva delle spese impreviste.

La quantificazione è avvenuta sulla base all'uopo sostenuta nel 2003.

ART. 6, comma 2
(Debiti Pregressi Pubblica Sicurezza)

Malgrado le misure di contenimento della spesa poste in essere dall'amministrazione dell'interno, l'effetto dell'incremento dei costi ha comportato un aggravamento degli oneri finanziari nei settori delle locazioni e delle spese telefoniche.
Relativamente alle locazioni è indispensabile attivare un piano di rientro triennale dall'esposizione finanziaria, corredato da interventi sulle dotazioni di bilancio; mentre per la telefonia si segnala la assoluta necessità di garantire la continuità delle risorse per sostenere gli oneri derivanti dalla convenzione sottoscritta con Telecom tendente a azzerare i debiti pregressi e a razionalizzare le spese correnti.
Al fine della risoluzione di tali situazioni è indispensabile programmare finanziamenti aggiuntivi per 171 mln. di euro per ciascun anno del triennio 2004 – 2006.

Articolo 6, comma 3

SPESE DI GIUSTIZIA

NOTA TECNICA

Debito pregresso delle spese di giustizia

Anteriormente all'entrata in vigore del T. U., le spese di giustizia, cioè le spese che lo Stato deve anticipare, a norma di legge, nei procedimenti penali e civili erano assoggettate ad una forma speciale di pagamento per consentirne, data la loro natura, l'erogazione immediata.

Tali spese erano pagate dagli ex Uffici del registro e dagli uffici postali.

Tale meccanismo, riprodotto anche dopo l'abolizione del servizio di cassa degli Uffici del registro, è venuto meno a partire dal 10 gennaio 1998 a seguito, prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, poi, della disciplina contenuta nel T. U. delle spese di giustizia.

Il venir meno del meccanismo di rimborso, subordinato al visto di regolarità degli organi di controllo competenti, ha determinato, negli anni dal 1998 al 2002 sul capitolo 1360, una esposizione debitoria nei confronti delle Poste Italiane S. p. A. di 823 milioni di euro così suddivisi per anno:

anno 1998	17.101.980
anno 1999	40.702.070
anno 2000	100.202.492
anno 2001	204.850.638
anno 2002	460.142.820
TOTALE	**823.000.000**

Articolo 7

(IVA trasporto e servizi non commerciali)

Il criterio di calcolo per la restituzione dell'IVA pagata dagli enti per l'esternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale (legge 472/1999, articolo 9, comma 4; decreto interministeriale 22.12.2000 pubblicato in G.U. n. 3 del 4.1.2001) nonché per i servizi non commerciali (legge 488/1999, articolo 6, comma 3; D.P.R. 8.1.2001, n. 33) applicato nel triennio 2001-2003 è stato il seguente:

IVA da restituire = IVA certificata – quota UE – quota compartecipazione regionale

La norma che si propone chiarisce che tale criterio si applica soltanto quando entrerà in vigore l'aliquota definitiva di compartecipazione all'IVA (nel 2004), prevedendo nel triennio 2004-2006 la restituzione di tale quota non attribuita negli anni precedenti (€ 271 milioni per il 2001; € 282 milioni per il 2002 e € 293 milioni per il 2003). La determinazione di tali importi è evidenziata nella seguente tabella:

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e IVA SERVIZI NON COMMERCIALI (in milioni di euro)

	2001	2002	2003
IVA TRASPORTI			
gettito lordo (1)			
regioni	200	213	224
enti locali	153	147	150
totale	***353***	***360***	***374***
gettito al netto IVA U.E.: (2)			
regioni (a)	180	197	207
enti locali (b)	138	136	139
totale (c)	***318***	***333***	**346**
onere a legislazione vigente	***195***	***205***	***213***
*regioni (d) = (a)-(a)*0,3855 (aliquota di compartecipazione IVA)*	111	121	127
*enti locali (e) = (b)-(b)*0,3855 (aliquota di compartecipazione IVA)*	85	84	85
maggiore onere derivante dalla proposta modifica:	**122**	**129**	**133**
regioni (f) = (a)-(d)	69	76	80
enti locali (g) = (b)-(e)	53	53	53
IVA SERVIZI NON COMMERCIALI (riguarda solo gli enti locali)			
gettito al netto IVA U.E. (1) *(h)*	385	397	415
onere a legislazione vigente *i= h-h*0,3855 (aliquota di compartecipazione IVA)*	**237**	**244**	**255**
maggiore onere derivante dalla proposta modifica: *l =(h)-(i)*	**148**	**153**	**160**
totale onere	**271**	**282**	**293**

(1) per il 2001 e il 2002 il gettito IVA è quello certificato dagli enti; per il 2003 il dato è stimato.

(2) Aliquota IVA di spettanza U.E. = per il 2001 pari al 10% del gettito; per il 2002 e il 2003 pari al 7,5% del gettito.

A fronte della restituzione delle predette quote, conseguenti dalla modifica del criterio di calcolo per il rimborso dell'IVA pagata sui servizi in questione, viene autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Articolo 8

(Fondo da ripartire per consumi intermedi)

L'articolo prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione è costituita dalla riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

Articolo 9

(Commissione antidoping)

L'articolo modifica il sistema di finanziamento della commissione antidoping nella misura di 3,5 milioni annui a decorrere dal 2004, senza determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

ART. 10

RINNOVI CONTRATTUALI *(in milioni di euro)*

Commi 1, 2 e 3

Risorse per il rinnovo dei contratti al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni statali

	Comma 1	Comma 2 (*)	Totale	di cui oneri riflessi
Anno 2004	**1.030**	**430**	**1.460**	**405**
Anni 2005-	**1.970**	**810**	**2.780**	**770**
Anno 2006	**1.970**	**810**	**2.780**	**770**

(*)Nel **comma 2** sono previste le risorse complessivamente destinate al personale in regime di diritto pubblico (carriera diplomatica e prefettizia, Forze armate e Corpi di polizia, incluso il personale dirigente destinatario della legge 216/92, ed il personale ad esso economicamente collegato, nonché quello in ferma volontaria). Le risorse destinate al personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 195/95 sono specificamente individuate.
Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Comma 4
Oneri lordi a carico delle amministrazioni del settore pubblico non statale

	Comma 4	Di cui oneri riflessi
Anno 2004	**1.250**	**340**
Anno 2005	**2.350**	**636**
Anno 2006	**2.350**	**636**

Dati di riferimento (commi 1, 2, 3 e 4)

a) unità di personale
settore Stato... ... ... 1.978.041
settore pubblico non statale... ... ... 1.539.766

b)retribuzioni annue lorde pro capite in euro)
settore Stato... ... ... .27.781
settore pubblico non statale... ... ... 29.553

c) tassi applicati

inflazione programmata biennio	*1,7+1,5*
incremento produttività	*0,2+0,2*

(per il personale docente e ricercatore delle università e per la dirigenza non contrattualizzata è stato stimato un tasso per adeguamento automatico del 3,5% per l'anno 2004 e del 2% per l'anno 2005)

d) oneri riflessi a carico delle amministrazioni

settore statale	*38,38%*
settore pubblico	*37%*

Comma5

La disposizione non produce effetti finanziari sull'entità della manovra a legislazione vigente del patto di stabilità interno in quanto i maggiori oneri sopportati dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto del biennio 2002-2003, sono già compresi nelle previsioni tendenziali di spesa.

Comma 6

La disposizione prevede, in aggiunta a quanto stabilito dall'accordo dell'8 agosto 2001, fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori risorse da destinare alle regioni per il finanziamento dei maggiori oneri (+0,99%) per i rinnovi contrattuali del biennio 2002-2003 del personale del Servizio sanitario nazionale (dirigenza medica-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e personale del comparto) così quantificati:

Anno 2004	550 (milioni di euro)
Anno 2005 e seguenti	275 (milioni di euro)

Le risorse relative all'anno 2004 coprono le maggiori spese di personale per gli anni 2003 e 2004. Gli importi sono comprensivi di oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ed IRAP).

Dati di riferimento(comma 6)

Unità	*665.754*
Retribuzione annua lorda pro capite (in euro)	*30.500*

Art. 11

(Assunzioni di personale)

Comma 1 – La disposizione prevede per il solo anno 2004 il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, comprese le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, per le Agenzie, per gli Enti pubblici non economici, per le Università e per gli Enti di ricerca.

La norma determina economie che, al netto di quelle già previste dall'art. 34 comma 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vengono così stimate (importi lordi):

Anno 2004: 493 milioni di euro

Anno 2005: 565 milioni di euro

Anno 2006: 510 milioni di euro

	STIMA PRESENTI 31.12.2003	STIMA CESSAZIONI ANNO 2004(**)	ECONOMIE ANNO 2004(*)	ECONOMIE ANNO 2005(*)	ECONOMIE ANNO 2006(*)
FORZE ARMATE	128.146	1.350	35.437.500	47.250.000	47.250.000
CORPI DI POLIZIA	309.928	7.748	203.390.053	271.186.738	271.186.738
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	31.521	788	20.685.705	27.580.941	27.580.941
AZIENDE AUTONOME	2.667	67	1.749.973	2.333.297	2.333.297
MINISTERI	196.627	4.916	129.036.457	172.048.610	172.048.610
AGENZIE	56.503	1.413	37.080.417	49.440.556	49.440.556
CARRIERA DIPLOMATICA	1.004	25	659.072	878.763	878.763
CARRIERA PREFETTIZIA	1.546	39	1.014.792	1.353.056	1.353.056
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	58.802	1.470	38.588.698	51.451.597	51.451.597
ENTI DI RICERCA	15.764	394	10.345.027	13.793.369	13.793.369
UNIVERSITA'	107.727	2.693	70.695.926	94.261.234	94.261.234
TOTALE	910.235	20.902	548.683.620	731.578.159	731.578.159
ECONOMIE EX ART. 34 L. 289/2002			*(-) 55.501.176*	*(-) 166.503.527*	*(-) 222.004.703*
ECONOMIE NETTE			493.182.444	565.074.633	509.573.457

**Importi lordi e in euro*

***Per le Forze Armate viene indicato il turn over non realizzabile in base alla normativa vigente*

Comma 2 – La disposizione istituisce un fondo di 280 milioni di euro a regime per fronteggiare le eventuali assunzioni da autorizzare in deroga, sulla base di indifferibili esigenze delle Amministrazioni soggette al divieto di assunzione.

La maggiore spesa viene al lordo così indicata:

Anno 2004 70 milioni di euro

Anno 2005 280 milioni di euro

Anno 2006 280 milioni di euro

Comma 5 – La disposizione incrementa di 50 unità la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per personale da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Gli oneri finanziari relativi alle conseguenti assunzioni (stimati in 1,75 milioni di euro a regime) sono a carico del fondo di cui al comma 2.

Comma 6 – Al fine di individuare ulteriori misure strumentali al raggiungimento dell'obiettivo posto dal patto di stabilità interno, si prevedono interventi in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Analoghe misure limitative vengono previste per gli enti del servizio sanitario nazionale a supporto del quadro generale delle azioni per il contenimento della spesa sanitaria stabilita dall'accordo Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

Comma 8 – La disposizione proroga per l'anno 2004 i contratti a termine instaurati e prorogati ai sensi dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, degli articoli 9, 19 e 34 della legge 28/12/2001 e dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le unità interessate sono circa 5440. La spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2004, è così stimata:

Anno 2004 136 milioni di euro

Si prevede, altresì, la possibilità per il Ministero della salute di utilizzare per l'anno 2004 il personale di cui all'articolo 91 della legge n. 388/2000. Al conseguente onere, che non può eccedere la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Comma 10 – La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2004 i comandi presso le pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste Italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono circa 340.

La maggiore spesa, che riguarda il solo anno 2004, è così stimata:

Anno 2004 9 milioni di euro

Comma 11 – La disposizione consente di avvalersi di personale a tempo determinato entro il limite del 90% della spesa media annua sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999 – 2001. Poiché il periodo temporale di riferimento non varia rispetto alla disposizione dello scorso anno e benché i dati definitivi relativi all'anno 2001 dimostrino un trend ascendente superiore a quello stimato lo scorso anno, si mantiene, in via prudenziale, lo stesso livello di economie indicato nella precedente disposizione. Conseguentemente, le economie previste, per il solo anno 2004, risultano essere le seguenti:

Anno 2004 200 milioni di euro

Comma 13 – La disposizione impone una riduzione programmata del personale per ciascuno degli anni 2005 e 2006 in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza di personale al 31 dicembre 2004. La norma determina economie che vengono, al lordo, così stimate:

Anno 2005 53 milioni di euro

Anno 2006 160 milioni di euro

COMPARTO	Stima personale presente al 31.12.2004	Riduzione annuale nella consistenza del personale	Economie anno 2005	Economie anno 2006
MINISTERI	192.616	1.926	33.705.000	101.115.000
AGENZIE	55.091	551	9.642.500	28.927.500
AZIENDE AUTONOME	2.620	26	455.000	1.365.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	54.681	547	9.572.500	28.717.500
TOTALE	305.009	3.050	53.375.000	160.125.000

Comma 14 – La norma è diretta a completare, in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva e, quindi, della fonte di alimentazione degli ausiliari di leva, il programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari con carabinieri in ferma quadriennale già avviato con le leggi finanziaria 2002 e 2003.

Il contingente di ausiliari da sostituire nel triennio 2004-2006 ammonta a 9.340 unità con un costo complessivo a regime (anno 2006) di 299,81 milioni di euro. I relativi oneri possono essere così indicati:

Anno 2004 80 milioni di euro

Anno 2005 190 milioni di euro

Anno 2006 300 milioni di euro

In sintesi gli effetti finanziari connessi alle disposizioni in materia di assunzioni di personale possono, al lordo, così stimarsi:

Fabbisogno e indebitamento netto della P.A. (milioni di euro)

	2004	2005	2006
COMMA 1	493	565	510
COMMA 2	(-) 70	(-) 280	(-) 280
COMMA 8	(-) 136	-	-
COMMA 10	(-) 9	-	-
COMMA 11	200	-	-
COMMA 13	-	53	160
COMMA 14	(-) 80	(-) 190	(-) 300
TOTALE ARR.	398	148	90

Articolo 12
(Altre norme in materia di personale)

Comma 1

Al fine di superare un recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di indennità di impiego operativo, si propone una norma di interpretazione autentica che conferma il consolidato operato dell'Amministrazione della Difesa in ordine alla non cumulabilità delle predette indennità, di cui alla legge n. 78/83, e successive modificazioni, con i relativi trascinamenti attribuiti al personale non più percettore dell'indennità medesima perché impiegato in altri enti. Infatti la disposizione è rivolta a precisare che al personale non più applicato in particolari condizioni di impiego, in quanto assegnato ad altri enti, sono riconosciute, in luogo delle specifiche indennità operative, maggiorazioni percentuali sulle misure dell'indennità di impiego operativo di base per gli anni di servizio prestati nei reparti operativi e addestrativi.

Si verrebbe quindi a prevenire l'insorgenza di una maggiore spesa, valutabile in non meno di 200 milioni di euro in ragione d'anno.

Comma 2

La disposizione è intesa a precisare, evitando il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, che l'assegno di confine previsto dalla legge n. 425/1989 rientra tra le voci retributive accessorie ed i rimborsi spesa per i quali l'art. 36 della legge n. 289/2002 nonchè le norme ivi richiamate, introducono il divieto di procedere all'aggiornamento degli importi in relazione all'aumento del costo della vita.

La norma tende quindi a prevenire l'insorgenza di una potenziale maggiore spesa, valutabile in non meno di 3,50 milioni di euro in ragione d'anno.

Comma 3

La disposizione interpretativa è rivolta a superare l'assunto di talune decisioni del Consiglio di Stato che configurano come trasferimenti d'ufficio anche quelli per i quali il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, abbia presentato apposita domanda indicando una terna di sedi per essere trasferito presso le sezioni di polizia giudiziaria, così come previsto dal d.lgs n. 271/1989. Per effetto di tali sentenze si viene sostanzialmente a riconoscere l'indennità di missione per un anno, di cui il primo semestre in misura intera ed il semestre successivo ridotto della metà, anche al personale trasferito a domanda.

Tale disposizione si rende, quindi, necessaria per evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri a carico dell'Erario, in atto non quantificabili ma certamente significativi, poiché strettamente correlati all'entità del personale interessato al contenzioso.

Comma 4

La disposizione, intesa a contenere i rimborsi spese per le missioni o i viaggi di servizio presso le Istituzioni dell'Unione Europea effettuati dal personale delle amministrazioni pubbliche mediante utilizzo del mezzo aereo, precisa che al personale stesso, con eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparate, le predette spese saranno rimborsate nel limite del costo del biglietto della classe economica. Ciò al fine di assicurare, nell'ambito delle risorse assegnate dal Segretario del Consiglio dell'Unione Europea il massimo numero possibile di interventi da parte delle amministrazioni statali. Si tratta quindi di un'iniziativa che, a parità di spese, consente una partecipazione più assidua presso gli Organismi comunitari.

ART. 13
(Istituzione del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga)

La norma prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga al quale sono trasferite le risorse finanziarie strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze in materia di prevenzione, monitoraggio e contrasto del diffondersi delle tossicodipendenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto alla sua attuazione si provvede (comma 5) nei limiti delle suddette risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

Commi 1, 2 e 3 - Le disposizioni sono finalizzate al consolidamento del processo di razionalizzazione del personale docente già avviato in applicazione dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Pertanto, non vengono indicati gli effetti finanziari delle singole norme in quanto le stesse hanno lo scopo di rafforzare le misure previste per il conseguimento delle economie indicate nelle predette leggi finanziarie.

Comma 4 – Destina al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quota minima del 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Comma 5 – Si autorizza, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 90 milioni di euro al fine di consentire l'avvio della realizzazione del piano programmatico previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

Comma 6 – La norma è diretta a consentire alle scuole la prosecuzione, per l'anno 2004, dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi (già svolti da lavoratori

socialmente utili) esternalizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 78, comma 31, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Lo stanziamento delle risorse necessarie, pari a 375 milioni di euro, è così determinato:

Servizi di pulizia

Numero dei soggetti: 15.600

Costo pro-capite dell'affidamento: 22.435 euro

Onere per l'anno 2004: 15.600 X 22.435 = 349.986.000 euro

Servizi amministrativi

Numero dei soggetti: 1.000

Costo pro-capite dei contratti di collaborazione: 25.000 euro

Onere per l'anno 2004: 1.000 X 25.000 = 25.000.000 euro

Totale: 349.986.000 + 25.000.000 = 374.986.000 euro arrotondato a **375.000.0000 euro**

Comma 7 – Si tratta di norme che hanno lo scopo di coordinare le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie.

Legge finanziaria 2004

Articolo15

(Gestioni previdenziali)

RELAZIONE TECNICA

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2002 dall'art. 37 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Dpef 2004-2007, pari al 2,4% per il 2003 e all'1,9% nel 2004.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2004 un incremento pari a 557,01 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 137,65 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.101,12 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,28 e 52,92 milioni di euro.

Legge finanziaria 2004

Articolo 16

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

Relazione tecnica

Comma 2 – contributo di solidarietà

La norma stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni un contributo pari al 3 per cento sulle pensioni complessivamente superiori all'importo pari a 30 volte l'importo stabilito dall'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (516,46 euro nel 2002, da rivalutare annualmente in misura pari all'incremento del trattamento minimo del FPLD). Nel 2003 tale importo è pari a 205.097 euro annui. L'importo del trattamento pensionistico assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo del massimale annuo.Gli importi del predetto contributo, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito per le persone fisiche, concorrono al finanziamento del reddito di ultima istanza.
L'ammontare delle entrate derivanti dal contributo sono quantificabili sulla base dei seguenti parametri:

- Quota di spesa relativa alle pensioni complessivamente superiori all'importo pari a 30 volte l'importo stabilito dall'articolo 38 della legge finanziaria 2002: circa 63 mln di euro (stima 2004);
- Contributo: 3%;
- Aliquota fiscale: 45% circa;
- Slittamento: 2/13

Maggiori entrate (in mln di euro)

	2004	2005	2006
Al lordo fisco	1,6	1,9	1,9
Al netto fisco	0,9	1,0	1,0

Pertanto, le risorse da destinare al finanziamento del reddito di ultima istanza, sono:

(mln. di euro)

	2004	2005	2006
Comma 2 - contributo solidarietà	0,9	1	1

Articolo 17

Fondi sanitari integrativi

Comma 1

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 48, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale per l'anno d'imposta 2003 e 2004. Il limite proposto per entrambi gli anni è di 3.615,20 euro.

La norma attualmente in vigore prevede per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari rispettivamente a 6 milioni, 5,5 milioni, 5 milioni e 4,5 milioni di lire. Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 10.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 3.615,20 euro.

Si perviene così alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

			2003	2004	2005	2006
Limite vigente	- mgl euro -	(a)	3,10	2,84	2,58	2,32
Soggetti interessati		(b)	10.000	10.000	10.000	10.000
Limite proposto	- mgl euro -	(c)	3,6152	3,6152	2,58	2,32
Minore base imponibile ((c-a)*b)	- mln euro -		5,2	7,7	0,0	0,0

Per valutare la contrazione di gettito attribuibile alla proposta in esame si applica a detta minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF media del 45%, adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento, e l'aliquota dell'addizionale regionale; si ottiene così la seguente perdita di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2003	2004	2005	2006
Minor gettito IRPEF	-2,3	-3,5	0,0	0,0
Minor gettito addizionale regionale	-0,1	-0,1	0,0	0,0
TOTALE in milioni di euro	**-2,4**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**

Per quanto riguarda gli effetti in termini di cassa si ipotizza che il sostituto d'imposta non possa effettuare le ritenute relative alla disposizione in oggetto prima del 2004, per cui in tale anno si vengono a sommare gli effetti di cassa del 2003.

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2004	2005	2006
IRPEF	**-5,3**	**-1,1**	**-0,2**

Commi 2 e 3 - previdenza complementare

L'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, disciplina le forme pensionistiche complementari cosiddette "*preesistenti*", che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

La norma in oggetto prevede la soppressione, all'art. 18, comma 8 quater del citato decreto legislativo, delle parole "fino al termine di tale periodo". Ciò equivale *a prorogare*, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le forme pensionistiche complementari preesistenti che stanno realizzando la trasformazione da una gestione secondo il sistema tecnico-finanziario a ripartizione ad una gestione a capitalizzazione e che abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro ai sensi del comma 8-bis del citato art. 18, *il periodo transitorio previsto*.

Tale proroga manterrebbe per tali fondi il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti, che prevedono l'esenzione totale dei contributi versati ai fini della tassazione IRPEF; ciò differenzia i fondi suddetti dalle altre forme pensionistiche complementari per le quali è previsto un limite di deducibilità nella misura del 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57.

I contributi a carico del lavoratore versati ai fondi pensione preesistenti (dati COVIP – Relazione Annuale 2001) ammontano a circa 538 milioni di euro.

Ipotizzando che circa il 10% di tale ammontare sia relativo ai fondi interessati dalla norma, si ottiene una stima dei contributi versati dal lavoratore pari a circa 50 milioni di euro.

Con la proroga delle agevolazioni previste (intera deducibilità), la quota di contributi deducibili è pari all'ammontare stesso dei contributi, quindi a circa 50 milioni di euro. Invece, in base alla normativa vigente, alla fine del periodo transitorio la quota di contributi deducibili può essere stimata in circa 40 milioni di euro, a causa dei limiti di deducibilità previsti.

Applicando una aliquota media IRPEF del 27% alla differenza di quote contributive deducibili (10 milioni di euro), si ottiene una perdita di gettito IRPEF, su base annua, nelle ipotesi previste dall'emendamento, pari a circa **–2,7 milioni di euro.**

L'andamento del gettito di cassa risulterà il seguente (in milioni di euro):

	2004	2005	2006
VARIAZIONE DI GETTITO IRPEF (milioni di euro)	-1,9	-3,1	-2,7

Legge finanziaria 2004
ARTICOLO 18
(Vittime del terrorismo)

Relazione Tecnica

La norma è diretta ad elevare, dal 1° gennaio 2004, l'importo mensile dell'assegno vitalizio spettante alle categorie delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata da euro 288,17 mensili, (pari ad importo annuo di euro 3.458,04), a euro 500;00 mensili (pari ad un importo annuo di euro 6.000).
Il relativo onere su base annua è così quantificabile:

- soggetti attualmente beneficiari: n. 1.800;
- incremento annuo dell'assegno: euro 2.541,96;
- calcolo: (1.800 x 2.541,96) = 4.575.528.

Per gli anni 2004 – 2006, nell'ipotesi di un aumento medio annuo di 50 soggetti, l'onere è così modulato:

Onere in Euro (in cifra tonda)

2004	2005	2006
4.580.000	4.703.000	4.830.000

Articoli da 19 a 53

Gli articoli 19 e seguenti riguardano gli interventi di cui alla relazione illustrativa, comportanti oneri individuati nelle singole disposizioni e, comunque, configurati come tetti di spesa.
Trattasi di interventi in materia di tecnologie e comunicazioni (sezione I); a sostegno del settore agricolo e del Made in Italy (sezione II), anche mediante razionalizzazione dell'attività dell'Agenzia delle Dogane; disposizioni in materia di protezione civile (art. 40), di prestiti fiduciari agli studenti (art. 41), di contenzioso per le agevolazioni gestite da Sviluppo Italia (art. 42) e di altri interventi minori (sezione III); seguono il rifinaziamento del Fondo aree sottoutilizzate (sezione IV); norme sul finanziamento di opere pubbliche e di infrastrutture nonché nel settore dell'editoria e nell'impiantistica sportiva (sezione V). Infine, il Capo V prevede norme di razionalizzazione in materia di privatizzazioni (articolo 53).

Articolo 51

Interventi nel settore dell'editoria

La Norma in esame, per le imprese editrici di quotidiani e periodici, riconosce un credito d'imposta pari al 10 % della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenute nell'anno 2004.

Sono escluse dal beneficio, tuttavia, ai fini del comma 3, le spese per l'acquisto della carta utilizzata nella stampa di alcuni prodotti editoriali, quali ad esempio i quotidiani e i periodici con inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, i prodotti totalmente o parzialmente gratuiti, i prodotti editoriali pornografici.

Dagli ultimi dati forniti dalla FIEG, riproporzionati sulla base di ricerche effettuate dai maggiori operatori del settore, si evincono 650.000 tonnellate di carta acquistata per i giornali quotidiani e 800.000 tonnellate per i periodici, ad un prezzo di acquisto medio pari a 550 Euro/tonnellata per i giornali e a 700 Euro/ tonnellata per i periodici.

Ne consegue un ammontare complessivo di acquisti di carta pari rispettivamente a 357,5 milioni di Euro per i giornali (650.000 t. x 550 €) e a 560 milioni di Euro per i periodici (800.000 t. x 700 €).

Applicando il credito d'imposta del 5% all'ammontare complessivo sopra ottenuto, si perverrebbe ad una contrazione di gettito dell'ordine di 45 milioni di Euro (917,5 mln. € x 5%).

Tale cifra, ai fini della nostra stima, dovrà, tuttavia, essere abbattuta di una percentuale (ipotizziamo pari al 10%), al fine di escludere quei prodotti editoriali non rientranti nel beneficio, così come previsto dal citato comma 3 della Norma in esame.

Pertanto, in termini di cassa, la contrazione di gettito sarà pari a circa **40 milioni di Euro nell'anno 2005.**

Il comma 7 della disposizione in esame contiene un limite di spesa per tale credito d'imposta pari a 90 milioni di euro. Pertanto tale limite risulta ampiamente congruo, e tale importo, prudenzialmente, viene considerato come limite massimo dell'onere.

Articolo 54, comma 7

(Eccedenze di spesa)

La disposizione in esame rinvia ad apposito allegato l'elenco delle eccedenze di spesa che si sono verificate per talune disposizioni legislative che , ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni, vanno coperte con la legge finanziaria. Gli oneri collegati all'erogazione di benefici derivanti da diritti soggettivi relativi all'anno 2003 (soprattutto trasferimenti all'INPS) sono considerati regolazioni debitorie in quanto si tratta di erogazioni già avvenute e che hanno, quindi, già avuto il loro impatto sui conti pubblici.

Gli importi delle regolazioni sono indicati nel prospetto concernente "Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie" allegato al prospetto di copertura della legge finanziaria.

i-quater

Commissario liquidatore buonuscita postelegrafonici

Relazione tecnica

L'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha regolato, per i dipendenti delle Poste Italiane SpA, la trasformazione dell'istituto della buonuscita in trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, ha anche previsto che , a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane – avvenuta il 27 febbraio 1998 – fosse soppressa la gestione separata per l'indennità di buonuscita presso l'Ipost.

Successivamente, l'articolo 68, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste Italiane SpA maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, venisse posta a carico del bilancio dello Stato.

In seguito, con accordi firmati in data 18 luglio 2001, le Poste Italiane SpA e le organizzazioni sindacali hanno stabilito e le modalità di attuazione dei processi di agevolazione all'esodo del personale in esubero.

L'attuazione del predetto piano di esuberi - a partire dalla seconda metà del 2001- ha determinato, rispetto alle previsioni di spesa effettuate con la legge 388/2000, un incremento degli oneri per indennità di buonuscita.

Sulla base delle previsioni relative alle cessazioni dal servizio per il prossimo triennio, e tenendo conto del periodo intercorrente tra la data della cessazione e la corresponsione della buonuscita, si rilevano quindi, rispetto agli stanziamenti di bilancio, le seguenti eccedenze di spesa:

per l'anno 2003: 145 milioni di euro;
a decorrere dal 2004:

(in mln di euro)

2004	2005	2006
69	40	40

RELAZIONE TECNICA ARTICOLO 11-I QUATER

Economia - IPOST

L'articolo 71, comma 6, della legge 71 del 1994, ha previsto che gli squilibri gestionali relativi al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, vengano posti, oltre alle quote a carico di INPDAP e IPOST, anche a carico dello Stato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane.

Per tali finalità, sono state destinate per l'anno 2003 ed esercizi successivi risorse per euro 469.000.000, iscritte in bilancio sul cap. 1688/Economia.

Tuttavia, tenuto conto del fabbisogno comunicato dal Commissario liquidatore dell'IPOST, nell'ordine di 619 milioni per l'anno 2003, con un trend annuo in crescita di 50-70 milioni di euro per gli anni successivi, si è ritenuto di dover includere le relative eccedenze rispetto ai predetti stanziamenti di bilancio, nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. i-quater della legge 468/78).

In tale situazione, si è ritenuto altresì di dover includere anche ulteriori occorrenze manifestatesi nel corso dell'anno 2003, che non hanno trovato capienza nella dotazione ordinaria di bilancio, per un importo quantificato in circa 175 milioni di euro.

Dopo attenta riconsiderazione delle predette problematiche, il richiamato fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 71, comma 6, della legge 71 del 1994 è stato valutato in 350 milioni di euro per l'anno 2004 (di cui 175 milioni di euro relativi al fabbisogno 2003 e 175 milioni al 2004) ed in 150 e 200 milioni per ciascuno degli anni successivi, da aggiungersi agli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

i-quater

Pensioni delle Ferrovie dello Stato

Relazione tecnica

L'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel disciplinare la soppressione del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato ed il suo trasferimento presso l'INPS, ha stabilito che gli squilibri gestionali del Fondo restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Come è noto, i processi di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato hanno visto una significativa contrazione del personale (e quindi dei contribuenti al fondo), che è passato da oltre 200.000 unità all'inizio degli anni novanta ad un numero di 106.000 lavoratori assicurati nel 2001. Parallelamente, il numero dei pensionati è cresciuto dai circa 200.000 del 1990 ai circa 250.000 del 2001.

La tendenza all'aumento dei pensionati e alla riduzione dei lavoratori attivi ha determinato conseguentemente una situazione di grave squilibrio strutturale del fondo. Secondo i dati del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, l'aliquota di equilibrio, pari nel 2000 al 118,6%, si è incrementata in un anno di quasi otto punti, passando nel 2001 al 126,4%.

Di fronte a tale situazione di squilibrio strutturale, sono state individuate, in coerenza con quanto previsto nelle proiezioni triennali dell'INPS, rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio, le seguenti eccedenze di spesa :

per l'anno 2003: 357 milioni di euro

a decorrere dal 2004:

(in mln di euro)

2004	2005	2006
440	507	569

i-quater

Pensioni abolite imposte di consumo

Relazione tecnica

Il fondo dei "dazieri" presso l'INPS è un fondo chiuso, per il quale dal 1973 non si registrano nuovi ingressi, ed il cui disavanzo annuale è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'assenza di nuovi ingressi ha determinato il quasi totale esaurimento del numero dei contribuenti: erano circa 5.000 all'inizio degli anni novanta, si sono ridotti a 1.600 nel 2001.

La tendenza all'aumento della spesa pensionistica e la parallela quasi completa scomparsa delle entrate contributive, dovuta all'esaurimento degli iscritti, ha determinato conseguentemente una situazione irreversibile di crescente squilibrio strutturale del fondo (con un'aliquota di equilibrio superiore al 300%).

Di fronte a tale situazione di squilibrio, sono state individuate, in coerenza con quanto previsto nelle proiezioni triennali dell'INPS, rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio, le seguenti eccedenze di spesa :

per l'anno 2003: 73 milioni di euro

a decorrere dal 2004:

(in mln di euro)

2004	2005	2006
76	79	81

RELAZIONE TECNICA ARTICOLO 11-I QUATER

Economia - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

La legge n. 89 del 1994 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, destinando, per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, attualmente iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.

Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (P.C.M., Giustizia e Difesa), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dell'anno 2003 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinandosi la necessità dell'emanazione di un decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 468/78.

In tale situazione, tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato per l'anno 2004 nell'ordine di 45 milioni, considerando le esigenze delle richiamate Amministrazioni, si è provveduto ad includere le eccedenze rispetto allo stanziamento, valutate in circa 39 milioni di euro per l'anno 2004 e in 20 milioni annui a decorrere dal 2005.

Eccedenze di spesa da coprire (ex art.11, c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

Spesa per invalidità civile

1. Trattasi della necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio al più elevato livello di spesa per prestazioni di invalidità civile. Tale andamento, registrato rispetto alle iniziali previsioni già nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001 e confermato per gli anni successivi, non comporta alcun effetto in termini di Conto delle PA., in quanto tali previsioni di maggiore spesa risultano già considerate ai fini dell'elaborazione del medesimo Conto nei diversi documenti di finanza pubblica (Trimestrale di Cassa 2003 e Dpef 2004-2007)

2. L'incremento degli andamenti di spesa di queste prestazioni è da ascrivere in buona parte ad un'accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni, con le relative spettanze arretrate. Ciò, anche per effetto delle progressiva operatività amministrativa negli anni 2002 e 2003 delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS anche per la fase concessiva del complessivo procedimento liquidatorio (la fase erogativa è per la generalità delle Regioni attribuita all'INPS).

3. Per il triennio 2004-2006, le eccedenze di spesa in termini di bilancio dello Stato risultano essere pari a (in milioni di euro):

	2003	**2004**	**2005**	**2006**
Maggiori oneri correnti	933	910	1.019	1.019
Eccedenza di spesa da coprire		**1.843**	**1.019**	**1.019**

i-quater

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

Relazione tecnica

1. L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevedeva, al comma 12, una copertura finanziaria pari complessivamente a 3,1 milioni di euro per il 1992, 31 milioni di euro per il 1993 e 22,7 milioni di euro per l'anno 1994. I rendiconti dell'INPS evidenziano una crescita costante ma regolare degli oneri fino all'anno 1999; in tale anno la spesa per i pensionamenti anticipati dei lavoratori dell'amianto è stata pari a 95 milioni di euro.
2. Nel corso dell'anno 2000 ed in modo ancora più evidente del 2001, in seguito all'emanazione, da parte del Ministero del lavoro, di una serie di Atti di indirizzo interpretativi che hanno individuato le imprese interessate alla lavorazione e all'utilizzo dell'amianto, si è determinata una forte espansione della spesa per pensionamenti anticipati.
3. In particolare, il rendiconto 2002 dell'Inps indica una spesa, riferita all'art. 13 della legge 257/92, pari a 647 milioni di euro.
4. Successivamente, anche in seguito ai ricorsi opposti da alcune aziende al fine di ottenere l'annullamento dei predetti Atti di indirizzo, l'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, ha introdotto una disposizione che ha regolarizzato gli Atti di indirizzo, prevedendo che le certificazioni già rilasciate, o che saranno rilasciate in futuro dall'INAIL, che attestino l'esposizione all'amianto, siano valide per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dal citato art. 13 della legge 257/92. La norma non prevede copertura finanziaria, in quanto, al comma 9 dell'art. 18 della legge 179/2002, viene precisato che da essa non devono derivare maggiori oneri. Tuttavia la disposizione, producendo l'effetto di estendere sensibilmente il numero dei beneficiari determina una ulteriore crescita degli oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, l'autorizzazione di spesa di 640 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni per il 2004 e 658 milioni a decorrere dal 2005, riguardante esclusivamente la copertura relativa ai lavoratori per i quali sono stati emanati gli Atti di indirizzo da parte del Ministero del lavoro *nel corso dell'anno 2000* (si tratta di meno di 20 atti su un totale di circa 120). Dai dati amministrativi forniti dall'INPS, risulterebbe che nel corso del 2003 la spesa effettiva confermi sostanzialmente le previsioni contenute nella legge finanziaria, che indicavano un onere complessivo di circa 766 milioni di euro.
5. Rispetto ai dati rilevati a fine 2002, risulta dai dati degli enti previdenziali un forte incremento delle certificazioni di esposizione all'amianto, da cui deriva il diritto ad usufruire dei benefici previdenziali. A maggio del 2003 risultavano infatti rilasciate oltre 83.000 certificazioni, mentre per circa 34.000 non si era ancora conclusa l'istruttoria.
6. Sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, considerando la necessaria gradualità nell'effettiva maturazione del diritto al pensionamento dei

lavoratori che hanno ottenuto la certificazione, e prescindendo dalle domande presentate dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato (ritenendosi che l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 22 aprile 2002 richieda un separato intervento normativo), si rilevano quindi, rispetto agli stanziamenti di bilancio, le seguenti eccedenze di spesa:

(in mln di euro)

2004	2005	2006
141	239	285

Eccedenze di spesa da coprire (ex art.11, c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

Prestazioni del Fondo nazionale per le politiche sociali costituenti diritti soggettivi

1. Trattasi, in particolare, della necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio al maggior onere stimato con riferimento alle seguenti prestazioni: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n.448/98); assegno di maternità (articolo 74 d.lgs. 151/2001); agevolazioni in materia di *handicap* (articolo 33 della legge n.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni).
   Tale maggior onere è dovuto ad un maggiore accesso alle prestazioni rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione della normativa di riferimento.
   Non vi sono effetti in termini di Conto della PA., in quanto tali previsioni di spesa risultano già considerate ai fini dell'elaborazione dei documenti di finanza pubblica (DPEF 2004 –2007).

2. Nell'anno 2003, per le prestazioni del Fondo costituenti diritti soggettivi unitariamente considerate, a fronte di un maggiore accesso ai benefici, si sono registrate maggiori esigenze finanziarie di competenza complessivamente pari a 150 milioni di euro, a cui si è fatto fronte per 136 milioni di euro con il decreto-legge 14 aprile 2003, n.73 (convertito con modificazioni dalla legge 10 giugno 2003, n.133) e per 14 milioni di euro ponendoli a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge n.289 del 2002.

3. Per il triennio 2004-2006, ai fini della valutazione delle eccedenze di spesa in termini di bilancio dello Stato, si è :
   - stimato il maggior onere annuo corrente, sulla base dei dati di monitoraggio e delle esigenze finanziarie già emerse nel corso dell'anno 2003;
   - calcolato l'onere pregresso relativo a prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2002.

   Le eccedenze di spesa risultano essere (in milioni di euro):

	2004	**2005**	**2006**
Maggior onere pregresso al 31.12.2002	103		
Maggior onere corrente	140	104	115
Eccedenze di spesa da coprire	**243**	**104**	**115**

i quater

SPESE DI GIUSTIZIA

Relazione tecnica relativa all'allegato 1 del disegno di legge finanziaria (Cap. 1360) "Misure correttive degli effetti finanziari della legge"

Lo stanziamento del capitolo relativo alle spese di giustizia si è rivelato, negli ultimi anni, del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze segnalate dagli uffici giudiziari .

Un attento monitoraggio di questa Amministrazione ha evidenziato la necessità di adeguare lo stanziamento di almeno 310 milioni di euro all'anno.

L'indagine ha evidenziato i seguenti fabbisogni:

a) spese per periti e consulenti	127.226.400
b) spese per testimoni	2.401.734
c) spese per custodi	28.953.176
d) spese per giudici popolari	15.461.523
e) trasferte per funzionari e magistrati	26.910.414
f) patrocinio a spese dello Stato	58.347.194
g) difensore di ufficio	4.460.303
h) Ufficiali giudiziari	56.534.302
i) compensi alla magistratura onoraria	100.000.000
l) intercettazioni telefoniche	128.230.725
m) altre spese di giustizia non classificabili	53.203.673
TOTALE	**601.729.444**

Considerato che lo stanziamento del capitolo 1360 a legislazione vigente è pari a 291.729.444 euro, si rende necessario procedere ad una integrazione di 310 milioni di euro con carattere di continuità, considerata la natura della spesa.

Accordi internazionali

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Allegato 1 – punti 1 e 2 (eccedenze di spesa da coprire)

Ministero dell'Interno - Adeguamento stanziamento Fondo Ordinario Enti Locali (Cap. 1316) per minori entrate ICI

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'auto determinazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del capitolo 1316 del bilancio del Ministero dell'interno è stato incrementato dell'importo di euro 12.911.423.

A seguito dell'acquisizione delle certificazioni trasmesse dai Comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 n. 197, il Ministero dell'interno ha comunicato l'importo del contributo spettante per l'anno 2001 e per l'anno 2002 e risultante, rispettivamente, in euro 31.785.026 ed euro 39.017.228; per gli anni 2003 e successivi, detto contributo è risultato essere pari a quello dell'anno 2002 e cioè pari ad euro 39.017.228.

Poiché il fondo disponibile sul capitolo 1316 è di euro 12.911.423, si rende pertanto necessario incrementare la dotazione dello stesso capitolo 1316 del complessivo importo di euro 97.191.000 per l'anno 2004 (di cui euro 71.085.000 relativi al triennio 2001-2003) e di euro 26.106.000 per ciascuno degli esercizi 2005 e successivi.

Fondo Sviluppo Investimenti

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti per gli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stato quantificato

per l'anno 2003 in euro 1.650.448.000. Detta quantificazione è stata operata, ai sensi dell'articolo 31, comma 11, della legge 27 dicembre 200, n. 289, deducendo dallo stesso la somma di euro 853.000.000, corrispondente all'ammontare delle economie, comunicate dal Ministero dell'interno, derivanti dall'estinzione dei mutui relative agli anni 2002 e 2003.

A seguito della definitiva determinazione delle suddette economie effettuate dal Ministero dell'interno, le stesse risultano attestate nell'importo di euro 649.000.000, inferiore di euro 204.000.000 rispetto all'ammontare della riduzione effettuata in sede previsionale.

Pertanto, al fine di adeguare il fondo in esame alle effettive necessità derivanti dall'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere, occorre incrementarne la dotazione 2004 a legislazione vigente dell'importo di euro 408.000.000, di cui euro 204.000.000 relativi all'anno 2003.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;

b) al comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-*bis*. - *(Altre attività agricole)*. – *1.* Per le attività dirette alla produzione di

vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera *c)*, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, nonchè alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2*-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *i)*, poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c)*, del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis*. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Fornitura di beni e servizi nel setlore agricolo). – 1. P*er le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «imprese estrattive» è inserita la seguente: «, agricole».

Art. 3.

(Altre misure)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

b) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l'anno 2003», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2004»;

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

2. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005».

3. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».

4. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di pre-

sentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.

6. All'articolo 11, comma 1-*bis*, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 4.

(Università e grandi enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribu-

zione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonchè i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

4. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dall'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

5. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 5.

(Fondo missioni internazionali)

1. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

Art. 6.

(Debiti pregressi)

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

Art. 7.

(IVA trasporto e servizi non commerciali)

1. Nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di affari esteri)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comuni-

cati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse, salvo reintegro da effettuare entro il quindicesimo giorno successivo all'accreditamento dei finanziamenti ministeriali.

Dell'autorizzazione al prelievo dal conto corrente valuta Tesoro e del successivo reintegro viene data immediata comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.

4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno».

Art. 9.

(Commissione antidoping)

1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Copertura finanziaria). – 1.* Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di

3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute».

CAPO II

ONERI DI PERSONALE

Art. 10.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

Art. 11.

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di

euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonchè al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 di-

cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di 50 unità da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità. All'aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle

entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004

sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di lavoro a progetto, nonchè a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assun-

zione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Nei predetti limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 1º gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ASI, l'ENEA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comun-

que salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di lavoro a progetto per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

13. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.

15. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonchè di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

Art. 12.

(Altre norme in materia di personale)

1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui

alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

Art. 13.

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). – 1.* Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche

sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope».

2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostenze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di torricodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».

3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo di intervento per la lotta alla droga».

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - *(Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). – 1.* Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o isti-

tuti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».

2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166».

5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa com-

plessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

«*7*-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 15.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifica-

zioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a),* della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b).*

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a),* della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 16.

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a trenta volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera *d)*, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevi-

torie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 17.

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)

1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

2. All'articolo 18, comma 8-*quater,* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.

3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter* del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,

nonchè l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

Art. 18.

(Vittime del terrorismo)

1. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 19.

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet *nonchè altri interventi in materia di comunicazioni)*

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisiti o noleggi un apparecchio idoneo a

consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet.* Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 20.

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.

2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonchè la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè il personale docente presso le università statali, possono acquistare un *personal com-*

puter portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi *programmi software* messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla CONSIP. La CONSIP svolge un'apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di *personal computer* in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti *standard* di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 2001, n. 10, le parole: «al termine del programma» sono soppresse.

Art. 21.

(Istituzione del Collegio d'Italia)

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*bis*).

Sezione II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL *MADE IN ITALY*

Art. 22.

(Interventi in agricoltura)

1. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse all'attività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».

3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonchè quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*ter*).

5. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. All'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera:

«*b*-bis) alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. In tali casi la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti».

7. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17*-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera *b*-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a trentasei mesi».

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2004».

Art. 23.

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000.

2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

Art. 24.

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001;

c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.

6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007 approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonchè ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 26.

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimenare)

1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonchè quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.

2. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonchè nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità

e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, l'ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

Art. 27.

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti)

1. L'importazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Art. 28.

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature *scanner* installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate. Il trattamento delle

immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 29.

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)

1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 30.

(Sportello unico doganale)

1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 31.

(Comodato gratuito sedi all'estero)

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Art. 32.

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy*)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

3. L'uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2, è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.

Art. 33.

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design *italiano e del* made in Italy*)*

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR spa l'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, con sede in Roma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

Art. 34.

(Comitato nazionale anti-contraffazione)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonchè di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

Art. 35.

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitorag-

gio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32, comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Art. 36.

(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)

1. Ai fini della presente legge si intende per «merce che viola un diritto di proprietà intellettuale»:

a) la «merce contraffatta», vale a dire:

1) la merce, compreso il rispettivo imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (marchio comunitario) o della legislazione nazionale in materia;

2) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia) anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);

3) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al numero 1);

b) la «merce usurpativa», vale a dire la merce che costituisce o contiene copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del tito-

lare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie viola il diritto in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, o della legislazione nazionale;

c) la merce che, presentata per l'intervento delle autorità doganali, leda i diritti relativi:

1) ad un brevetto rilasciato a norma della legislazione nazionale;

2) ad un certificato protettivo complementare, come definito nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996;

3) ad un titolo nazionale di tutela delle varietà vegetali, a norma della legislazione nazionale o ad un titolo comunitario, come definito nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

4) alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione nazionale o come definite nei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

5) alle denominazioni geografiche, come definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989.

Art. 37.

(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)

1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del *design* italiano sono adottate le seguenti misure:

a) il termine di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 di cui al comma 1 dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio

2001, n. 95, relativo alla inoperabilità del diritto di autore per i disegni e modelli industriali è ridotto a cinque anni;

b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.»;

c) al terzo comma dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: «opere di architettura» sono inserite le seguenti: «e del disegno industriale».

2. . . . . . .

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*quater*).

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità, la provenienza e le caratteristiche merceologiche del prodotto;».

Art. 38.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità giudiziaria, nonchè la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della marce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 39.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Sezione III

ALTRI INTERVENTI

Art. 40.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonchè l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonchè graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

l) previsione dell'indennizzo da parte del consorzio di cui alla lettera *i)*, per conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

Art. 41.

(Prestito fiduciario per studenti)

1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'u-

niversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle aziende e dagli istituti di credito. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 42.

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'arti-

colo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

Art. 43.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo speciale.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo speciale, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo speciale, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 44.

(Affidamento di servizi)

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

«*9*-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

Art. 45.

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 46.

(Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*quinquies*).

Sezione IV

AREE SOTTOUTILIZZATE

Art. 47.

(Fondo aree sottoutilizzate)

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per l'aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di

cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

Sezione V

INVESTIMENTI VARI

Art. 48.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

1. Le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *f)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 49.

(Disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*2.* L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

«*2*-ter. La cauzione definitiva di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le attività anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonchè per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato

e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

4. All'articolo 7, comma 15, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.

5. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*sexies*).

Art. 50.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. I limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

(Interventi nel settore dell'editoria)

1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la

stampa delle testate edite sostenuta nell'anno 2004.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonchè di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del

limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 90 milioni di euro.

Art. 52.

(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo)

1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 53.

(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità tra-

sparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.»;

b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il se-

guente periodo: «; i soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione».

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuato anche».

3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione» sono soppresse.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 54.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 55.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.

TABELLA 1

(Articolo 50, comma 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 marzo 1998, n. 61, art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	–	15.000	–	2019
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	–	50.000	–	2019
	–	–	50.000	2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421)	–	40.000	–	2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (5.2.3.7 – cap. 8614)	–	20.000	–	2019
MINISTERO DELL'INTERNO				
Legge 30 luglio 2002, n. 174, art. 2, comma 1 (2.2.3.6 – cap. 7253).	–	2.500	–	2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p)	–	250.000	–	2019
	–	–	250.000	2020

(*Segue:* TABELLA 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374).	–	7.500	–	2019
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	–	385.000	300.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	–	385.000	685.000	

ALLEGATO 1

(Articolo 54, comma 7)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

*(*ex *articolo 11, comma 3, lettera* i-*quater) della legge n. 468 del 1978)*

	2004	2005	2006	Anno terminale
	(in migliaia di euro)			
AMMINISTRAZIONE				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.549.000	796.000	910.000	
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688)	214.000	40.000	40.000	2007
2. Somme da rimborsare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620)	350.000	150.000	200.000	P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587)	797.000	507.000	569.000	P
4. Inps - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583)	149.000	79.000	81.000	P
5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo legge 89/01 (4.1.5.11 - cap. 2829)	39.000	20.000	20.000	P
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.227.000	1.362.000	1.419.000	
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) .	1.843.000	1.019.000	1.019.000	P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 - cap. 2307)	141.000	239.000	285.000	P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di *handicap*, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 - cap. 1711)	243.000	104.000	115.000	P
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	310.000	310.000	310.000	
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360)	310.000	310.000	310.000	P

P onere permanente

(*Segue:* ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
	(in migliaia di euro)			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . . .	21.565	21.565	21.565	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202)	532	532	532	P
2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302)	72	72	72	P
3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap. 2740) . . .	15	15	15	P
4. DLCPS 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1) . . .	8.941	8.941	8.941	P
5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3) . . .	21	21	21	P
6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4) . . .	17	17	17	P
7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5) . . .	40	40	40	P
8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6) . . .	1.026	1.026	1.026	P
9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7 . . .	378	378	378	P
10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104) . . .	723	723	723	P
11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1) . . .	1.002	1.002	1.002	P
12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13) . . .	291	291	291	P
13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394) . . .	1.734	1.734	1.734	P
14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3) . . .	4.777	4.777	4.777	P
15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2) . . .	1.050	1.050	1.050	P
16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751) . . .	197	197	197	P
17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1) . . .	749	749	749	P

P onere permanente

(*Segue:* ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
	(in migliaia di euro)			
MINISTERO DELL'INTERNO	505.191	230.106	230.106	P
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) .	97.191	26.106	26.106	P
2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232)	408.000	204.000	204.000	P
TOTALE . . .	4.612.756	2.719.671	2.890.671	

P onere permanente

ALLEGATO 2

(Articolo 54, comma 8)

FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 *(in euro)*
Ministero dell'economia e delle finanze	
Calamità naturali.	168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1.	168.558.000
Incentivi alle imprese.	333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, comma 8 e 9	25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12.	258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	61.481.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze	*821.898.000*
Ministero della giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276
Regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
Totale Ministero della giustizia	*137.367.207*

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 *(in euro)*
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Università e ricerca	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13	49.063.405
Edilizia universitaria	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90	42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	*435.067.015*
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	
Difesa del suolo e tutela ambientale	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Legge 3 agosto 1998, n. 267	206.583.000
Regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 *(in euro)*
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289	45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	*937.168.772*
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
Opere strategiche	
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13	391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	*391.650.000*
Ministero della difesa	
Ricerca scientifica	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	115.000.000
Totale Ministero della difesa	*115.000.000*
Ministero delle politiche agricole e forestali	
Agricoltura, foresta e pesca	222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 *(in euro)*
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1	10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto	551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1	25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali	*222.267.520*
Ministero per i beni e le attività culturali	
Patrimonio culturale.	323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32.	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83.	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.	6.504.001
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1.	5.000.000
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6.	2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19	516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali	*323.624.661*

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 55, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	6.333	6.009	6.214
Disposizioni per enti locali	154	154	154
Pubblico impiego	2.007	3.075	3.185
Eccedenze di spesa.	2.419	2.516	2.687
Missioni di pace.	1.200	0	0
Altri interventi	427	106	16
Effetti indotti.	127	159	172
Tabella «A».	596	597	633
Tabella «C».	599	0	0
Minori entrate correnti			
Articolato:	943	247	88
Sgravi fiscali	943	247	88
Totale oneri da coprire . . .	8.472	6.852	6.934

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2004	2005	2006
	(importi in milioni di euro)		
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	481	765	758
Effetti indotti.	481	765	758
Riduzione spese correnti			
Articolato:	712	1.266	1.295
Effetti indotti (effetto netto).	712	1.266	1.295
Tabella «C».	0	8	8
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici	9.654	8.114	8.440
Totale mezzi di copertura . . .	10.848	10.153	10.501
Margine	2.377	3.301	3.567

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	Assestato 2003		Iniziali 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Entrate	19.887	19.887	23.663	23.663	24.842	26.258
Rimborsi Iva	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato						
Spesa Corrente	35.119	37.051	27.773	27.773	28.609	30.025
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina	343	343	343	343	–	–
Invalidi civili	–	–	–	–	–	–
Anticipazioni pregresse INPS	2.224	2.224	–	–	–	–
Enti locali	–	–	–	–	–	–
Fondo speciale di parte corrente	617	617	617	617	617	617
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	–	–	–	–	–	–
Ammassi agricoli	–	–	–	–	–	–
FSN-saldo IRAP	–	1.906	–	–	–	–
Tassa concessione governativa	–	–	–	–	–	–
Rimborso imposte dirette pregressi	3.410	3.410	3.150	3.150	3.150	3.150
Chiusura servizi autonomi di cassa	99	99	–	–	–	–
Regolazione concessionari riscossioni	195	608	–	–	–	–
Ferrovie (mancato impegno)	387	–	–	–	–	–
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi	2.700	2.700	–	–	–	–
Rimborsi altre imposte pregresse	2.610	2.610	–	–	–	–
Fondo riassegnazione residui passivi	2.647	2.647	–	–	–	–
Spesa in conto capitale	8.247	13.247	101	101	101	101
Fondo globale	–	–	–	–	–	–
Disavanzi USL	1.549	6.549	–	–	–	–
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Enti locali	1	1	–	–	–	–
Cartolarizzazione immobili	6.596	6.596	–	–	–	–
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	75	75
Totale spesa legislazione vigente	43.366	50.298	27.874	27.874	28.710	30.126

Segue: BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

	Assestato 2003		Iniziali 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Tab C FSN Irap 1999	–	–	903	903	–	–
Debiti pregressi:						
Spese di giustizia	–	–	823	823	–	–
Accasermamento e fitto locali PS	–	–	171	171	171	171
Eccedenze di spesa – quota 2003 (1)	–	–	1.786	1.786	–	–
Fondo globale nuova legislazione	–	–	– 498	– 498	– 467	– 467
Totale spesa con legge finanziaria	43.366	50.298	31.059	31.059	28.414	29.830

(1) Com.liq. indennità buonuscita poste	145	145
Somma da rimborsare IPOST	175	175
Copertura del disavanzo f.do pensioni ferrovie	357	357
INPS: abolite poste di consumo	73	73
Spesa per invalidità civile	933	933
F.do nazionale politiche sociali	103	103

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	223.858	235.565	235.565
Di cui: regolazione debitoria 2004: 119.000 2005: 150.000 2006: 150.000			
Ministero delle attività produttive	3.910	3.910	3.910
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	782.000	770.000	770.000
Ministero della giustizia	54.924	54.924	54.924
Ministero degli affari esteri	233.021	223.817	223.238
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7.500	13.000	13.000
Ministero dell'interno	53.000	53.000	53.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	15.793	15.293	15.193
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	52.000	106.000	134.000
Ministero delle comunicazioni	20.000	5.000	5.000
Ministero della difesa	14.400	407.400	409.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	65.000	65.000	65.000

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero per i beni e le attività culturali	2.600	2.600	2.600
Ministero della salute	185.374	191.568	191.568
TOTALE TABELLA A . . .	1.713.390	2.147.077	2.175.998
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	119.000	150.000	150.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	1.209.925	1.384.443	1.341.033
Di cui:			
limite di impegno			
2004: 87.520			
2005: 87.520			
2006: 87.520			
Ministero delle attività produttive	32.750	32.750	15.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	9.100	9.100	–
Ministero dell'interno	5.800	4.500	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	84.550	81.050	9.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	79.450	78.250	–
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.500	1.500	–
Ministero per i beni e le attività culturali	51.529	62.779	42.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero della salute	98.400	82.900	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.573.004	1.737.272	1.482.033
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	–	–	–
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	87.520	87.520	87.520

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195)	27.358	27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)	14.742	14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	22.768	22.768	22.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	11.026	11.026	11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	500.000	–	–
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - cap. 1680)	149.235	149.235	149.235
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	480.119	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	154.937	154.937	154.937
– ART. 6, comma 1, punto 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Sicurasa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p).	103.294	103.294	103.294
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	46.198	46.198	46.198
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	555.884	555.884	555.884
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	11.820	11.820	11.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	223.633	223.633	223.633
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	18.710	18.710	18.710
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	2.214	2.214	2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)	10.018	10.018	10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	10.173	10.173	10.173

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	22.768	22.768	22.768
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	902.500	–	–
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.554	4.554	4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	119.239	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.753	1.753	1.753

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).	250.425	250.425	250.425
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	13.706	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	4.650	4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2, punto A: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
– ART. 70, comma 2, punto B: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - cap. 7779). . . .	428.014	428.014	428.014
– ART. 70, comma 2, punto C: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - cap. 7781). . . .	528.820	528.820	528.820
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775).	2.316.310	2.316.310	2.316.310

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)	317.828	317.828	313.246
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	156.738	156.738	156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge finanziaria n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	154.937	154.937	154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
– ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.098	4.098	4.098
	7.871.877	6.469.377	6.464.795

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .	22.768	22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente Nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	25.171	24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - cap. 7630)	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	34.968	34.968	34.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto Nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8: spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - cap. 5101)	111.784	111.784	111.784
– ART. 8, comma 1: Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - cap. 5102)	73.034	73.034	73.034
	469.144	468.144	468.144

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)	1.215.333	1.215.333	1.215.333
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):			
– ART. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771)	–	–	–
	1.219.887	1.219.887	1.219.887
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)	5.678	5.678	5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	137	137	137
	5.815	5.815	5.815
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
– ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	3.132	3.132	3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131).	2.559	2.559	2.559
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	944	944	944

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	273	273	273
Legge n. 7 del 1981: e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	616.516	616.516	616.516
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.733	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163.	9.960	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.968	4.968	4.968
	641.085	641.085	641.085

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le Università statali - cap. 5547)	7.830	7.830	7.830
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	121.724	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	114.149	114.149	114.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	144.208	144.208	144.208

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507)	6.395.000	6.395.000	6.395.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483)	18.500	18.500	18.500
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722).	198.732	198.723	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.638.705	1.638.705	1.638.705
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967).	30.987	30.987	30.987
	8.674.856	8.674.847	8.674.847

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	24.842	24.842	24.842
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	19.873	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.378	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	122	122	122
	48.215	48.215	48.215

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756)	47.696	47.696	47.696
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 . Funzionamento - capp. 2068, 2069)	248	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	58.672	58.672	58.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	93.216	93.216	93.216
	199.832	199.832	199.832

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661).	4.968	4.968	4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719).	1.495	1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)	409	409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)	727	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'Aviazione civile - cap. 2161)	63.441	63.441	63.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	246.010	246.010	246.010
	317.050	317.050	317.050

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)	45.460	45.460	45.460
– ART. 17, secondo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)	16.147	16.147	16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	910	910	910
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)	14.800	14.800	14.800
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)			
– ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)	4.394	4.394	4.394

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
– ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)	68	68	68
	81.779	81.779	81.779
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	30.358	30.358	30.358
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	5.641	5.641	5.641
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)	19.377	19.377	19.377
	55.376	55.376	55.376

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	2.732	2.732	2.732
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	6.056	6.056	6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363).	967	967	967
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052).	3.188	3.188	3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	35.626	33.248	33.248
	548.569	546.191	546.191

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)	19.631	19.631	19.631
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453). . . .	34.467	34.467	34.467
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	206.809	206.809	206.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/P)	91.070	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) . .	68.302	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)	6.400	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	3.135	3.135	3.135

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.829	5.829	5.829
	435.643	435.643	435.643
TOTALE GENERALE . . .	20.569.128	19.163.241	19.158.659

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.			
– Art. 5: - Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	500.000	500.000	1.950.000
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.			
– Art. 3 (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) .	–	–	50.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.			
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica			
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122). . . .	–	–	6.700.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo			
– Art. 50, comma 1 punto c: Edilizia sanitaria. (Settore n. 17) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	–	–	1.840.000
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2003)			
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (*a*) (Settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576)	100.000	1.611.000	6.350.000
– Art. 69 comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)	10.000	(10.000) (*)	(10.000) (*)
– Art. 74 comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)	10.000	(10.000) (*)	(10.000) (*)
	720.000	2.231.000	17.010.000
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria.			
– Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	(1.000) (*)	(1.000) (*)
– Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	(1.000) (*)	(1.000) (*)

(*a*) Credito d'imposta investimenti aree svantaggiate in relazione al decreto-legge n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002.

(*) Il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 289 del 2002 (art. 69, comma 9, e art. 74, comma 1) e alla legge n. 752 del 1982 (art. 9 e art. 17) deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo			
– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza			
– Art. 18: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (Settore n. 2) (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475).	2.000	(2.000) (*)	(2.000) (*)
	54.000	54.000	54.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141).	150.000	–	–
	150.000	–	–
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232).	116.203	116.203	116.203
	116.203	116.203	116.203

(*) Il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 273 del 2002 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993			
– Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	–	200.000	200.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale			
– Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	18.807	18.807	18.807
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)			
– Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	5.000	(5.000) (*)	(5.000) (*)
	23.807	223.807	223.807

(*) Il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 388 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare			
– Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345)	5.000	–	–
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b)*: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia			
– Art. 3, comma 1, punto A: Riequilibrio idrogeologico Laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191).	10.000	–	–
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica			
– Art. 2 comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131)	10.000	–	–
	25.000	–	–
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2002)			
– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003).	192.000	334.025	334.025
	192.000	334.025	334.025

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
			(migliaia di euro)
MINISTERO DELLA SALUTE			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo			
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111) .	–	–	160.000
	–	–	160.000
TOTALE GENERALE . . .	1.281.010	2.959.035	17.898.035

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definanziamento
		(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)	–	–	– 5.314.000	0
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'Estero:				
– Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400)	– 50.000	–	–	0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano:				
– Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1509)	– 258	– 258	– 258	1

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definanziamento
		(migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2002):				
– Art. 83, comma 1: Mutui agevolati società sviluppo Italia Spa (3.1.2.46 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 1880)	– 10.000	–	–	0
TOTALE GENERALE . . .	– 60.258	– 258	– 5.314.258	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

Per le autorizzazioni di spesa che compongono i fondi investimenti (art. 46 legge finanziaria 2002 – Allegato... (Fondo investimenti) si fa riferimento alla X unità previsionale di base/capitolo del pertinente fondo.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia penitenziaria e giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 36, comma 2 punto B: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3. – Opere marittime e portuali – cap. 7849)	(*a*) 64.000	64.000	64.000	–	–	3
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 144 del 1999: in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali						
– ART. 22: ristrutturazione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335)	32.817	32.817	32.817	426.621	2019	3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:						
– ART. 9: programmi di ricerca (*b*) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	(1.000) (*)	(1.000) (*)	–		
– ART. 17: ricerca mineraria all'estero *(b)* (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	(1.000) (*)	(1.000) (*)	–	–	

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale

(*b*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(*) Il rifinanziamento in Tabella D delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 752 del 1982 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 3: programmi del settore aeronautico (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	*(b)* 100.000	100.000	100.000	–	2018	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese *(a)* (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	408.228	150.000	50.000	–	–	3
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:						
– ART. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	9.240	–	–	–	–	
– ART. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	13.500	–	–	–	–	
– ART. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7425)	2.590	–	–	–	–	
– ART. 18: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza *(a)* (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475)	2.000	(2.000) (*)	2.000 (*)	–	–	
– ART. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	136.051	–	–	–	–	
	706.426	286.817	186.817	426.621	–	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 273 del 2002 (art. 18) deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
3. *Interventi per calamità naturali.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile: (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)	391.811	227.000	–	–	–	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici: (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451)	168.558	100.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Limite Impegno): (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	(*a*) 92.962	92.962	92.962	754.029	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	18.076	18.076	18.076	198.836	2017	3

(*a*) Di cui 30.987 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocazione delle attività produttive (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	2.066	2.066	2.066	2.066	2007	3
Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	24.273	24.273	24.273	315.556	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	1.549	1.549	1.549	20.659	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	17.043	17.043	17.043	221.560	2019	3
Legge Finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003):						
– ART. 80, comma 29, punto 1: Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (Limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	(*a*) 10.000	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 80, comma 29, punto 2: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (Limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	*(a)* 10.000	10.000	10.000	–	–	3

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale:						
– ART. 1, comma 1, punto B: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità (Limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	(*a*) 10.000	10.000	10.000	–	–	3
AMBIENTE E TERRITORIO						
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P)	106.583	100.000	–	–		3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417)	1.000	–	–	–		
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/P)	2.000	–	–	–		
	855.921	612.969	185.969	1.512.706		

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
4. *Interventi nelle aree sottoutilizzate.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P)	677.914	674.685	300.000	–	2006	3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P)	1.659.245	–	–	–		3
Legge finanziaria n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P).	216.975	–	–	–		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150) . .	51.646	–	–	–		
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (*a*) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P)	730.000	5.640.896	7.550.000	(*b*) 2.700.000		3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.
(*b*) L'autorizzazione è riveniente da specifica disposizione di cui al disegno di legge finanziaria.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta occupazione (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P).	2.000	2.000	–	–		3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P)	893.925	750.000	–	–		3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P).	1.032.914	2.375.702	–	–		3
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:						
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap 8932/P – 25.2.3.10 – Fondi rotativi – cap. 9015).	246.583	40.000	–	–		3
	5.511.202	9.483.283	7.850.000	2.700.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b):* Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 3, comma 1: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270). . .	(*a*) 9.007	9.007	9.007	–		3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, comma 1, lettera *b)*: Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490)	10.000	10.000	–	–		3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, comma 1, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380)	5.000	5.000	–	–		3
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b):* Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 3, comma 1: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/P)	(*a*) 361	361	361	–		3

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b):* Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 3, comma 1, lettera *a):* Riequilibrio idrogeologico laguna (*a*) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191)	10.000	–	–	–		
– ART. 3, comma 1: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195 – 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860 – 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954)	(*b*) 21.618	21.618	21.618	–		3
	55.986	40.986	30.986	–		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/P).	2.582	2.582	–	–		3
	2.582	2.582	–	–		
8. Edilizia residenziale e agevolata.						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63, lettera *b)*: Edilizia abitativa per esigenze di particolari categorie sociali (3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437).	41.317	–	–	–		3
	41.317					

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.
(*b*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
9. *Mediocredito centrale*						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981 recante: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)	123.000	102.000	–	–	–	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298/p).	25.823	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 691 del 1994: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	181.985	100.000	–	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/p).	38.734	38.734	38.734	38.734	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p).	25.823	25.823	25.823	206.582	2006	3
	395.365	266.557	64.557	245.316		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
10. *Artigiancassa.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)	59.500	–	–	–		
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)	25.500	–	–	–		
	85.000	–	–	–		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (*a*) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)	2.751.000	2.582.000	4.257.596	7.000.000	2007	3
Decreto-legge n. 457 del 1997: Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	1.808	1.808	1.808	3.616	2008	3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è definanziata in base alla precedente tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	56.810	56.810	56.810	56.810	2007	3
– ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	29.114	129.114	129.114	229.114	2007	1
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti						
– ART. 17, comma 1: Veicoli minimo impatto ambientale (3.2.3.35 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7320)	30.000	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	100.709	100.709	100.709	503.546	2011	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico Regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	516	516	516	3.096	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	61.975	2009	3
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188)	500	–	–	–		3
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2002)						
– ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (Limite impegno) (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167) .	(*a*) 5.000	5.000	5.000	–		3

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti						
– ART. 13, comma 2, punto B: Riduzioni, emissioni inquinanti trasporti pubblici (Limite impegno) (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/P) .	(*a*) 40.000	40.000	40.000	–		3
– ART. 38, comma 6, punto B: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (Limite impegno) (5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179)	(*a*) 13.000	13.000	13.000	–		3
	3.054.280	2.954.780	4.630.376	7.858.157		
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle forze dell'ordine*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (limite impegno) (7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822) . .	(*b*) 18.000	18.000	18.000	–		3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti						
– ART. 30, comma 8, punto C: Ammodernamento infrastrutture e impianti forze dell'ordine (Limite impegno) (3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354)	(*a*) 15.000	15.000	15.000	–		3
	33.000	33.000	33.000	–		
13. *Interventi nel settore della ricerca*						
ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia						
– ART. 5 comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/P)	28.405	28.405	–	–		3

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(*b*) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge finanziaria n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001).						
– ART. 104: Ricerca di base (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)	100.000	100.000	–	–		3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (4.2.3.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7812)	300	–	–	–		
	128.705	128.405	–	–		
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione*						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:						
– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (3.2.3.48 – Anas – cap. 7372)	1.028.688	562.360	500.000	–		3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142)	10.329	10.329	10.329	103.292	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	103.292	2.016	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 19, comma 1, punto B: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	490.636	2017	3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 1, punto A: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493)	6.000	–	–	–		
	1.094.080	621.752	559.392	697.220		
17. *Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, punto C: Edilizia sanitaria (*a*) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	670.116	761.119	3.340.000	–	2006	3
AFFARI ESTERI						
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245)	10.071	–	–	–		

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge finanziaria n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	127.950	200.000	–	–		3
	808.137	961.119	3.340.000	–		
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993:						
– ART. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo: (*a*) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	158.228	100.000	–	–		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.						
– ART. 3, comma 9 e 8, comma 4-*bis*: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)	160.102	–	–	–		
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: (1.2.3.6. – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	61.481	20.000	–	–		3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
AMBIENTE E TERRITORIO						
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare						
– ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	10.500	10.500	–	–		3
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (Art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo: (*a*) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	200.000	200.000	200.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati *(a)* (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	52.167	52.167	18.807	–		3
– ART. 1, comma 1, punto 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	183.760	–	–	–		
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	106.583	100.000	–	–		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali *(a)* (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	5.000	(5.000) (*)	(5.000) (*)	–		
	937.821	487.667	223.807	–		

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 388 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
20. *Realizzazione strutture turistiche*						
ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359)	75.000	–	–	–		
	75.000	–	–	–		
21. *Interventi in agricoltura*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (*a*) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	100.000	100.000	–		3
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2003):						
– ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero *(a)* (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375).	10.000	(10.000) (*)	(10.000) (*)	–		
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale *(a)* (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439).	100.000	100.000	–	–		3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 289 del 2002 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	103.291	–	–	–		
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:						
– ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	–	–	–	–		
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi						
– ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	25.823	–	–	–		
	339.114	210.000	110.000	–		
23. *Università (compresa edilizia)*						
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge finanziaria n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)	153.773	150.000	150.000	–		
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p	30.987	–	–	–		
	184.760	150.000	150.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
24. *Impiantistica sportiva.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (*a*) (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	*(a)* 10.000	10.000	10.000	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 20, comma 1, punto c: Valtellina 2005 (limite impegno) (3.2.3.49 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7367)	*(a)* 165	165	165	–		3
– ART. 21, comma 3, punto b: Giochi olimpici Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	*(a)* 5.165	5.165	5.165	–		3
	15.330	15.330	15.330	–		
25. *Sistemazione aree urbane.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2002):						
– ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 7719)	15.000	15.000	–			3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657)	103.291	–	–	–		
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (*b*) (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131)	10.000	–	–	–		

(*a*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(*b*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei Sassi di Matera (3.2.3.19 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7647)	1.500	–	–	–		
SALUTE						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (*a*) (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111)	–	100.000	160.000	–		3
	129.791	115.000	160.000	–		
27. *Interventi diversi.*						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4. – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) . . .	20.000	20.000	–	–		3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:						
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee *(a)* (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	4.096.050	4.189.300	8.800.000	–		3
Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646)	13.000	13.000	–	–		3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (*a*) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	50.000	50.000	50.000	–		3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale (4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7520)	15.494	–	–	–		
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)	–	–	–	–		
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica.						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) . . .	(*b*) 30.987	30.987	30.987	–		3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di Finanza (limite impegno) (7.2.3.4 – Potenziamento – cap. 7848)	(*b*) 15.000	15.000	15.000	–		3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151)	5.165	5.165	5.165	15.493	2009	3
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7720) . .	50.000	50.000	–	–		3

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.
(*b*) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (*a*) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)	10.000	(10.000) (*)	(10.000) (*)	–		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
Legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 – Formazione professionale – capp. 7111, 7112)	12.746	12.746	–	–		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione *(a)* (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)	677.666	520.999	–	–		3
INTERNO						
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236).	103.291	–	–	–		
Legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 *(a)* (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	116.203	116.203	116.203	–		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	98.127	–	–	–		

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 289 del 2002 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2004, come comunicato dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2003.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	–	–	–		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:						
– ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti *(a)* (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345)	5.000	–	–	–		
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	185.924	2018	1
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 13, comma 1, lettera *c):* Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060)	*(b)* 91.400	91.400	91.400	–		3
– ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell'Istituto universitario di Firenze (3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7508)	5.000	–	–	–		
– ART. 39, comma 2, lettera *c):* Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079)	*(b)* 18.228	18.228	18.228	–		3
DIFESA						
Legge finanziaria n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140)	103.291	103.291	103.291	103.291		3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/P)	10.329	–	–	–		
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (*a*) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/P)	192.000	334.025	334.025	–		3
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/P).	5.000	–	–	–		
	5.862.762	5.595.838	9.589.793	304.708		
TOTALE . . .	20.380.579	22.030.085	27.194.027	13.744.728		

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

€ 14,88